

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 aprile 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 2001 n. 9.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate ..... Pag. 3

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
1° agosto 2001, n. 0288/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative ..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
6 agosto 2001, n. 0292/Pres.

Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), della legge regionale n. 56/1978. Approvazione. .... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
8 agosto 2001, n. 0299/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 7, commi 10 e 11. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge n. 196/1997 e ad associazioni per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione ..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
8 agosto 2001, n. 0300/Pres.

Regolamento per la rendicontazione della spesa sostenuta dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale per la realizzazione di interventi edilizi finanziati con incentivi erogati dalla regione con fondi propri. Approvazione ..... Pag. 16

#### REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 44/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana» ..... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 45/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 «Disciplina dell'attività contrattuale regionale». Pag. 41

**REGIONE LAZIO**

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2001, n. 25.

**Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione** ..... Pag. 49

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2001, n. 26.

**Riconoscimento della figura professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo** ..... Pag. 60

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2001, n. 27.

**Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione** ..... Pag. 60

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2001, n. 28.

**Art. 60 della deliberazione legislativa «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001»** ..... Pag. 61

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2001, n. 29.

**Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani** ..... Pag. 62

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001, n. 30.

**Disciplina dell'attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale** ..... Pag. 64

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 2001 n. 9.

**Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate.**

*(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 21 agosto 2001)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 1.

*Modifica delle autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003*

1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2001, per l'applicazione della legislazione vigente sono modificate per gli importi indicati nella annessa tabella A.

2. Le autorizzazioni per spese per l'attuazione di interventi ed opere, la cui esecuzione si protrae per più esercizi, sono modificate per gli importi indicati nell'allegata tabella B.

Art. 2.

*Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale*

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2001 con l'art. 4 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, è aumentata dei seguenti importi:

- a) fondo ordinario: L. 18.522.000.000 (cap. 91010);
- b) fondo per investimenti: L. 28.030.000.000 (cap. 91040).

Art. 3.

*Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 recante «Riordinamento del Servizio sanitario provinciale»*

1. Dopo l'art. 39 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 39-bis (*Strutture per l'assistenza palliativa e di supporto*). —

1. La provincia può concedere a istituzioni e organismi senza scopo di lucro, che operano in provincia di Bolzano e svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000.

2. Le strutture realizzate con il finanziamento della provincia devono essere destinate agli scopi di cui al comma 1 per la durata di trenta anni. Il relativo vincolo di destinazione è annotato nel libro fon-

diario. In caso di mutamento della destinazione, il finanziamento va restituito in proporzione alla durata residua del vincolo, maggiorato degli interessi legali.

3. Le istituzioni e gli organismi di cui al comma 1 devono impegnarsi a stipulare convenzioni con le aziende sanitarie territorialmente competenti.

4. La giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, determina i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di liquidazione del finanziamento e la documentazione di spesa da presentare.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (capitolo 52430) la spesa di L. 2.000.000.000. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale».

Art. 4.

*Partecipazioni a società (cap. 12250)*

1. La giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della provincia alla società «BrennerCom S.p.a.», con sede a Bolzano, per una spesa massima di lire 17.510 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001.

2. La giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la partecipazione della provincia alla società «Terme di Merano S.p.a.» per una spesa massima di lire 15.100 milioni a carico dell'esercizio 2001.

3. La giunta provinciale è altresì autorizzata ad aumentare la partecipazione della provincia alla società «Sadobre S.p.a.», con sede a Vipiteno, per una spesa massima di lire 8.000 milioni a carico dell'esercizio 2001.

Art. 5.

*Spese per la contrattazione del personale*

1. Per la contrattazione collettiva nell'anno 2001 per i comparti del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola, è autorizzata a carico del bilancio provinciale (cap. 102130) per l'anno 2001 un'ulteriore spesa di lire 35 miliardi e per gli anni 2002 e 2003 la spesa, rispettivamente, di lire 108 miliardi e di lire 119 miliardi.

Art. 6.

*(Omissis).*

Art. 7.

*Aumento della dotazione organica complessiva del personale della provincia*

1. La dotazione organica complessiva del personale della provincia, determinata in 9.265 unità a tempo pieno dall'art. 17, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13, già aumentata di ventotto unità a tempo pieno per effetto del passaggio alla provincia del personale del Museo provinciale per le miniere (cinque unità), del Museo provinciale Castel Tirolo (cinque unità) e della Biblioteca provinciale «dott. Friedrich Tessmann» (diciotto unità), è ulteriormente aumentata di diciannove unità a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale nell'ambito delle scuole materne.

2. La maggiore spesa derivante dal comma 1 è stimata in lire 350 milioni per l'anno 2001 e in lire un miliardo all'anno a partire dall'anno 2002.

Art. 8.

*Copertura finanziaria*

1. Alla copertura delle maggiori spese per complessive lire 430 miliardi, 248 milioni e 700 mila a carico dell'esercizio finanziario 2001, derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, non compensate da minori spese, si provvede nel modo seguente:

a) per lire 123 miliardi, 629 milioni e 433 mila mediante l'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, senza vincolo di destinazione, applicato al bilancio corrente (capitolo 100 dell'entrata);

b) per lire 26 miliardi, 742 milioni e 437 mila mediante un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente con vincolo di destinazione a spese specifiche (capitolo 101 dell'entrata);

c) per la restante quota di lire 279 miliardi, 876 milioni e 830 mila mediante le maggiori entrate previste per l'esercizio 2001 ed iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

2. Alla copertura dei maggiori oneri per complessive lire 286 miliardi e 300 milioni a carico del biennio 2002-2003, derivanti dall'art. 1 (annualità dei limiti di impegno della tabella A e tabella B) nonché dagli articoli 5, 6 e 7, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2001-2003 con la connessa legge di assestamento.

### Capo II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

##### Art. 9.

###### *Aumento dell'imposta di soggiorno per titolari di seconde abitazioni*

1. Le tariffe di cui al comma 1 dell'art. 15 del decreto del presidente della giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, sono maggiorate del 25 per cento a decorrere dall'1° gennaio 2002.

##### Art. 10.

*Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il regolamento di cui all'art. 10 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica o l'istituto dell'avvalimento, dell'attività di controllo e riscossione della tassa automobilistica provinciale».

2. Il comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. La giunta provinciale è autorizzata alla proroga della convenzione di cui al comma 3 fino a diciotto mesi successivi all'approvazione del sistema interregionale riguardante la gestione delle tasse automobilistiche, previsto dal protocollo di intesa di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418».

### Capo III

#### ALTRE DISPOSIZIONI

##### Art. 11.

*Modifica della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, recante «Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella provincia di Bolzano».*

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis (Rimborso delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari). — 1. Agli studenti iscritti presso un'università o una scuola superiore nei paesi dell'area linguistica tedesca, che hanno i requisiti per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 e 11, possono essere rimborsati le tasse di iscrizione ed i contributi universitari, se ammontano almeno ad euro 516,46 per anno accademico. La giunta provinciale può aggiornare annualmente detto importo entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT.

2. I criteri per il rimborso delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 sono fissati dalla giunta provinciale, sentita la Consulta per il diritto allo studio universitario».

##### Art. 12.

*Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante «Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio»*

1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (Convitto nazionale «Damiano Chiesa» di Bolzano). — 1. A decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, il convitto nazionale «Damiano Chiesa» di Bolzano è trasformato in una struttura convittuale e formativa provinciale destinata a studenti e studentesse frequentanti le scuole secondarie nonché i corsi di istruzione e formazione superiore ed universitari. Il convitto costituisce, altresì, una struttura che si pone a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e che concorre alla realizzazione di attività di formazione in servizio destinate al personale scolastico.

2. All'amministrazione del convitto provinciale provvede la ripartizione provinciale intendenza scolastica italiana che, a tal fine, si avvale anche del contingente di personale determinato dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12».

##### Art. 13.

*Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante «Riordinamento della struttura dirigenziale della provincia autonoma di Bolzano».*

1. Al numero 17 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lineetta:

« - gestione della struttura convittuale e formativa in lingua italiana».

##### Art. 14.

*Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 recante «Organi collegiali delle istituzioni scolastiche»*

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Le assemblee studentesche favoriscono la discussione di problemi interni alla classe o all'istituto e costituiscono occasione di confronto democratico su questioni riguardanti la scuola e la società in funzione di una più ampia formazione culturale e civile degli studenti e delle studentesse».

2. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 22 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito: «Alle assemblee di istituto possono essere destinate complessivamente dodici ore di lezione nel corso di un anno scolastico».

3. Il comma 3 dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse fanno parte per ciascuna scuola secondaria di secondo grado due studenti».

4. Nel comma 5 dell'art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, la parola: «elezione» è sostituita dalla parola: «nomina».

##### Art. 15.

*Modifica della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, recante «Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti».*

1. Il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La durata in carica dei componenti dei consigli direttivi degli istituti pedagogici in carica alla data di entrata in vigore della legge provinciale recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate» è prorogata fino alla data di entrata in vigore del riordinamento degli istituti stessi, e comunque non oltre il 31 agosto 2002».

## Art. 16.

*Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 recante «Autonomia delle scuole»*

1. Nel testo italiano della lettera *i*) del comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: «i primi due periodi» sono sostituite dalle parole: «il primo periodo».

## Art. 17.

*Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante «Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia»*

1. L'art. 14 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 14 (*Iscrizione e frequenza*). — 1. Hanno titolo di iscrizione alle scuole materne provinciali i bambini e le bambine indicati all'art. 1, comma 1. Termini e modalità di iscrizione sono stabiliti dalla giunta provinciale.

2. Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola materna interessata, l'ammissione alla frequenza dei bambini e delle bambine viene disciplinata dal competente comitato secondo criteri di priorità definiti dalla giunta provinciale, sentito il consiglio scolastico provinciale.

3. I bambini e le bambine esclusi possono essere ammessi a frequentare le scuole materne viciniori, che registrino posti disponibili, sulla base dei criteri previsti dal medesimo provvedimento adottato ai sensi del comma 2».

## Art. 18.

*Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante «Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap»*

1. L'art. 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è così sostituito:

«Art. 11 (*Interventi di appoggio per l'inserimento nel mondo del lavoro*). — 1. L'ufficio mercato del lavoro svolge indagini finalizzate ad individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo dei soggetti disabili.

2. Per favorire l'inserimento dei soggetti disabili nel mondo del lavoro la giunta provinciale, su proposta degli assessori competenti per materia, delibera le seguenti provvidenze:

a) un contributo per l'allestimento della postazione di lavoro particolarmente attrezzata per un'effettiva valorizzazione delle possibilità lavorative della persona disabile che dia affidamento di continuità lavorativa, nonché per il superamento delle barriere architettoniche;

b) premi al datore di lavoro privato per favorire l'inserimento della persona disabile presso l'azienda. Tali premi vengono fissati dal delibera della giunta provinciale e sono liquidati dal competente direttore d'ufficio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro vengono liquidati tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi effettivamente trascorsi nell'azienda;

c) un contributo per l'acquisto o l'adattamento delle attrezzature necessarie in relazione allo specifico handicap del lavoratore. Il contributo viene concesso solo per il maggior costo documentabile dell'attrezzatura speciale o dell'adattamento dell'attrezzatura.

3. L'ufficio del lavoro provvede ad assumere iniziative per il collocamento mirato al lavoro delle persone disabili.»

## Art. 19.

*Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante «Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37».*

1. Dopo l'art. 5-ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-quater (*Danni a beni culturali - Reintegrazione*). — 1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione il bene culturale subisce un danno, il direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle

opere necessarie alla reintegrazione. Qualora tali opere abbiano rilievo urbanistico edilizio, l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al comune interessato.

2. In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, si provvede d'ufficio all'esecuzione a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali della provincia.

3. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile deve corrispondere alla provincia una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

4. Se la determinazione della somma fatta dal direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata dalla giunta provinciale, sentito un esperto in materia».

## Art. 20.

*Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 recante «Norme in materia di esercizi pubblici»*

1. Il comma 7 dell'art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Gli ostelli per la gioventù quali centri internazionali di incontro sono strutture per i giovani ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13. Essi sono gestiti in base alle direttive della International Youth Hostel Federation (IYHF) e agevolano, tramite la disponibilità di pernottamento e soggiorno a prezzi contenuti per singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e scolaresche la promozione di viaggi giovanili, l'organizzazione di settimane di formazione o workshop, nonché le vacanze o le attività ricreative di giovani e famiglie».

## Art. 21.

*Modifica della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, recante «Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali».*

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, è così sostituito:

«2. Le funzioni esercitate dal Ministero dei trasporti o dal prefetto in base alla normativa vigente e trasferite alla provincia sono esercitate dall'assessore provinciale competente in materia, salvo:

a) le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera a) del comma 1-ter dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, che competono al presidente della provincia, sentita la commissione medica provinciale di cui al comma 1-quater dell'art. 9 di tale decreto;

b) le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera b) del comma 1-ter dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, che competono al presidente della provincia, sentita l'apposita commissione tecnico-amministrativa, in quanto istituita».

## Art. 22.

*Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante «Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo».*

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Ferma restando la competenza dei comuni e delle ripartizioni provinciali competenti per lavori pubblici nonché la facoltà della giunta provinciale di accordare sussidi ai comuni ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, l'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo può, compatibilmente con i propri programmi annuali, eseguire lavori diretti ad impedire o arrestare la caduta di massi, frane, smottamenti, lavine e valanghe minaccianti abitati, caseggiati ed insediamenti produttivi, siti di interesse storico, artistico, etnografico ed archeologico soggetti a tutela ed altre opere di interesse pubblico».

## Art. 23.

*Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»*

1. Il comma 13 dell'art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«13. L'accertamento dell'entrata ovvero l'impegno della spesa è effettuato con la deliberazione di autorizzazione a contrarre. In caso di contrattazione tramite procedure ad evidenza pubblica, il direttore di ripartizione competente dà notizia alla Ripartizione finanze e bilancio, per la variazione dell'impegno ovvero dell'accertamento, dell'importo definitivo di aggiudicazione. Qualora entro i trecentosessantacinque giorni successivi alla data di adozione della deliberazione di autorizzazione a contrarre non sia stato perfezionato il contratto passivo o, nel caso di contrattazioni con procedure ad evidenza pubblica, non sia stato pubblicato il corrispondente bando di gara, le somme impegnate con la stessa sono rese indisponibili e contabilizzate tra le economie di esercizio. Qualora il contratto attivo non sia perfezionato entro l'esercizio finanziario per cui è accertata l'entrata, l'accertamento stesso è differito all'esercizio successivo su comunicazione del direttore di ripartizione responsabile».

## Art. 24.

*Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, recante «Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, alberghiere e pubblici esercizi situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche»*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche, le parole: «delle associazioni sportive, dei liberi professionisti e delle organizzazioni turistiche» sono sostituite dalle parole: «delle associazioni sportive, dei liberi professionisti, delle organizzazioni turistiche ed alpine Alpenverein Sudtirol (AVS) e Club Alpino Italiano (CAI)».

2. Il comma 6 dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Le domande per la concessione della sovvenzione sono da presentarsi, a pena di decadenza, agli uffici competenti dell'amministrazione provinciale entro un termine da stabilirsi con deliberazione della giunta provinciale, a partire dalla data di pubblicazione della delimitazione di cui all'art. 1, comma 2, corredate delle indicazioni dettagliate del danno subito e della documentazione prescritta nei commi precedenti. È data facoltà agli interessati di completare la documentazione anche oltre il termine indicato. Alla domanda è da allegare una dichiarazione contenente la completa esposizione della situazione assicurativa».

3. L'art. 3 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 3. (Contributi in conto interessi) — 1. Alle imprese di cui all'art. 1, che in seguito ad eventi calamitosi pubblici abbiano subito danni per mancata o ridotta attività, può essere concesso un contributo costante in conto interessi per un periodo non superiore a due anni commisurato al debito residuo per capitale di mutui aziendali in essere alla data dell'evento calamitoso, fino ad un importo massimo di un miliardo di lire. Detto contributo è concesso alle imprese che abbiano subito una contrazione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni. Per le imprese al primo anno di attività o in caso di distruzione dei libri contabili, la contrazione del fatturato è verificata con relazione dell'ufficio estimo della provincia. Il contributo non può ridurre il tasso di interessi a carico delle imprese al di sotto del 25 per cento del tasso di riferimento valido al momento dell'approvazione del contributo. In caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo il contributo in conto interessi è sospeso oppure ridotto in proporzione.

2. Le domande di contributo devono essere presentate entro quindici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di delimitazione rispettivamente dopo la comparsa dell'epidemia zoologica alla competente ripartizione provinciale, corredate della seguente documentazione:

dichiarazione dell'ente creditore sull'esistenza e sulla natura del mutuo, con indicazione specifica del debito residuo per capitale del mutuo in essere al momento dell'evento calamitoso o straordinario nonché del tasso annuo di interessi applicato;

documentazione comprovante il minor fatturato conseguito, qualora non sia stata distrutta dall'evento calamitoso.

3. Il contributo è concesso dall'assessore provinciale competente in materia, tenuto conto della documentazione prodotta e degli accertamenti eseguiti in ordine ai danni dagli uffici provinciali competenti per settore, ed è liquidato direttamente all'ente creditore dai rispettivi direttori d'ufficio sulla base di un piano di ammortamento».

## Art. 25.

*Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, recante «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci»*

1. Con effetto dal 21 marzo 2001 l'art. 28 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

«Art. 28 (Abrogazione di norme). — 1. La legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, e successive modifiche, con esclusione dell'art. 26, è abrogata.»

## Art. 26.

*Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale».*

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Fatti salvi i ricorsi innanzi all'autorità giudiziaria previsti dalla vigente normativa statale, contro le ordinanze applicative di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità è ammesso ricorso gerarchico alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza. Questa regola si applica anche per le ordinanze paragonabili, emanate in base all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, dal servizio veterinario provinciale.»

## Art. 27.

*Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante «Ordinamento dell'azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della provincia autonoma di Bolzano».*

1. La lettera c) del comma 1, dell'art. 8 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituita:

«c) proporre alla giunta provinciale l'acquisto e la vendita di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, terreni improduttivi e altri beni immobili;»

2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Il direttore dell'azienda:

a) esegue le deliberazioni e le direttive del consiglio di amministrazione e del suo presidente;

b) provvede alla gestione tecnico-amministrativa del patrimonio affidato all'azienda, ivi compresa la gestione venatoria;

c) provvede alla tutela idrogeologica forestale e ambientale dei territori affidati in gestione;

d) amministra il personale dipendente, sia di ruolo che salariato fisso ed avventizio;

e) compie ogni altro atto inerente la gestione dell'azienda.»

3. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. I lavori e gli acquisti dell'azienda sono eseguiti di norma in economia».

4. L'art. 16 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 16 (Esercizio finanziario e bilancio). — 1. L'esercizio finanziario dell'azienda coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio preventivo dell'azienda va approvato dalla giunta provinciale.

3. Il bilancio dell'azienda deve essere in pareggio e, ove occorra, è integrato con una sovvenzione della provincia, stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

4. L'erogazione dell'eventuale sovvenzione è disposta in una o più soluzioni dal presidente della provincia.

5. Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione della giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione dell'azienda.

6. L'azienda ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia.»

5. L'art. 17 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 17 (*Spese dell'azienda*).— 1. Il pagamento delle spese viene disposto dal direttore con mandati di pagamento.»

#### Art. 28.

*Modifiche della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, recante «Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico»*

1. Il numero 2) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:

«2) approvare i programmi di spesa, che non possono eccedere i limiti dello stanziamento previsti dai singoli capitoli di bilancio;»

2. Il secondo periodo del numero 3) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è soppresso.

3. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è inserito il seguente numero:

«5) proporre alla giunta provinciale l'acquisto e la vendita di beni immobili».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3. Con l'approvazione del programma di cui al numero 2) del comma 1 il direttore dell'azienda è autorizzato ad effettuare gli acquisti e le vendite, nonché ad eseguire i lavori in esso previsti.»

5. Il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La direzione del centro viene esercitata dal direttore della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, coadiuvato dal direttore dell'ufficio competente per l'amministrazione dell'azienda Laimburg quale vice. Il direttore del Centro svolge le funzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del comma 2, limitatamente al personale scientifico, mentre le restanti funzioni nonché l'esecuzione delle deliberazioni aventi riflessi sul bilancio spettano al direttore dell'azienda Laimburg.»

6. Al comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, le parole: «del centro» sono soppresse.

7. Il comma 5 dell'art. 14 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Il centro ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia.»

8. L'art. 16 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 16 (*Spese del centro*). — 1. Gli acquisti, i servizi ed i lavori che non superano l'importo di 100.000 euro al netto delle imposte sono eseguiti di regola in economia da parte del direttore dell'azienda Laimburg.

2. Il pagamento delle spese viene disposto a favore dei singoli beneficiari con mandati firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o, per sua delega, dal direttore dell'azienda Laimburg.»

#### Art. 29.

*Modifiche della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante «Piano sanitario provinciale 1988-1991»*

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

«1-*bis*. L'assegno giornaliero è corrisposto anche in favore di colui che convive con la persona gravemente non autosufficiente e si assume i relativi obblighi assistenziali. Se la persona gravemente non autosufficiente abita in una comunità alloggio organizzata, per la quale il Servizio sanitario provinciale non assume l'onere di retta e gli utenti sono tenuti a coprire almeno parzialmente anche le spese per la propria assistenza, l'assegno giornaliero è corrisposto all'ente gestore di tale comunità alloggio organizzata o alla persona fisica che ne garantisce l'assistenza.»

2. Il comma 1-*ter* dell'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

«1-*ter*. L'assegno giornaliero di cui al comma 1 è ridotto a metà, qualora la persona gravemente non autosufficiente sia ospitata di giorno in una struttura pubblica o privata. Per le persone assistite nelle strutture di assistenza diurna dei servizi sociali l'assegno giornaliero viene interamente corrisposto.»

3. Il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

1. Le rette per ricoveri di malati cronici sono determinate dagli organi competenti delle rispettive strutture di ricovero in base ai criteri di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche.»

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.

#### Art. 30.

*Modifiche della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani»*

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La casa di riposo è destinata ad ospitare anziani autosufficienti, lievemente, mediamente o gravemente autosufficienti ed è dotata di servizi generali interni, di servizi specifici di natura sociale e sanitaria, nonché di personale qualificato per l'assistenza immediata e per le attività di tempo libero e di animazione. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per la valutazione dell'autosufficienza lieve, media o grave.»

2. Il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Al fine di garantire un'ottimale assistenza medica agli ospiti, le case di riposo e centri di degenza stipulano una convenzione con l'azienda sanitaria territorialmente competente, con la quale viene nominato il responsabile sanitario della struttura. La convenzione potrà altresì prevedere che l'assistenza medica agli ospiti venga garantita da uno o più medici di medicina generale o da medici dipendenti dell'azienda sanitaria. Gli ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti della casa di riposo hanno comunque la facoltà di ricorrere alle cure del proprio medico di medicina generale. Le modalità di assistenza verranno stabilite con successivo regolamento di esecuzione.»

3. Il comma 3 dell'art. 21 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La retta è differenziata a seconda che le persone ospitate siano autosufficienti, lievemente, mediamente o gravemente non autosufficienti. La retta per posti in stanze a più letti può essere ridotta fino al dieci per cento.»

4. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.

«1. Le rette per ricoveri di malati cronici sono determinate dagli organi competenti delle rispettive strutture di ricovero in base ai criteri di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche.»

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.

## Art. 31.

*Modifica della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, recante «Nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali»*

1. L'art. 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 15 (*Fornitura straordinaria di protesi*). — 1. La provincia assicura, quali prestazioni sanitarie aggiuntive, l'erogazione straordinaria di presidi ed ausili connessi alle invalidità riconosciute, non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legati ad effettive finalità funzionali e relazioni altrimenti non perseguibili.

2. La provincia può inoltre rimborsare, in tutto o in parte, gli oneri, a carico di soggetti portatori di handicap nell'ambito maxillo-facciale, per l'acquisto o l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali. L'handicap deve essere riconosciuto da un medico specialista in chirurgia maxillo-facciale o stomatologia dipendente di una azienda sanitaria della provincia di Bolzano.

3. I limiti, le condizioni, le modalità di erogazione e il controllo delle prestazioni sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

4. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui al comma 3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.

## Art. 32.

*Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 1, recante «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

«1. L'organizzazione interna dell'azienda sanitaria deve garantire il massimo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, l'economicità della gestione in relazione alle sue dimensioni nonché il rispetto dei diritti dell'utente. Ogni azienda sanitaria, con atto del direttore generale, predispone la «Carta dei servizi» ed istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico nonché la commissione mista conciliativa, sulla base delle direttive di indirizzo e coordinamento stabilite dalla giunta provinciale.»

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.

## Art. 33.

*Modifica della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, recante «Autorizzazione alla costituzione di una Scuola provinciale superiore di sanità per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria tecnica e di riabilitazione»*

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Per il funzionamento e la gestione della Scuola provinciale superiore di Sanità, la giunta provinciale è autorizzata a stipulare, con idonea istituzione pubblica o privata, apposita convenzione, ivi stabilendo i rapporti finanziari, le modalità di gestione, il controllo amministrativo e contabile di essa, e quant'altro sia necessario per il buon funzionamento. Qualora l'istituzione prescelta operi senza fine di lucro, nella convenzione può essere previsto, secondo le modalità in essa stabilite, che la spesa preventivata per l'anno di riferimento venga erogata in quattro rate uguali, la prima delle quali entro il primo trimestre, mentre le restanti rate sono erogate secondo il fabbisogno di cassa dell'istituzione documentato da parte del rispettivo servizio di tesoreria o cassa.»

## Art. 34.

*Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante «Legge urbanistica provinciale»*

1. Al comma 1 dell'art. 65 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«h) impianti e rete di teleriscaldamento.»

2. Il comma 12 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«12. Nelle zone di cui al comma 11, edifici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da catastrofi dopo il 1° ottobre 1997 possono essere ricostruiti con la stessa cubatura e nel territorio dello stesso comune mantenendo la destinazione d'uso preesistente. Gli edifici residenziali esistenti nel verde agricolo al 1° ottobre 1997 ed espropriati per ragioni di pubblica utilità ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, possono essere ricostruiti nel verde agricolo nel territorio dello stesso comune o in un comune limitrofo, mantenendo la stessa cubatura e la destinazione d'uso preesistente.»

3. Il primo periodo del comma 25 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: «Non è consentito il rilascio di autorizzazioni nè l'invio di comunicazioni di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio in zone di verde agricolo, alpino e bosco.»

4. Nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 128-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: «Nonché parcheggi pubblici e privati» sono aggiunte le parole: «strade ed altre attrezzature viarie».

## Art. 35.

*Interpretazione autentica dell'art. 107, comma 25, e dell'art. 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante «Legge urbanistica provinciale»*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

2. La disposizione di cui al comma 25 dell'art. 107 sia nel testo pervigente alla modifica apportata con l'art. 26, comma 10, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sia nel testo oggi in vigore si interpreta nel senso che: «per superficie di vendita autorizzata» si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata, e le cui dimensioni sono indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o nella comunicazione fatta al comune competente per territorio rispettivamente ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 170-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. La sostituzione del termine: "risanamento" con il termine "recupero" ai sensi dell'art. 53, comma 2, è da intendersi valida anche con riferimento all'art. 76, comma 1, lettera c), della presente legge».

## Art. 36.

*Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante «Interventi della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia»*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

«4. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore, la giunta provinciale individua con propria deliberazione le tipologie di investimento nelle quali è vietato il cumulo degli aiuti previsti dalla presente legge con altre forme di aiuto pubblico previste da leggi statali, anche sotto forma di agevolazioni fiscali.

5. Nei casi di divieto di cumulo individuati ai sensi del comma 4, qualora il beneficiario non rispetti tale divieto, la giunta provinciale procede alla revoca ed al recupero del contributo concesso insieme con gli interessi legali maturati».

2. Dopo l'art. 20-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 20-ter (Autorità di gestione e pagamento per gli interventi di iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria). — 1. La provincia è autorizzata a svolgere le funzioni di Autorità di gestione e pagamento per gli interventi relativi al programma di iniziativa comunitaria INTERREG III per la cooperazione transfrontaliera

Italia-Austria ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1260/99 del 28 giugno 1999 e n. 438/01 del 2 marzo 2001, secondo le modalità convenute con le amministrazioni partner del programma e le disposizioni delle autorità comunitarie.

2. Per le funzioni di Autorità di pagamento è acceso apposito conto presso l'Istituto di credito affidatario del servizio di Tesoreria della provincia, per la cui gestione trovano applicazione le disposizioni dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modifiche».

#### Art. 37.

*Modifica della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34, recante «Norme integrative in materia di usi civici e associazioni agrarie»*

1. L'art. 4 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34, è così sostituito:

«Art. 4 (*Rinvio*). — 1. Per quanto non disciplinato dal presente capo, e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed il relativo regolamento per l'applicazione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. La disposizione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non trova applicazione».

#### Art. 38.

*Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. Qualora per gli investimenti di cui al comma 1 venga concluso un contratto di leasing, la giunta provinciale può concedere al concessionario per tutto il tempo fissato dal contratto anche contributi sui canoni periodici.»

#### Art. 39.

*Modifiche della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1 concernente «Interventi a favore dell'agricoltura»*

1. L'art. 4-ter della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 4-ter (*Premi supplementari nel settore vitivinicolo*). — 1. Ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/99 del 17 maggio 1999 ed in applicazione del Piano provinciale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)2668 def. del 15 settembre 2000, la giunta provinciale può concedere per le superfici viticole con pendenza superiore al 40 per cento un premio supplementare di 515 euro per ettaro a favore delle aziende agricole che ottemperano ai programmi previsti dalla misura 13, intervento 4, del predetto Piano provinciale».

2. Dopo l'art. 4-ter della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-quater (*Utilizzo dei proventi per la concessione di diritti d'impianto di viti*). — 1. I proventi derivanti dalla concessione di nuovi diritti d'impianto dalla riserva provinciale ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono destinati a promuovere la vendita del vino e alla liquidazione dei premi supplementari nel settore vitivinicolo».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nei confronti di coloro che hanno assunto l'impegno sulla base della misura 5 del programma operativo 1999-2000 in attuazione dell'abrogato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del 30 giugno 1992 del Consiglio, continua la concessione dei premi supplementari a norma dell'art. 4-ter, nella versione previgente all'entrata in vigore della presente legge».

#### Art. 40.

*Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante «Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale».*

1. L'art. 1-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1-bis (*Attribuzione di competenze*). — 1. Ferme restando le attribuzioni della commissione di cui all'art. 11, le funzioni ed incombenze di cui all'art. 1 sono esercitate dai comuni con l'osservanza delle procedure e dei criteri di cui alla presente legge, qualora siano riferite ad opere od interventi di interesse pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi.

2. Nelle operazioni di stima dovranno essere rispettati i valori di riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione stabiliti annualmente dall'ufficio estimo della provincia.»

2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1-bis decorre a far data dal 15 ottobre 2001. Le procedure ablativo non ultimate alla data predetta sono completate dalla provincia.»

#### Art. 41.

*Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, «Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale»*

1. L'art. 4 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 4. (*Durata dell'autorizzazione - Cessazione dell'attività*). — 1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 deve essere rinnovata ogni tre anni su domanda dell'interessato mediante vidimazione sull'atto originale da parte dell'assessore competente.

2. In fase di prima applicazione della norma di cui al comma 1 il triennio decorre dal 1° gennaio 2002.

3. È fatto obbligo ai gestori di comunicare tempestivamente all'assessorato competente in materia di turismo, di seguito denominato assessorato competente, ogni variazione del periodo di apertura previsto.

4. Nel caso di cessazione temporanea o definitiva dell'esercizio di rifugio deve essere dato immediato avviso all'assessorato competente.»

2. L'art. 5 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:

«Art. 5 (*Denuncia delle tariffe*). — 1. I gestori di rifugi alpini comunicano entro il 28 febbraio di ogni anno il periodo di apertura del rispettivo rifugio nonché le tariffe delle varie prestazioni che intendono applicare durante l'anno.

2. I gestori di rifugi alpini di nuova apertura devono presentare la denuncia di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'esercizio stesso.

3. In caso di inosservanza della disposizioni di cui al comma 1 devono essere applicate le ultime tariffe regolarmente denunciate.

4. Coloro che hanno provveduto alla denuncia delle tariffe possono presentare, entro il 30 giugno, una seconda denuncia modificante la prima. Le modifiche sono applicabili a partire dal 1° luglio.

5. Le tariffe, vistate dall'assessorato competente, vanno esposte al pubblico in modo visibile.»

#### Art. 42.

*Impegni di spesa per eventi calamitosi dell'autunno 2000*

1. La giunta provinciale è autorizzata ad assumere nell'esercizio finanziario 2001 impegni di spesa a carico degli esercizi successivi per interventi conseguenti agli eventi calamitosi dell'autunno 2000, nei limiti delle corrispondenti assegnazioni a carico del bilancio dello Stato disposte a favore della provincia autonoma di Bolzano con l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3135 del 10 maggio 2001.

## Art. 43.

*Soppressione del bilancio di cassa*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, il bilancio annuale di previsione della provincia è redatto in termini di sola competenza e cessano pertanto di trovare applicazione le norme della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, concernenti il bilancio di cassa e le sue variazioni.

## Art. 44.

*Cauzioni degli enti pubblici territoriali*

1. In deroga alle disposizioni provinciali che impongono la presentazione di cauzioni a favore dei comuni o della provincia, a garanzia della regolare esecuzione di lavori, la prestazione della cauzione non è dovuta, qualora il soggetto che esegue o fa eseguire i lavori sia un ente pubblico territoriale.

## Art. 45.

*Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, recante «Classificazione delle strade di interesse provinciale»*

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, è così sostituito:

«2. I tratti di strada provinciale sostituiti con nuovi tracciati che non comportano mutamenti nei punti iniziali e finali della strada, sono declassificati e, se ancora usufruibili, ceduti gratuitamente ai comuni o loro consorzi interessati, con il consenso degli stessi».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

«4. Le aree di proprietà comunale che, previo consenso del comune interessato, diventano sedime di strada classificata provinciale, sono cedute gratuitamente alla provincia».

## Art. 46.

*Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante «Norme per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano».*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 17 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Il ricavo dall'alienazione di terreni agricoli e boschi affidati in gestione ai sensi dell'art. 1, comma 3, all'azienda Foreste e Demanio o al Centro di Sperimentazione Laimburg, deliberata dalla giunta provinciale su proposta del rispettivo consiglio di amministrazione, è reimpiegato di norma per l'acquisto di beni di natura analoga.»

## Art. 47.

*Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone»*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è così sostituito:

«1. Le spese pluriennali sostenute per l'impianto, la realizzazione e l'aggiornamento di programmi di interesse comune a più imprese di trasporto, rivolti a promuovere la diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell'organizzazione e della produttività dei servizi, possono essere ammesse al contributo sulle spese di investimento fino alla misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammesse a contributo nella misura massima del 100 per cento le spese relative alla progettazione, costruzione e ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale. Sono altresì ammesse a contributo nella misura massima del 100 per cento le spese relative all'acquisto di materiale rotabile ferroviario da parte delle aziende di cui all'art. 1, comma 4, da destinare in locazione alle società incaricate della gestione dei servizi».

## Art. 48.

*Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, recante «Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione».*

1. L'art. 4 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è così sostituito:

«Art. 4 (*Gare e corrispettivi*). — 1. Le modalità di espletamento delle gare e di aggiudicazione dei servizi di trasporto in assuntoria nonché i prezzi da corrispondere agli operatori per tipo di autoveicolo utilizzato vengono annualmente stabiliti dalla giunta provinciale».

2. L'art. 6 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è così sostituito:

«Art. 6 (*Documenti di viaggio*). — 1. Agli utenti del servizio di trasporto in assuntoria viene rilasciato da parte dell'ufficio competente in materia di trasporto di persone un titolo di viaggio nominativo.»

3. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, è così sostituito:

«1. Qualora non risulti possibile stipulare, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, contratti di trasporto in assuntoria di cui all'art. 1, l'ufficio competente in materia di trasporto di persone è autorizzato ad organizzare i servizi rimasti scoperti mediante utilizzazione di automezzi acquistati ai sensi dell'art. 10, destinando alla loro guida conducenti residenti, se possibile, nell'area interessata dal servizio. I conducenti stipulano un contratto sulla base di un apposito disciplinare tipo, da approvarsi dalla giunta provinciale».

## Art. 49.

*Modifica della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001)».*

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, è così sostituito:

«1. Al fine di promuovere una ricerca scientifica sugli effetti delle condizioni ambientali per la salute umana, la giunta provinciale è autorizzata a disporre e a concludere a tal fine la partecipazione della provincia alla società consortile per azioni "Istituto di Epidemiologia ambientale"».

## Art. 50.

*Modifiche della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, recante «Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati»*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1 dopo le parole: «di cui all'art. 3» vengono inserite le parole: «nonché per la carne, il latte e i loro derivati quelli di cui all'art. 6».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, è così sostituito: «Carne, latte e loro derivati provenienti da animali foraggiati esclusivamente con mangimi geneticamente non modificati vengono contrassegnati ai sensi dell'art. 5».

3. Al comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga all'art. 2 anche i mangimi non prodotti in Alto Adige possono essere contrassegnati come geneticamente non modificati, sempreché rispettino le condizioni di cui agli articoli 3, ad esclusione della lettera d), e seguenti».

4. Al comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:

«d) chiunque non riproduca il logo secondo le caratteristiche, le colorazioni e le dimensioni fissati nel regolamento di esecuzione soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000».

5. Al comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui all'art. 6 sono altresì competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in questa materia.»

Art. 51.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

- a) l'art. 2 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8, e successive modifiche;
- b) i commi 8 e 9 dell'art. 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
- c) la legge provinciale 4 giugno 1973, n. 16;
- d) la legge provinciale 25 agosto 1983, n. 35;
- e) il comma 1, lettera g), e il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7;
- f) gli articoli 3, 5, 13 e 19 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60;
- g) la legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, e successive modifiche;
- h) la legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, e successive modifiche;
- i) l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18;
- j) le lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 9, il comma 2 dell'art. 15 e l'art. 24 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28;
- k) il comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche;
- l) l'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34;
- m) l'art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e successive modifiche;
- n) il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16;
- o) l'art. 8 della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17.

Art. 52.

*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni del comma 2 del nuovo art. 17-*bis* della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, introdotto con l'art. 12 della presente legge, nonché dell'art. 13 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 53.

*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 14 agosto 2001

*Il vicepresidente della provincia:* SAURER

Visto: *Il commissario del governo per la provincia di Bolzano:* DI SANTO

(*Omissis*).

01R0737

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
1° agosto 2001, n. 0288/Pres.

**Approvazione modifiche al regolamento per l'utilizzo da parte di Fin.Re.Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 5 settembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 concernente «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato»;

Visto in particolare l'art. 4 che detta nuove norme in materia di finanziamenti al «Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (Fin. Re. Co.)» finalizzati alla promozione ed al sostegno del settore della cooperazione;

Visti i commi 3 e 4 dell'articolo predetto che prevedono l'emanazione di direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi assegnati e di quelli derivanti dai rientri dei finanziamenti erogati, nonché l'art. 8 della stessa legge che prevede l'attuazione degli interventi in parola secondo la regola comunitaria del «*de minimis*»;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0301/Pres. del 18 agosto 2000 con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative», registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2000, registro n. 2, foglio n. 51 e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2000;

Viste le innovazioni normative intervenute con l'approvazione del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»);

Considerata la necessità di modificare il succitato regolamento, integrando il testo attuale al fine di fare propria la novella europea e di dettare nuove norme finalizzate ad una maggiore efficienza degli interventi di Fin. Re. Co. e ad un superamento delle problematiche emerse nella prima fase di concreta applicazione del medesimo;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione giuntale n. 2463 del 20 luglio 2001;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin.Re.Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative», come riportate nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 16 agosto 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 320

**Modifiche al regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative**

**Art. 1.**

L'art. 2 del «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative» emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0301/Pres. del 18 agosto 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Modalità di intervento*). — 1. Gli interventi sono attuati da Fin. Re. Co. secondo la regola del «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 pubblicato su G.U.C.E., serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Sono quindi ammissibili gli interventi a favore delle cooperative di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;

b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.»

**Art. 2.**

L'art. 4 del «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative» emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0301/Pres. del 18 agosto 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Modalità e condizioni degli interventi e vincolo di destinazione*). — 1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello.

2. I soggetti interessati presentano a Fin. Re. Co. un progetto da realizzarsi successivamente alla domanda, che può comprendere una o più tipologie di incentivazione di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

3. Fin. Re. Co. esamina i progetti secondo l'ordine cronologico di presentazione verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1, la rispondenza del progetto alle condizioni previste per l'intervento agevolato richiesto, nonché le prospettive finanziarie del richiedente;

4. Al fine di garantire l'efficacia degli interventi, gli incentivi non possono essere concessi a favore di imprese in difficoltà, ove per impresa in difficoltà, ai fini del presente regolamento, è da intendersi quella che, a prescindere dalla sua dimensione, si trova in una delle seguenti situazioni:

a) se si tratta di società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) se si tratta di società a responsabilità illimitata qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) qualora ricorrano le condizioni previste per l'avvio nei suoi confronti di una procedura concorsuale.

5. I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di incentivo per la durata di cinque anni, e quella dei beni mobili per la durata di due anni, pena la revoca dell'incentivo a norma dell'art. 32, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

6. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 5, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

7. Il rispetto dei vincoli di destinazione e di ogni altro obbligo discendente dalla presente normativa dovrà essere annualmente attestato dalle cooperative beneficiarie mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa entro il 28 febbraio di ogni anno».

**Art. 3.**

L'art. 5 del «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative» emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0301/Pres. del 18 agosto 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Concessione di garanzia*). — 1. Fin. Re. Co. concede garanzie a banche e intermediari finanziari con essa convenzionati in relazione a tutte le operazioni bancarie e finanziarie tipiche, accessorie ed occasionali a breve, medio e lungo termine a favore delle cooperative, in misura non superiore al 50% dell'ammontare di ciascuna operazione.

2. A fronte della garanzia i soggetti beneficiari versano ogni anno una commissione non inferiore allo 0,60% della garanzia concessa, calcolata su base annua.

3. Le garanzie su operazioni a breve termine non possono eccedere il 20% del totale delle garanzie rilasciate a valere sui fondi disciplinati dal presente Regolamento.»

**Art. 4.**

L'art. 6 del «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative» emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0301/Pres. del 18 agosto 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Finanziamento agevolato*) — 1. Fin. Re. Co. concede i seguenti incentivi:

a) finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati ad investimenti in beni materiali ed immateriali ed al consolidamento di debiti a breve termine;

b) finanziamenti destinati all'anticipazione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea dei soci;

c) finanziamenti sotto forma di prestiti partecipativi nell'ipotesi in cui Fin. Re. Co. sia socio della cooperativa destinataria dell'intervento.

2. La durata del finanziamento non può essere inferiore a diciotto mesi né superiore a dieci anni, oltre all'eventuale periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi.

3. I finanziamenti sono concessi a tasso fisso, ad eccezione dei prestiti partecipativi che saranno concessi secondo quanto disposto dall'art. 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il tasso a carico delle cooperative non può essere inferiore al 50% del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e recepito con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in vigore all'atto della stipula dell'operazione di finanziamento».

**Art. 5.**

1. L'art. 8 del «Regolamento per l'utilizzo da parte di Fin. Re. Co. dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative» emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0301/Pres. del 18 agosto 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Contributi per servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale*) — 1. Fin. Re. Co. concede incentivi per agevolare l'acquisizione da parte delle cooperative associate dei seguenti servizi, anche promossi direttamente dalla stessa Fin. Re. Co.:

a) consulenza e assistenza tecnica finalizzata alla crescita della qualità d'impresa e della competitività sul mercato;

b) aggiornamento e riqualificazione professionale degli amministratori, soci e dipendenti delle cooperative.

2. L'ammontare del contributo non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.»

TONDO

01R0699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
6 agosto 2001, n. 0292/Pres.

**Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), della legge regionale n. 56/1978. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, così come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22;

Visto l'elaborato quale parte integrante della deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 1993, n. 497, relativa a «Legge regionale n. 29/1992, art. 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Criteri applicabili nelle attività della direzione regionale dell'agricoltura»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2984 del 10 ottobre 1997, registrata alla Corte dei conti il 12 novembre 1997, al Registro 2, foglio 67, con la quale si è provveduto a sostituire il Capo III del Titolo IX dell'elaborato allegato alla predetta delibera n. 497/1993, fissando nuovi criteri per l'erogazione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo recate dall'art. 1 della precitata legge regionale n. 56/1978;

Vista altresì la deliberazione della giunta regionale n. 1862 del 5 giugno 1998, registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1998, al Registro 1, foglio 394, con la quale si è provveduto a modificare la predetta delibera n. 2984/1997;

Visto il proprio decreto n. 0228/Pres. del 5 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000, registro 1, foglio 30, con il quale è stato approvato il «Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56»;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento sopra menzionato, riproponendo in via permanente, quali criteri di finanziamento delle sovvenzioni previste dalla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale n. 56/1978, i parametri introdotti per l'anno 2000 - dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e lasciando altresì inalterati quelli già adottati per le sovvenzioni previste dalla lettera c) dell'art. 1 della ripetuta legge regionale n. 56/1978;

Ritenuta in particolare l'opportunità di riservare quote distinte dello stanziamento disponibile a favore delle sovvenzioni di cui rispettivamente alle lettere a) e c) dell'art. 1 della legge regionale n. 56/1978 e di ripartire altresì, nell'ambito del finanziamento richiesto ai sensi della lettera a) medesima, le quote di stanziamento da destinarsi rispettivamente a favore delle organizzazioni professionali agricole e a favore degli organismi che operano nel campo della cooperazione agricola;

Ritenuto altresì, allo scopo di una più organica e comprensibile lettura dei criteri di cui trattasi, che sia opportuno provvedere alla loro integrale riformulazione, mediante l'adozione di un nuovo testo regolamentare;

Ritenuto peraltro di non includere nella ridefinizione dei predetti criteri, come già avvenuto in occasione delle precedenti deliberazioni, la fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 1 della più volte citata legge regionale n. 56/1978, sia in quanto non sono mai pervenute richieste di finanziamento in merito, sia in quanto si tratta di iniziative di divulgazione e assistenza tecnica, materie attualmente riconducibili alle fattispecie di cui alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49;

Visto il «Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Italia (2000-2006)», approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1595 del 2 giugno 2000 in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, in base al quale, per la determinazione della P.L.V., si fa riferimento al volume di affari determinato ai fini I.V.A. maggiorato, qualora non già conteggiati, dei redditi complementari, degli aiuti agro-ambientali e agro-forestali e delle integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e in particolare gli articoli 12 e 30;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2341 del 13 luglio 2001;

Decreta:

È approvato il nuovo «Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56», di cui al testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 agosto 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, 14 settembre 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 43*

**Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56».**

Art. 1.

1. I richiedenti le sovvenzioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, così come modificato dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22, devono essere suddivisi nelle seguenti due categorie:

a) organismi che svolgono attività di sviluppo e di assistenza nei riguardi dei lavoratori agricoli, nonché organismi che curano lo sviluppo e l'assistenza nel campo della cooperazione agricola;

b) altri organismi, associazioni ed enti che richiedano sovvenzioni per attività gestionali o per specifici programmi rivolti all'agricoltura regionale.

2. Con la deliberazione della giunta regionale di assegnazione delle sovvenzioni o, in caso di delega ai sensi dell'art. 6, comma 1-*quater*, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificata dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nell'ambito del documento programmatico di cui all'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 18/1996, devono essere fissate le rispettive aliquote dello stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio da destinarsi a ognuna delle due categorie di cui al comma 1.

## Art. 2.

1. Con l'atto di cui all'art. 1, comma 2, devono essere fissate le aliquote dello stanziamento, riservato alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), da assegnarsi rispettivamente a favore delle organizzazioni professionali agricole (OO.PP.AA.) e a favore degli organismi che operano nel settore della cooperazione agricola.

## Art. 3.

1. Lo stanziamento destinato alle OO.PP.AA., deve essere ulteriormente ripartito, riservandone il 10% agli organismi operanti istituzionalmente a livello regionale e il 90% a quelli operanti a livello provinciale.

2. Per tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), l'80% dello stanziamento rispettivamente riservato deve essere suddiviso tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di imprese agricole, a ognuno di essi aderente, la cui Produzione Lorda Vendibile (P.L.V.) annua risulti superiore a 40 milioni di lire; il residuo 20% deve invece essere suddiviso tra i richiedenti medesimi in proporzione al numero di imprese agricole aderenti con P.L.V. uguale o inferiore a detto importo di lire 40 milioni. La sovvenzione totale da assegnare a ciascuna organizzazione od organismo richiedente deve risultare pertanto dalla somma dei due importi così ricavati.

3. Per la determinazione della P.L.V. si deve fare riferimento al volume di affari determinato ai fini I.V.A. maggiorato, qualora non già conteggiati, dei redditi complementari, degli aiuti agro-ambientali e agro-forestali e delle integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente.

4. Il numero di imprese agricole aderenti a ogni organizzazione professionale od organismo cooperativistico, suddiviso nei predetti due scaglioni di P.L.V. così come determinati ai sensi dei commi 2 e 3, deve essere all'uopo comunicato dai soggetti medesimi, mediante dichiarazione a firma del proprio legale rappresentante.

## Art. 4.

1. Per la concessione delle sovvenzioni ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), l'ammontare delle sovvenzioni medesime deve essere determinato in uguale misura percentuale rispetto alla spesa ammissibile, sia per quanto riguarda le spese gestionali che per i programmi specifici; detta percentuale non può comunque eccedere il 90% della spesa ammissibile stessa.

## Art. 5.

1. È ammessa la compensazione degli importi tra le ripartizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 qualora ricorrano condizioni di disponibilità di fondi all'interno delle ripartizioni medesime.

## Art. 6.

1. Ai fini di una valutazione complessiva, devono essere prese in considerazione le domande pervenute alla direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, a termini di legge.

## Art. 7.

1. Il regolamento approvato con il decreto del presidente della giunta regionale 5 luglio 2000, n. 0228/Pres., registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000, al registro n. 1, foglio n. 30, è abrogato.

TONDO

01R00708

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
8 agosto 2001, n. 0299/Pres.

**Legge regionale n. 4/2001, art. 7, commi 10 e 11. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge n. 196/1997 e ad associazioni per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2001)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2001)», con particolare riferimento all'art. 7, comma 10, in base al quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché ad associazioni, aventi sede legale in Regione e purché costituite entro il 31 dicembre 2000, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, con specifica priorità per gli interventi volti all'inserimento economico e sociale degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e dei loro discendenti;

Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»);

Ritenuto di dare attuazione al comma 11, art. 7, della citata legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il quale dispone che i criteri e le modalità di concessione dei contributi in oggetto sono stabiliti con regolamento;

Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2462 del 20 luglio 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 7, comma 10», nel testo allegato al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 11 settembre 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 363

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 7, comma 10.**

**Art. 1.**

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 7, comma 10.

**Art. 2.**

*Beneficiari*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1:

a) le società di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196;

b) le associazioni legalmente riconosciute, aventi nell'atto costitutivo e nello statuto lo scopo di favorire l'inserimento economico e sociale dei lavoratori.

2. Per accedere al contributo il beneficiario deve possedere, altresì, i seguenti requisiti:

a) avere sede legale, nonché sede effettiva della propria struttura decisionale ed organizzativa, nella regione Friuli-Venezia Giulia;

b) essere stato legalmente costituito entro il 31 dicembre 2000.

**Art. 3.**

*Contributo «de minimis»*

1. I contributi sono concessi secondo la regola del «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

**Art. 4.**

*Ammontare del contributo*

1. L'intensità del contributo è pari al 70% delle spese ammissibili, fatto salvo il rispetto del limite di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordati ad uno stesso soggetto non può superare 100.000 Euro in un periodo di tre anni.

3. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

**Art. 5.**

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a programmi d'interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia.

2. Sono in particolare ammissibili le spese concernenti:

a) la realizzazione di banche dati relative a lavoratori dei quali si vuole favorire l'inserimento economico e sociale;

b) la realizzazione di banche dati relative alle aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia interessate a dare occupazione ai lavoratori di cui alla lettera a);

c) l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori di cui alla lettera a);

d) le iniziative finalizzate alla ricerca ed alla selezione di lavoratori da occupare in aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia;

e) le iniziative di informazione ed orientamento dei lavoratori di cui alla lettera a).

**Art. 6.**

*Domande di contributo*

1. I soggetti interessati presentano domanda di contributo alla direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Alla domanda sono allegati:

a) relazione illustrativa del programma di intervento per il quale si chiede il contributo;

b) preventivo delle spese, con l'indicazione dei mezzi con i quali s'intende farvi fronte;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 7, comma 10 e dal presente regolamento;

d) eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti di priorità di cui all'art. 7.

**Art. 7.**

*Criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi nonché per la rendicontazione della spesa*

1. I contributi sono concessi con priorità ai soggetti che attuino i programmi d'interventi di cui all'art. 5, comma 1, favorendo l'inserimento economico e sociale degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e dei loro discendenti.

2. Il requisito di cui al comma 1 è dimostrato, ai fini del presente regolamento, dalla stipula di apposite convenzioni con le associazioni dei corregionali all'estero in cui sono determinate le modalità d'intervento e le iniziative idonee ad assicurare un trattamento di favore agli emigrati del Friuli-Venezia Giulia ed ai loro discendenti.

3. Fatto salvo il criterio di cui al comma 1, i contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. Il contributo è erogato a seguito della presentazione di una relazione illustrativa del programma d'interventi effettuato, nonché di copia non autenticata della documentazione di spesa, quietanzata ed annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta ai documenti in originale.

5. L'amministrazione regionale ha comunque facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione dei documenti originali di cui al comma 4.

6. A richiesta del beneficiario, il contributo può essere erogato in via anticipata nella misura massima del 70% dell'importo totale concesso, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

7. Qualora dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per un importo inferiore a quello ammesso a contributo, in sede di pagamento la quota di finanziamento è ridotta in relazione all'importo rendicontato.

**Art. 8.**

*Obblighi del beneficiario*

1. Eventuali modifiche del programma d'intervento ammesso a contributo devono essere richieste alla direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, e possono essere realizzate solo a seguito di autorizzazione da parte di quest'ultima.

**Art. 9.**

*Disciplina transitoria*

1. In sede di prima applicazione, i soggetti richiedenti presentano domanda alla direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, corredata dalla documentazione di cui all'art. 6.

2. La concessione e l'erogazione del contributo avvengono con le modalità di cui all'art. 7.

Visto: il presidente: TONDO

01R00709

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
8 agosto 2001, n. 0300/Pres.

**Regolamento per la rendicontazione della spesa sostenuta dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale per la realizzazione di interventi edilizi finanziati con incentivi erogati dalla regione con fondi propri. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 41, comma 1 della citata legge regionale n. 7/2000, per cui i beneficiari degli incentivi regionali devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa;

Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 41, il quale dispone che ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'amministrazione regionale con i propri fondi;

Vista la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 recante «Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica»;

Ravvisata la necessità di semplificare la rendicontazione della spesa sostenuta per gli interventi di edilizia sovvenzionata realizzati dalle A.T.E.R. con fondi regionali al fine di ridurre la quantità di documentazione cartacea che attualmente viene richiesta;

Vista la deliberazione giuntale n. 724 del 9 marzo 2001, registrata alla Corte dei conti in data 9 maggio 2001, registro n. 1, foglio n. 153, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione supplemento straordinario n. 11 del 6 luglio 2001, con la quale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 18/1996, sono stati definiti gli obiettivi ed i programmi della direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici da attuare per l'anno 2001;

Considerato che la citata deliberazione ha previsto la predisposizione di apposito regolamento contenente la disciplina della rendicontazione da parte delle A.T.E.R. dei contributi e finanziamenti gravanti sul bilancio regionale, in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e ritenuto di approvarlo;

Visto lo statuto regionale, come da ultimo modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2558 del 27 luglio 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la rendicontazione della spesa sostenuta dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale per la realizzazione di interventi edilizi finanziati con incentivi erogati dalla regione con fondi propri» nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 7 settembre 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 349

**Regolamento per la rendicontazione della spesa sostenuta dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale per la realizzazione di interventi edilizi finanziati con incentivi erogati dalla regione con fondi propri.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina la modalità di rendicontazione della spesa sostenuta dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) per la realizzazione di interventi edilizi finanziati con incentivi erogati dalla Regione con fondi propri.

Art. 2.

*Rendicontazione della spesa*

1. Documentazione da produrre per la rendicontazione di spese sostenute per acquisizioni di beni immobili:

a) copia conforme del contratto d'acquisto riportante gli estremi di registrazione o titolo equipollente.

2. Documentazione da produrre, entro 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati, per la rendicontazione di spese sostenute per interventi edilizi:

a) Per gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo di cui rispettivamente agli articoli 62, 63, 64, 65, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52:

1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato ed asseverata dal direttore dell'A.T.E.R. che attesti:

1.1 la regolarità dei rapporti tra l'A.T.E.R. e l'amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;

1.2 la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo regionale;

1.3 il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;

1.4 l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento.

2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, e copia della relativa approvazione.

b) Per gli interventi di manutenzione edilizia di cui all'articolo 68 della legge regionale n. 52/1991:

1) elenco delle fatture delle spese sostenute con contributo regionale riportante l'attestazione, resa dal Direttore dell'A.T.E.R., che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo.

3. Rimane facoltà della direzione regionale richiedere in qualsiasi momento la documentazione originale e disporre ispezioni.

Art. 3.

*Procedimenti in corso*

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Visto: il presidente: TONDO

01R00710

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 44/R.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 settembre 2001)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 40, comma 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana) e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla giunta regionale l'adozione di apposito regolamento di attuazione;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 900 del 6 agosto 2001 concernente «legge regionale n. 39/2000 legge forestale della Toscana. Approvazione regolamento di attuazione» con la quale è approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

Vista la decisione n. 11 del 31 agosto 2001 con la quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimità;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I  
NORME GENERALI

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 40 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominata «legge forestale», integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla stessa legge e disciplina le attività che interessano i boschi, l'area forestale ed i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

2. Il presente regolamento si applica a tutti i boschi, come definiti dall'art. 3 della legge forestale, ed ai terreni, anche non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico. Il presente regolamento si applica inoltre all'area forestale di cui all'art. 3, comma 9 della legge forestale limitatamente alle specifiche disposizioni previste nel regolamento stesso.

4. Il presente regolamento sostituisce integralmente le disposizioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle singole Province fino all'approvazione dei regolamenti forestali di cui all'art. 39 della legge forestale.

6. Sono fatte salve le eventuali disposizioni contenute nei piani e regolamenti delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette) ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Nonne sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), nonché le disposizioni in merito alla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica) e all'art. 15 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) e successive modifiche ed integrazioni.

7. Sono fatte salve le disposizioni vincolanti dei piani di bacino e di salvaguardia di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo).

8. Le procedure autorizzative previste dalla legge forestale e dal presente regolamento non si applicano alle attività svolte dall'autorità idraulica nell'area demaniale idrica.

9. Nei casi previsti dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale) le opere, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono soggette alla valutazione d'impatto ambientale secondo le procedure indicate dalla legge regionale n. 79/1998 stessa.

10. Sono fatte salve le procedure autorizzative in materia di vincolo idrogeologico previste dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo di residui recuperabili).

11. La realizzazione di opere o lavori previsti dal presente regolamento è soggetta alle disposizioni della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) nei casi da questa disciplinati.

Art. 2.

*Aree boscate*

1. Ai fini dell'individuazione delle aree assimilate a bosco, nelle formazioni arboree ed arbustive, costituite da vegetazione forestale di cui all'allegato A della legge forestale, in cui la componente arborea non raggiunga la densità o la copertura di cui all'art. 3, comma 1 della stessa legge, la copertura determinata dalla componente arborea si somma a quella della componente arbustiva al fine del raggiungimento della copertura minima del 40% di cui all'art. 3, comma 4 della suddetta legge.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge forestale, la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione (strade, ferrovie, ecc.) della larghezza di almeno 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri.

3. Ai fini delle esclusioni di cui all'art. 3, comma 5 della legge forestale si considerano:

a) «Parchi urbani»: le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) «Giardini»: aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e abbiano una superficie non superiore a 2000 metri quadrati;

3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali nettamente diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative;

c) «Orti botanici»: le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;

d) «Vivai»: le aree agricole destinate all'attività vivaistica;

e) «Impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioletti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche»: gli impianti per arboricoltura da legno costituiti con le procedure di cui all'art. 66, comma 3, della legge forestale nonché tutti gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo culturale. Sono compresi inoltre i noceti, ciliegeti, noccioletti e pioppeti di impianto artificiale ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di 15 anni;

f) «Formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a 15 anni»: le neoformazioni forestali in cui il periodo di tempo intercorso dall'abbandono della coltura agraria non è ritenuto sufficiente a consentire la creazione di un soprassuolo avente struttura, complessità biologica e stabilità caratteristici di un ecosistema forestale. Ai fini dell'esclusione, in carenza di prove documentali in grado di determinare il periodo di abbandono, si valuta lo stato di evoluzione della formazione forestale in rapporto alle caratteristiche di fertilità della stazione, allo sviluppo della componente arbustiva ed all'età e densità della componente arborea.

### Art. 3.

#### *Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni di taglio o di inizio lavori*

1. Per gli interventi di qualunque natura la cui esecuzione è soggetta ad autorizzazione o dichiarazione di inizio lavori in base alla legge forestale o al presente regolamento, i soggetti indicati all'art. 5 sono tenuti a presentare all'ente competente (provincia o enti di cui all'art. 68, comma 4 della legge forestale) la domanda di autorizzazione o la dichiarazione con le modalità stabilite dall'ente stesso. A tale scopo l'ente competente, al fine di favorire la presentazione delle domande, definisce nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento:

a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;

b) la modulistica nonché la documentazione da allegare, per le principali tipologie di opere e lavori previste dal presente regolamento, avendo a riferimento quanto indicato nell'allegato A.

2. Nei casi in cui è prevista la presentazione di piani o progetti di taglio, delle opere o dei lavori, gli elaborati devono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

3. Per le trasformazioni ed opere soggette anche ad autorizzazione paesaggistica o a provvedimento abilitativo ai sensi della normativa urbanistica, l'autorizzazione ai fini del presente regolamento è acquisita d'ufficio dal comune. In tali casi i soggetti di cui all'art. 5 presentano al comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione o di provvedimento abilitativo, la documentazione necessaria all'acquisizione, da parte del comune stesso, dell'autorizzazione dell'ente competente.

4. La procedura di cui al comma 3) non si applica quando l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico o quella di competenza comunale ai fini urbanistici o paesaggistici sono sostituite da dichiarazioni di inizio lavori. In tali casi le domande di autorizzazione o le dichiarazioni sono presentate distintamente al comune e all'ente competente secondo il presente regolamento nel rispetto delle rispettive regolamentazioni.

### Art. 4.

#### *Termini dei procedimenti amministrativi relativi a domande di autorizzazione o a dichiarazioni*

1. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta eccezione per quelli relativi ad interventi da realizzarsi nell'ambito dei parchi nazionali, regionali, provinciali e nelle riserve naturali, di cui all'art. 68 della legge forestale, per i quali i termini si conformano a quanto previsto dall'art. 13) della legge n. 394/1991.

2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo che entro tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego o di sospensione.

3. Le dichiarazioni di taglio o di inizio lavori previste dalla legge forestale o presente regolamento, di seguito chiamate dichiarazioni, sono presentate all'ente competente almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione l'ente competente comunica il divieto di dar corso agli interventi previsti nella dichiarazione nel caso che gli stessi non siano conformi a quanto stabilito dalla legge forestale o dal presente regolamento. Entro i suddetti venti giorni l'ente competente può dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.

4. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell'art. 42, comma 3 della legge forestale si concludono entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al comune; copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale. Ai fini del rispetto dei termini di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1999, il comune provvede ad inoltrare la domanda di autorizzazione entro sette giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione da parte dell'interessato.

5. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito dell'invio da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro venti giorni per le dichiarazioni, ed entro trenta giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità.

6. Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

7. L'approvazione dei piani di tagli, dei piani di coltura e dei piani di gestione, di cui, rispettivamente, agli articoli 48, 67 e 32 della legge forestale, è di competenza della provincia, che si esprime entro novanta giorni dall'avvio del procedimento. Nel caso di complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, l'approvazione dei suddetti piani è subordinata al nulla osta dell'ente parco o dell'organismo di gestione da rilasciarsi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/1991.

### Art. 5.

#### *Soggetti aventi titolo alla presentazione delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni*

1. In riferimento ai terreni oggetto dei lavori, le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere presentate dai seguenti soggetti:

a) il proprietario;

b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti consentiti dal titolo stesso;

c) il tecnico abilitato incaricato della progettazione o rilievo delle opere o della direzione dei lavori, purché lo stesso dichiari di agire su incarico del proprietario o possessore, di cui devono essere specificate le generalità.

2. Per i tagli boschivi le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere presentate anche dalle persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché venga allegata copia del contratto di compravendita o dichiarazione del proprietario del terreno che autorizzi il soggetto richiedente all'esecuzione del taglio.

3. In tutte le domande o dichiarazioni il richiedente deve dichiarare di avere titolo ad eseguire le opere o lavori oggetto delle stesse.

4. Nel caso di persone giuridiche, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

5. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.

#### Art. 6.

##### *Validità, revoca o sospensione delle autorizzazioni*

1. La validità temporale massima delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere, rilasciate anche per silenzio-assenso, è di 5 anni. Nell'atto autorizzativo può essere indicato un termine di validità inferiore.

2. Le autorizzazioni per le trasformazioni e le opere rilasciate ai Comuni ai sensi dell'art. 42, comma 3) della legge forestale hanno validità fino alla scadenza del corrispondente provvedimento abilitativo comunale e non possono essere superiori a 5 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.

3. Le autorizzazioni per tagli boschivi, comprese le eventuali opere connesse autorizzate contestualmente, hanno validità per l'anno silvano in corso e per i due anni silvani successivi. Per anno silvano si intende il periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno seguente. Nell'atto autorizzativo può essere indicato un termine di validità inferiore.

4. I lavori soggetti a dichiarazione devono essere eseguiti entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa, fatta eccezione per le dichiarazioni di taglio boschivo, la cui validità è limitata all'anno silvano cui la dichiarazione si riferisce ed a quello successivo.

5. La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere di cui al comma 1 può essere prorogata fino al raggiungimento del termine massimo di cinque anni, a seguito della presentazione di apposita e motivata istanza in bollo, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

6. La validità delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere di cui al comma 2 e delle dichiarazioni di cui al comma 4 non può essere oggetto di proroga ed alla scadenza delle stesse gli interessati devono procedere alla presentazione di nuova domanda di autorizzazione o dichiarazione.

7. In caso di mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate, fermi restando le sanzioni e gli obblighi previsti dalla vigente normativa.

Per quelle sospese possono essere impartite ulteriori prescrizioni. I provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione.

#### Art. 7.

##### *Varianti in corso d'opera*

1. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati devono acquisire specifica autorizzazione prima di porre in esecuzione le varianti stesse.

2. Nei casi in cui i lavori siano soggetti a dichiarazione, le varianti sono comunicate con nuova ed apposita dichiarazione in cui sono evidenziate le varianti stesse; dalla data di presentazione della dichiarazione di variante decorre il termine di venti giorni entro cui possono essere dettate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori. Decorso tale termine i lavori in variante possono essere iniziati.

#### Art. 8.

##### *Comunicazione di inizio lavori*

1. Con esclusione dei tagli boschivi e qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.

#### Art. 9.

##### *Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino*

1. A seguito di infrazioni alla legge forestale o al presente regolamento, a far data dalla notifica del sommario processo verbale con cui è contestata la violazione, è avviato d'ufficio il procedimento amministrativo ai fini dell'eventuale adozione delle prescrizioni, di cui all'art. 85 della legge forestale, per l'esecuzione dei lavori di ripristino, consolidamento od adeguamento dello stato dei luoghi. A tal fine l'organo accertatore, qualora ravvisi la necessità dell'esecuzione delle opere di ripristino, consolidamento od adeguamento dello stato dei luoghi, trasmette alla provincia, contestualmente alla notificazione, il sommario processo verbale e una relazione nella quale siano evidenziate le opere ritenute necessarie.

2. Il procedimento si conclude entro trecentosessantacinque giorni con provvedimento di intimazione della provincia al trasgressore per l'esecuzione dei lavori di ripristino e delle altre opere o lavori necessari ove sia accertata l'esigenza di ricostituire superfici boscate o di assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque. Può inoltre essere richiesta la preliminare presentazione di un progetto delle opere o dei lavori. Il provvedimento d'intimazione deve essere notificato anche al proprietario del terreno.

3. Per il mantenimento di trasformazioni o di opere realizzate in violazione della legge forestale o del presente regolamento, i soggetti indicati all'art. 5, comma 1 devono presentare domanda di autorizzazione in sanatoria entro novanta giorni dalla data di notifica del sommario processo verbale con cui è contestata la violazione. La domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 2.

4. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può avvenire solo nel caso in cui le opere o trasformazioni effettuate risultino autorizzabili in base alle disposizioni del presente regolamento e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo. Il rilascio della suddetta autorizzazione è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Il procedimento di sanatoria è sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

5. Resta fermo il potere di dettare prescrizioni per il ripristino dello stato dei luoghi, per il consolidamento o per l'adeguamento delle opere, anche prima dello scadere del termine di novanta giorni di cui al comma 3, ove ciò sia motivato dall'esigenza di assicurare la stabilità dei suoli o la regimazione delle acque.

6. In tutti i casi in cui i lavori imposti ai sensi dell'art. 85 della legge forestale non vengano eseguiti, ferme restando le sanzioni previste, si procede ai lavori di ripristino in danno del trasgressore ai sensi del comma 3 dello stesso art. 85.

#### Art. 10.

##### *Cauzioni a garanzia*

1. Nei casi previsti dalla legge forestale, i depositi cauzionali a garanzia sono costituiti mediante depositi o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti o mediante fidejussione bancaria o assicurativa vincolata a favore dell'ente competente ed estinguibili solo a seguito di specifica autorizzazione dell'ente stesso, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento che ne richiede la costituzione.

2. Nel caso di depositi a garanzia connessi all'esecuzione delle opere di rimboscamento, la cauzione a garanzia comprende, anche con separato deposito cauzionale, le spese per le cure colturali successive all'impianto, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni.

3. Il deposito cauzionale non è richiesto in caso d'interventi realizzati da Enti pubblici.

#### Art. 11.

##### *Regolamenti forestali provinciali*

1. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 40, comma 2 della legge forestale, costituiscono norme d'indirizzo e riferimento per la predisposizione dei regolamenti forestali provinciali, in particolare per quanto concerne le materie trattate e la suddivisione dell'articolo.

2. Le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle indicate nel comma 3, fatti salvi i termini e le disposizioni stabiliti per legge, possono essere integrate o modificate dai regolamenti provinciali, in particolare al fine di:

a) assicurare il raccordo operativo con gli altri strumenti di pianificazione e di disciplina generale quali:

1) piani di bacino e norme di salvaguardia predisposti ai sensi della legge n. 183/1989 e della legge regionale n. 91/1998 e successive modifiche e integrazioni;

2) piani territoriali di coordinamento provinciali predisposti ai sensi della legge regionale n. 5/1995 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche e integrazioni;

3) piani per attività estrattiva di cui alla legge regionale n. 78/1998;

4) piani e regolamenti dei parchi nazionali, regionali, provinciali e delle riserve naturali;

b) ampliare l'ambito delle misure di semplificazione mediante la previsione di ulteriori fatti- specie per le quali prevedere il silenzio-assenso o la dichiarazione in luogo dell'autorizzazione;

c) adeguare le norme tecniche alla realtà e alle esigenze specifiche del territorio.

3. Non sono derogabili dai regolamenti provinciali le norme riportate negli articoli di seguito indicati, fatto salvo quanto previsto al comma 4:

a) articoli da 1 a 13;

b) art. 15, limitatamente al comma 5;

c) articoli 16 e 17;

d) art. 21;

e) art. 22, limitatamente ai commi da 2 a 8;

f) art. 27;

g) art. 28, limitatamente al comma 3;

h) art. 29, limitatamente al comma 2;

i) art. 30;

j) art. 31, limitatamente ai commi 1, 2 e 3;

k) articoli da 38 a 53;

l) art. 57;

m) articoli da 61 a 64;

n) articoli da 69 a 73.

4. Le disposizioni del presente regolamento indicate nel comma 3 possono essere integrate o modificate dai regolamenti provinciali, previo parere favorevole della giunta regionale, per i motivi di cui al comma 2, lettere a) e b). Il suddetto parere è richiesto dalla provincia alla giunta regionale prima dell'adozione del regolamento forestale di cui all'art. 40, comma 3) della legge forestale.

5. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo, qualora abbiano per oggetto variazioni dei parametri numerici, non devono in ogni caso comportare scostamenti superiori al 25% in più o in meno rispetto a quelli contenuti nel presente regolamento.

## TITOLO II TUTELA DEI BOSCHI

### Capo I

#### DISCIPLINA DEI TAGLI BOSCHIVI

### Sezione I

#### NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

#### Art. 12.

##### Ambito di applicazione

1. La disciplina dei tagli boschivi comprende le norme relative all'esecuzione dei tagli ed alla pianificazione degli stessi, nonché le disposizioni relative alla rinnovazione, alla sostituzione di specie ed alla conversione dei boschi, in quanto strettamente connesse ai tagli boschivi stessi.

2. La disciplina di cui al presente capo si applica a tutti i tagli boschivi, con esclusione di quelli volti all'esecuzione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell'art. 42 della legge forestale.

#### Art. 13.

##### Procedure

1. L'attuazione di qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinato, è subordinata ad autorizzazione, fatti salvi i casi per i quali il presente regolamento prevede l'obbligo della presentazione di dichiarazione.

2. I tagli boschivi devono essere eseguiti in conformità alle norme tecniche contenute nel presente regolamento e a quelle eventualmente indicate nei rispettivi atti autorizzativi o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione.

3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 2, fatte salve specifiche disposizioni contenute nelle autorizzazioni, qualora la superficie da sottoporre a taglio boschivo non si presenti omogenea rispetto alla composizione specifica ed alle forme di governo e trattamento, si considerano le caratteristiche d'insieme del soprassuolo, eccetto che si possano individuare all'interno di detta superficie aree aventi caratteristiche omogenee, di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati.

4. I tagli dei boschi di alto fusto di cui alla sezione III sono soggetti ad autorizzazione fatta eccezione per i tagli di diradamento, eseguiti in conformità all'art. 31, e per i tagli compresi in piani di gestione o dei tagli, approvati ed in corso di validità, per i quali è richiesta la dichiarazione.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio l'ente competente può richiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

6. Al di fuori di quelli previsti nei piani dei tagli o di gestione approvati, i tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ettari e i tagli a raso di cui all'art. 38 sono autorizzati sulla base di un progetto di taglio, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate in sede di autorizzazione.

7. I tagli dei boschi cedui di cui alla sezione II sono soggetti a dichiarazione, fatti salvi i casi in cui, nel presente regolamento, sia espressamente richiesta l'autorizzazione.

8. Ai sensi dell'art. 48, commi 4 e 5 della legge forestale, a decorrere da un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento, l'attuazione di tagli boschivi in aziende che comprendono boschi di superficie complessiva superiore a 100 ettari è condizionata all'approvazione di un piano dei tagli redatto in conformità all'art. 46 del presente regolamento. Ai fini della determinazione della superficie di 100 ettari devono considerarsi i terreni boscati accorpatisi che sono nella disponibilità di persone fisiche o giuridiche, ricadenti nell'ambito di una provincia e di quelle limitrofe. L'accorpamento dei terreni boscati non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.

9. Nel periodo compreso tra la presentazione del piano dei tagli e la sua approvazione la provincia può autorizzare per la durata massima di un anno silvano l'attuazione di tagli boschivi nelle aziende interessate.

10. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione di foreste pubbliche o private, regolarmente approvati ed in corso di validità, è soggetta a dichiarazione.

11. Per tutta la durata delle operazioni di taglio, per i tagli soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di centimetri 40 per 50, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.

12. Non sono considerati tagli boschivi e pertanto sono liberamente esercitabili dagli aventi diritto, purché non comportino riduzione di superficie boscata, i seguenti interventi:

a) il taglio delle piante secche, diverte o stroncate;

b) il taglio del ceduo, in soprassuoli di età superiore al turno minimo previsto dall'art. 23 e inferiore a 36 anni, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto delle modalità esecutive indicate agli articoli 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28 e 29;

c) il taglio di diradamento delle fustaie, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalità esecutive indicate agli articoli 15, 16, 17 e 31.

13. I limiti di superficie di cui al comma 12 sono considerati per ogni proprietà e per anno silvano.

14. Fatta salva diversa indicazione, la misura del diametro delle piante in piedi si intende effettuata a 1,30 metri da terra.

#### Art. 14.

##### *Epoca del taglio*

1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno i tagli, le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei boschi di alto fusto e nelle fustaie transitorie, le operazioni colturali occorrenti per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto e il taglio nei cedui di faggio trattati a sterzo.

2. Al fine di consentire il migliore sviluppo della rinnovazione agamica, di evitarne il danneggiamento durante le operazioni di esbosco, nonché per garantire il mantenimento della vigoria delle ceppaie, il taglio dei cedui può essere effettuato nei seguenti periodi, di seguito denominati «stagioni silvane»:

a) dal 1° ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine inferiore a 400 metri nelle province di Grosseto e Livorno;

b) dal 1° ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle province di Grosseto e Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle altre province;

c) dal 15 settembre al 15 maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri.

3. L'ente competente, con specifico atto motivato, in relazione all'andamento climatico stagionale, può prorogare la data di termine del periodo di taglio per un massimo di quindici giorni.

4. Le limitazioni di cui al comma 2 non si applicano:

a) ai tagli di ricappatura o tramarratura nei boschi danneggiati da incendi, in cui si devono favorire interventi quanto più possibile tempestivi, al fine di favorire il ricaccio delle ceppaie danneggiate e di evitare danneggiamenti ai polloni di nuova emissione;

b) alle potature nonché ai tagli di manutenzione di cui alla sezione IV, fatti salvi gli specifici divieti indicati nella stessa sezione, con eccezione per gli interventi di urgenza;

c) ai boschi puri o a prevalenza di robinia, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto.

5. In relazione ai periodi riproduttivi della fauna e alla tutela degli habitat naturali e seminaturali, la provincia può disporre ulteriori limitazioni all'epoca del taglio, sia dei boschi cedui che di quelli di alto fusto, nell'ambito dell'attuazione delle forme di tutela previste dalla legge regionale n. 56/2000.

#### Art. 15.

##### *Tutela della biodiversità*

1. In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante delle seguenti specie minori, quando presenti in forma sporadica (meno di 20 piante ad ettaro per singola specie) e aventi diametro maggiore di 8 centimetri:

Acer sp. pl.	aceri
Cercis siliquastrum L.	albero di Giuda
Fraxinus excelsior L.	frassino maggiore
Laburnum anagyroides Medicus	maggiociondolo
Malus sp. pl.	melastrini
Prunus avium L.	ciliegio
Pyrus sp. pl.	perastrini
Quercus suber L.	sughera
Sorbus sp. pl.	sorbi
Tilia sp. pl.	tigli
Ulmus sp. pl.	olmi
e senza limitazione di diametro:	
Ilex quifolium L.	agrifoglio
Taxus baccata L.	tasso

2. È ammesso il moderato dirado selettivo dei soggetti di minore sviluppo e peggiore conformazione, entro un massimo di un terzo dei soggetti presenti, ove tali piante siano presenti in gruppi della stessa specie.

3. È ammesso il taglio di utilizzazione delle piante di cui al comma 1, previa specifica autorizzazione, per:

a) scadenti condizioni fitosanitarie;

b) motivi di ordine idrogeologico;

c) raggiunta maturità, previa verifica della presenza di rinnovazione;

d) altre motivazioni particolari, da valutare in sede di autorizzazione.

4. Qualora le piante delle specie di cui al comma 1 non siano presenti in forma sporadica (20 o più piante ad ettaro per singola specie) sono trattate con le modalità previste alle sezioni II e III al pari delle altre specie presenti.

5. In tutti i tagli deve essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito. Gli esemplari da rilasciare sono quelli di maggior diametro presenti sulla superficie interessata dal taglio.

6. L'ente competente può disporre deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 con specifica autorizzazione in casi particolari e su motivata richiesta.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano ai tagli a buche o a strisce di cui all'art. 34, ai tagli a raso delle fustaie di cui all'art. 38 e ai tagli di manutenzione di cui alla sezione IV.

#### Art. 16.

##### *Modalità di esecuzione del taglio*

1. In tutti i boschi, durante l'abbattimento devono essere evitati danni significativi al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.

2. È vietato il taglio cosiddetto «a saltamacchione» ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. È fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla ricappatura o tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti, fatti salvi i seguenti casi:

a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;

b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricine più intensive rispetto alle densità minime previste;

c) rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui.

3. Fatte salve diverse disposizioni, nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. È vietato intervenire sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui è consentito il taglio. Nel taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia. Il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello del ceduo.

4. Diverse modalità di taglio possono essere autorizzate o prescritte dall'ente competente in riferimento a particolari esigenze di conservazione o creazione di habitat per la fauna.

#### Art. 17.

##### *Allestimento ed esbosco dei prodotti, sgombero delle tagliate*

1. L'esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade, piste, teleferiche, condotte e canali di avvallamento.

2. Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei sono consentiti solo dal letto di caduta alla più vicina strada, pista, condotta o canale mentre è vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione, ed in particolare nelle superfici di bosco ceduo oggetto di taglio nelle tre stagioni silvane precedenti e nei boschi di alto fusto dove sia già insediata la rinnovazione di qualunque specie, salvo l'uso della viabilità che attraversi tali aree e specifiche prescrizioni che siano dettate sede di autorizzazione.

3. Al termine di ogni stagione silvana o, comunque, dei lavori di esbosco, la viabilità esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata

viabilità pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque.

4. Restano fermi gli eventuali obblighi di rinsaldamento o ripristino di cui all'art. 47.

5. Durante tutte le operazioni di allestimento e di esbosco devono essere evitati danni significativi alle ceppaie nonché alle piante e polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.

6. Non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio dei boschi cedui, gli assortimenti commerciabili devono essere asportati dalle tagliate od almeno concentrati negli eventuali spazi vuoti da ceppaie. Entro i successivi quarantacinque giorni l'esbosco può avvenire tramite teleferiche, canalette, condotte o animali da soma purché non vengano danneggiati i ricacci delle ceppaie. L'esbosco del materiale concentrato lungo le piste o strade d'esbosco deve avvenire entro il 30 settembre successivo alla chiusura del periodo di taglio, fatto salvo per quello concentrato in imposti permanenti per il quale non ci sono scadenze. Nelle fustaie e negli altri casi di cui all'art. 14, commi 1 e 4 le operazioni di esbosco devono compiersi non oltre l'anno salvano successivo a quello del taglio fatte salve disposizioni restrittive dettate dall'ente competente per motivi di prevenzione fitosanitaria.

7. Non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio dei boschi cedui, ed entro sessanta giorni dall'esecuzione del taglio per le fustaie, le ramaglie e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o, in alternativa, lasciati in posto a condizione che entro lo stesso termine:

a) siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare l'adesione al terreno stesso, o posti in cumuli o andane di ridotto volume e di altezza non superiore ad un metro;

b) siano collocati a distanza superiore a 20 metri da strade di uso pubblico, da ferrovie o da cesse, viali e fasce parafuoco.

c) non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o canali;

d) i cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica ove i residui della lavorazione possono essere sistemati a protezione delle ceppaie tagliate;

e) ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, ove possibile, nel taglio dei boschi cedui con rilascio di matricine e nel taglio delle fustaie di pino, i cumuli e le andane siano realizzati evitando il contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco.

8. L'ente competente, con specifico atto motivato, in relazione all'andamento climatico stagionale, può prorogare i termini dei commi 6 e 7 per un massimo di quindici giorni.

9. È vietato depositare, anche temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori, prodotti legnosi o residui di lavorazione all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti. Nel caso di tagli condotti all'interno degli alvei ai fini della manutenzione delle sezioni idrauliche, il materiale di risulta può essere accatastato per il tempo strettamente necessario al concentramento del materiale da evacuare o da distruggere mediante abbruciamento sul posto.

10. Ai sensi dell'art. 60, comma 3 della legge forestale, al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname le tagliate devono essere ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di taglio boschivo.

#### Art. 18.

##### *Potatura*

1. La potatura delle piante non è soggetta ad autorizzazione o dichiarazione purché effettuata senza danneggiare le piante e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma o finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione.

2. Sulle piante di conifere la potatura può essere effettuata non oltre la metà inferiore dell'altezza delle piante, fatta eccezione per:

a) le piante di cipresso nelle quali, fermo restando detto limite, la potatura è ammessa fino ad un'altezza massima di 2 metri;

b) le piante di pino domestico, sulle quali la potatura può essere effettuata nei due terzi inferiori del tronco.

La potatura è sempre liberamente esercitabile per:

a) la rimozione di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose, da piante poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura;

b) la rimozione di parti di piante attaccate da patogeni;

c) la raccolta di materiale di propagazione vegetativa in conformità ai disciplinari di gestione dei boschi, piante od arboreti iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.

4. La potatura deve essere effettuata rasente il colletto del ramo ed in modo da non danneggiare la cortecchia.

5. Per le specie soggette a particolari fitopatie, devono essere osservate le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando eventuali specifiche disposizioni in materia.

#### Art. 19.

##### *Conversione del bosco e sostituzione di specie*

1. È vietata la conversione in boschi cedui dei boschi d'alto fusto, comprese le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui, e dei boschi cedui composti in cedui semplici. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3.

2. È vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie. Sono fatte salve le deroghe di cui al comma 3.

3. La provincia può autorizzare le conversioni di forma di governo di cui al comma 1 e le sostituzioni di specie di cui al comma 2 per le seguenti motivazioni:

a) motivi di salvaguardia idrogeologica;

b) motivi di difesa fitosanitaria previa acquisizione di parere tecnico dell'ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana);

c) motivi di ricerca e sperimentazione previa acquisizione di parere dell'ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale).

4. Per i motivi di cui al comma 3, lettera b) la provincia, su parere o segnalazione dell'ARPAT, può imporre al proprietario le conversioni o sostituzioni di specie.

5. Le sostituzioni di specie sono consentite previa autorizzazione.

6. In occasione dei tagli di diradamento di fustaie di conifere di origine artificiale nonché di fustaie di pino marittimo o d'Aleppo è consentita, previa autorizzazione, la creazione di fasce o nuclei di latifoglie autoctone, da disporsi lungo la viabilità esistente o in altre aree appositamente individuate, al fine di creare nuclei di disseminazione per il graduale insediamento della rinnovazione di latifoglie, nonché per ridurre i rischi di propagazione del fuoco.

7. Nelle zone ad elevato rischio di incendi sono comunque consentiti, previa autorizzazione, la creazione di fasce di latifoglie autoctone nei boschi di conifere puri o misti, gli interventi volti alla introduzione di latifoglie autoctone nei soprassuoli puri od a prevalenza di conifere, gli interventi volti a favorire lo sviluppo delle latifoglie presenti nei boschi di conifere.

8. È liberamente effettuabile la sottopiantagione di latifoglie autoctone nei boschi di conifere, purché il materiale di propagazione sia conforme a quanto previsto al capo III della legge forestale.

9. Per tutti gli interventi di sostituzione di specie può essere autorizzato dall'ente competente l'impiego di materiale di propagazione prelevato nei boschi della stessa zona, purché il prelievo non incida negativamente sulla conservazione dei boschi stessi.

#### Art. 20.

##### *Carbonizzazione*

1. In occasione dell'esecuzione di tagli boschivi nei quali si prevede la carbonizzazione di tutto o parte del materiale legnoso o di risulta e qualora le aie carbonili esistenti non siano sufficienti e idonee allo svolgimento dell'operazione, possono essere realizzate, previa dichiarazione, nuove aie carbonili delle dimensioni massime di 150 metri quadrati attraverso il taglio della vegetazione presente e l'effettuazione di limitati movimenti di terreno. Le nuove aie devono essere realizzate con preferenza nei vuoti esistenti del bosco e, quando necessario per la pendenza e natura del terreno, stabilizzate con muri a secco, ciglioni inerbiti o palizzate in legno.

2. È liberamente esercitabile la manutenzione delle aie carbonilii esistenti effettuata attraverso:

- a) il taglio della vegetazione arborea e arbustiva invadente;
- b) gli interventi per la stabilizzazione delle scarpate.

3. L'esercizio dell'attività di carbonizzazione è disciplinato dalle norme di cui al capo II.

## Sezione II

### BOSCHI CEDUI

#### Art. 21.

##### *Ambito di applicazione delle norme e definizioni*

1. Sono soggetti alle norme relative ai boschi cedui quei boschi che, in occasione dell'ultimo taglio di utilizzazione, siano stati governati a ceduo, fatto salvo che siano compresi tra le fustaie definite all'art. 30. I boschi puri od a prevalenza di robinia, comprese le neoformazioni di origine agamica, devono considerarsi cedui per destinazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano:

a) «matricine» tutte le piante, nate da seme, di struttura e dimensioni potenzialmente idonee a svolgere le funzioni di produzione di seme e di copertura del terreno, nonché i polloni affrancati, indipendentemente dall'età e dallo sviluppo delle piante e dei polloni stessi. Per polloni affrancati devono considerarsi i polloni isolati, indipendentemente dal fatto che si possa o meno distinguere la ceppaia di origine. Nel caso in cui detti polloni siano posti su ceppaie ancora riconoscibili, essi debbono considerarsi affrancati anche qualora sulla stessa ceppaia siano presenti ricacci di modeste dimensioni ed aduggiati. Si considerano matricine i polloni rilasciati con funzione di matricina al precedente taglio. Tra le matricine si distinguono; sempre ai fini delle presenti norme:

1) quelle rilasciate (piante da seme o polloni) al precedente taglio, che presentano pertanto età superiore di uno o più turni rispetto ai polloni che costituiscono il ceduo;

2) quelle sviluppatasi (piante da seme o polloni affrancati) dopo l'ultimo taglio, dette «allievi», che presentano età uguale o leggermente inferiore a quella dei polloni che costituiscono il ceduo;

b) «boschi cedui composti o intensamente matricinati» quelli che, prendendo in considerazione le matricine rilasciate all'ultimo taglio, superano il valore di 220, calcolato come sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero di matricine ad ettaro rispettivamente per il coefficiente 1 per quelle rilasciate all'ultimo taglio e per il coefficiente 2 per quelle rilasciate ai tagli precedenti, fermo restando che, in ogni caso, l'area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70% della superficie;

c) «boschi cedui semplici» quelli che hanno una dotazione di matricine rilasciate all'ultimo taglio che non determini un valore superiore a 220, calcolato con i criteri indicati nella definizione dei boschi cedui composti o intensamente matricinati.

d) «boschi cedui invecchiati» i cedui semplici, composti o intensamente matricinati, in cui i polloni hanno età superiore a 36 anni;

e) «boschi cedui puri di una determinata specie» quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree, escluse le conifere, sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10%. Quando nella superficie oggetto di taglio sono chiaramente distinguibili soprassuoli a diversa composizione specifica, pura o mista, in ciascuno di essi si applicano le relative norme;

f) «boschi cedui misti a prevalenza di una o più specie» quelli in cui una o più specie rappresentano almeno il 70% delle specie forestali arboree, escluse le conifere;

g) «boschi cedui a sterzo» quelli in cui sulle singole ceppaie coesistono polloni di diversa età;

h) «boschi cedui coniferati» quelli in cui sono presenti conifere ma che non costituiscono fustaia su ceduo, come definita all'art. 30.

#### Art. 22.

##### *Estensione delle tagliate*

1. I tagli di boschi cedui devono essere condotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore a 20 ettari.

2. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di boschi cedui di estensione fino a 5 ettari, fatte salve le fattispecie previste dall'art. 27 e dall'art. 29, comma 2. Sono soggetti ad autorizzazione i tagli di boschi cedui di estensione superiore a 5 ettari.

3. Le tagliate di estensione superiore a 5 ettari sono autorizzate ove le caratteristiche del territorio e delle formazioni forestali facciano escludere danni di natura idrogeologica od ambientale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e da cui risultino, attraverso specifica valutazione, la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento e le prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, eventualmente adottate.

5. I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi di alto fusto e i tagli dei cedui a sterzo non sono soggetti ai limiti di estensione delle singole tagliate di cui ai commi 1 e 2.

6. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate di cui ai commi 1, 2 e 3), sono sommate all'area soggetta al taglio anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa che siano state oggetto di taglio nei 3 anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La continuità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.

7. Salvo i casi autorizzati dal comma 8, chiunque voglia eseguire il taglio deve verificare prima dell'inizio dei lavori l'esistenza delle condizioni di cui al comma 6 provvedendo, ove necessario, ad una congrua riduzione dell'estensione della nuova tagliata autorizzata od al rilascio di una o più fasce non tagliate della larghezza di almeno 100 metri sul confine delle tagliate esistenti e delle aree boscate contigue prive del soprassuolo.

8. Per l'interruzione della contiguità possono altresì, in sede di autorizzazione, essere individuate fasce boscate di forma non geometrica, dislocate in ragione della morfologia del territorio, delle infrastrutture presenti o dei confini di proprietà, e che abbiano superficie approssimativamente equivalente a quelle prescritte al comma 7; a tal fine può essere determinata una compensazione della superficie tra tagliate contigue entro un massimo del 20% della superficie massima ammissibile.

#### Art. 23.

##### *Turni*

1. I boschi cedui puri non possono essere oggetto di taglio prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:

- a) anni 8 per robinia, ontano, salice, nocciolo e pioppo;
- b) anni 10 per castagno;
- c) anni 18 per le specie quercine e per il carpino;
- d) anni 24 per il faggio.

2. I boschi cedui misti non possono essere oggetto di taglio prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente età minima:

- a) anni 8 per i cedui misti con prevalenza di robinia, salice, ontano, nocciolo e pioppo;
- b) anni 10 per i cedui misti con prevalenza di castagno;
- c) anni 18 per i cedui misti con prevalenza di specie quercine e/o di carpino e/o di castagno;
- d) anni 18 per il forteto;
- e) anni 24 per i cedui misti con prevalenza di faggio.

3. Nei cedui trattati a sterzo il taglio è consentito quando i polloni di maggiore diametro abbiano raggiunto l'età di 24 anni nel faggio e di 18 anni nelle altre specie.

#### Art. 24.

##### *Tagli di utilizzazione dei cedui semplici*

1. Nei tagli di utilizzazione dei cedui semplici devono essere rilasciate almeno 60 matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio.

2. Le matricine sono scelte prioritariamente tra i soggetti di specie quercine, privilegiando le piante di farnia, rovere, sughera, faggio e castagno. Almeno per il 50% del numero minimo indicato nel presente

regolamento sono scelte tra le matricine rilasciate al taglio precedente, fatto salvo il taglio dei soggetti secchi e di quelli danneggiati od affetti da fitopatie. Le ulteriori matricine necessarie a raggiungere la densità minima sono scelte tra le piante di migliore conformazione nate da seme od i polloni di migliore sviluppo e stato fitosanitario appartenenti alle specie sopra indicate o, in mancanza di queste alle altre specie arboree od arboreescenti costituenti il soprassuolo.

3. Nei boschi puri o misti a prevalenza di castagno, fatto salvo il rilascio di tutte le eventuali matricine di specie quercine e di faggio presenti fino al raggiungimento del limite minimo complessivo di 60 per ettaro, è ammessa una densità minima di 30 matricine di castagno per ettaro.

4. Nei boschi cedui puri o misti a prevalenza di robinia, ontano, salice, nocciolo e pioppo non è richiesto il rilascio di matricine di dette specie ma devono essere preservate dal taglio, entro i limiti di cui al comma 3, tutte le eventuali matricine di specie quercine, faggio e castagno, fatti salvi i soggetti secchi o gravemente danneggiati od affetti da fitopatie.

#### Art. 25.

##### *Taglio dei boschi cedui semplici trattati a sterzo*

1. Nei cedui semplici trattati a sterzo devono essere rilasciate almeno 40 matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio e scelte con le modalità indicate all'art. 24.

2. Nei cedui semplici trattati a sterzo possono essere tagliati i polloni che appartengono alla classe di età più avanzata, purché abbiano raggiunto l'età del turno, rilasciando i rimanenti, fatto salvo un moderato diradamento selettivo con criterio colturale e l'eliminazione dei polloni secchi, gravemente danneggiati o deperienti. Nei cedui puri o misti di faggio possono essere trattate a raso le ceppaie di altre specie purché i polloni abbiano raggiunto l'età del turno.

3. Tra un taglio ed il successivo deve intercorrere un periodo minimo pari ad un terzo del turno di cui all'art. 23.

#### Art. 26.

##### *Taglio dei boschi cedui composti o intensamente matricinati*

1. Nei cedui composti si applicano le norme relative ai cedui semplici delle stesse specie, fatto salvo che la densità minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno 160 per ettaro. La scelta delle matricine deve essere effettuata con gli stessi criteri indicati per i cedui semplici, almeno 80 delle matricine rilasciate devono essere di classe di età uguale o superiore a due turni, assicurando la distribuzione tra tutte le classi di età esistenti (possibilmente 50 di due turni e 30 di tre o più turni).

#### Art. 27.

##### *Taglio dei boschi cedui invecchiati*

1. Il taglio dei boschi cedui invecchiati che abbiano superato l'età di 36 anni è soggetto ad autorizzazione, con esclusione dei tagli di utilizzazione dei boschi cedui semplici di età fino a 50 anni, puri o misti a prevalenza di castagno, carpino o robinia, e dei tagli di avviamento ad alto fusto eseguibili previa dichiarazione e con le norme tecniche di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 29.

2. I boschi cedui che abbiano superato l'età di 50 anni sono soggetti all'avviamento all'alto fusto. È tuttavia ammesso, previa autorizzazione, il taglio di ceduzione quando le caratteristiche del soprassuolo e della stazione non sono ritenute idonee al taglio di avviamento ad alto fusto, ed in particolare quando:

a) si tratta di boschi puri o misti a prevalenza di carpino, castagno, robinia, ontano, salice o nocciolo;

b) si tratta di boschi misti di specie quercine, carpino e/o castagno o di forteti in cui le specie quercine rappresentano meno del 50% del soprassuolo;

c) le condizioni stazionali non consentono o sconsigliano il governo ad alto fusto. In particolare il taglio di ceduzione è autorizzato nei seguenti casi:

1) quando le condizioni di scarso sviluppo del soprassuolo testimoniano la scarsa fertilità della stazione o la presenza di fattori stazionali limitanti;

2) quando il ceduo appare la forma di governo più idonea a garantire la stabilità idrogeologica;

3) quando sono evidenti danni da gelicidio.

3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e da cui risultino, attraverso specifica valutazione, la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento e le prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, eventualmente adottate. Per gli interventi di cui al comma 2 il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.

#### Art. 28.

##### *Taglio dei boschi cedui coniferati*

1. I boschi ceduti coniferati sono soggetti alle stesse norme dei corrispondenti cedui non coniferati, fatte salve le seguenti norme tecniche relative alle piante di conifere:

a) le conifere sono escluse dal conteggio delle matricine;

b) le piante di conifere isolate devono essere rilasciate, fatti salvi:

1) i soggetti secchi, divelti, stroncati, gravemente danneggiati o inclinati;

2) i soggetti deperienti o affetti da evidenti fitopatie;

3) le piante di conifere che ostacolano lo sviluppo delle matricine di latifoglie, escluso pino domestico, abete rosso, abete bianco, duglasia e cipresso;

4) le piante che hanno raggiunto l'età del turno previsto all'art. 32 o il diametro di 40 centimetri, delle quali è consentito il taglio fino a un massimo di 10 per ettaro;

5) le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, di diametro superiore a 10 centimetri, delle quali è consentito il taglio delle piante isolate fino ad un massimo di 40 per ettaro;

c) nei gruppi di conifere possono essere effettuati tagli di sfollo o diradamento tendenti a rilasciare le piante di maggior diametro, di miglior sviluppo e conformazione, fino a un massimo del 40% dei soggetti presenti;

d) la rinnovazione e le giovani piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, con diametro fino a 10 centimetri, possono essere oggetto di taglio al fine di contenere la diffusione di dette specie;

e) in tutti i casi previsti alle lettere b) e d) deve essere curata la sostituzione delle piante di conifere tagliate attraverso il rilascio di idonei polloni o matricine di latifoglie o, in alternativa, attraverso la rinnovazione di conifere, con preferenza per il pino domestico, l'abete bianco, l'abete rosso e il cipresso.

2. Il taglio delle conifere deve essere attuato contemporaneamente a quello del ceduo.

3. Interventi sulle piante di conifere a carattere più intensivo rispetto ai criteri di cui al comma 1, volti alla sostituzione delle conifere stesse con latifoglie, sono consentiti previa autorizzazione.

#### Art. 29.

##### *Tagli di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui*

1. In tutti i boschi cedui che abbiano superato l'età del turno minimo è consentito, previa dichiarazione, il taglio di avviamento ad alto fusto attuato secondo le seguenti norme tecniche:

a) non può essere tagliato un numero di matricine superiori ad un terzo di quelle esistenti con priorità per i soggetti deperienti;

b) per ogni ceppaia deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Nel caso di ceppaie con più di tre polloni deve essere rilasciato un secondo pollone;

c) per le eventuali piante di conifere valgono le disposizioni di cui all'art. 28.

2. L'adozione di norme tecniche diverse da quelle indicate nel comma 1 è soggetta ad autorizzazione, che può essere acquisita per silenzio-assenso decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate le tecniche d'intervento atte ad assicurare lo sviluppo successivo della fustaia.

3. Nei cedui, in particolare in quelli di castagno, in scadenti condizioni fitosanitarie può essere vietato il taglio di avviamento ad alto fusto o possono essere prescritti interventi di ricostituzione o rinfoltimento. Il taglio di avviamento ad alto fusto può essere altresì vietato nei cedui posti su terreni in forte pendenza, ove siano temibili alte percentuali di sradicamento delle piante di alto fusto.

*Sezione III*  
FUSTAIE

Art. 30.  
*Norme generali*

1. Sono soggetti alle norme della presente sezione i seguenti boschi:

a) tutti i boschi i cui soprassuoli sono di origine gamica, comprese le neoformazioni forestali composte di specie arborea, con esclusione della robinia e delle neoformazioni di cui all'art. 3, comma 4 della legge forestale;

b) i boschi costituiti da fustaie transitorie originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui;

c) le fustaie su ceduo, cioè i boschi in cui le chiome delle matricine, di qualunque età od origine, sommate alle chiome delle conifere eventualmente presenti, hanno un'area di insidenza superiore al 70%.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano:

a) «Boschi coetanei», quelli il cui soprassuolo è costituito da piante della stessa età; sono assimilati ai boschi coetanei i soprassuoli coetaneiformi, cioè quelli che, pur costituiti da piante di diversa età, hanno struttura e differenziazione diametrica tipica dei boschi coetanei;

b) «Boschi disetanei», quelli il cui soprassuolo è costituito da piante di età e sviluppo diversi, distribuite per pedale od a gruppi. Sono assimilati ai boschi disetanei i boschi con soprassuolo irregolare, cioè non decisamente coetaneo né disetaneo, e comunque tutti quelli non classificabili come coetanei o coetaneiformi;

c) «Boschi puri» di una determinata specie, quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10% della copertura. Quando nella superficie oggetto di taglio sono chiaramente distinguibili soprassuoli a diversa composizione specifica, in ciascuno di essi si applicano le relative norme;

d) «Boschi a prevalenza di una o più specie», quelli in cui dette specie determinano almeno il 70% della copertura.

Art. 31.

*Tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee*

1. Sono consentiti, previa dichiarazione, i tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee o coetaneiformi a densità colma attuati nei limiti ed in conformità alle norme tecniche di cui al presente articolo. Si intendono a densità colma i boschi in cui sia stato raggiunto il contatto delle chiome.

2. Sono soggetti ad autorizzazione:

a) i tagli di diradamento o di sfollo d'intensità maggiore o con modalità diverse dalle norme tecniche indicate nei commi successivi purché siano finalizzati a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità;

b) i diradamenti nelle fustaie a densità non colma;

c) i diradamenti nelle fustaie di conifere miste a più del 25% di latifoglie, nonché nelle fustaie di faggio miste a più del 25% di conifere, fatta eccezione per i boschi in cui detta mescolanza sia per gruppi ben distinti, di superficie superiore a 2.000 metri quadrati, che sono in tal caso esclusi dall'intervento o assoggettati alle specifiche norme.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate le tecniche d'intervento, idonee a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità.

4. È consentita l'esecuzione di tagli di sfollo in boschi a densità colma di età inferiore a 15 anni purché non venga asportato più di un terzo delle piante presenti. Tra un taglio e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a 5 anni.

5. I tagli di diradamento sono effettuati in soprassuoli di età uguale o superiore a 15 anni. Tra un taglio di diradamento e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a 7 anni.

6. È consentita l'esecuzione di tagli di diradamento che comportino l'asportazione:

a) di un massimo di un terzo delle piante vive presenti per le fustaie di douglasia, di pini (tutte le specie) e di abete rosso;

b) di un massimo di un quarto delle piante vive presenti per le fustaie di altre specie.

7. I tagli di diradamento devono rilasciare le piante di maggior diametro, di migliore sviluppo e conformazione candidate a costituire la fustaia matura e devono essere condotti in modo da determinare una copertura residua di almeno il 75%, quanto più possibile uniforme e senza creare rilevanti chiarie. In tutti le fustaie le piante presenti sui margini del bosco (confine con aree non boscate) possono essere tagliate entro la percentuale massima di un quarto.

8. Limitatamente al primo taglio di diradamento, nelle fustaie a densità colma di douglasia, di pini (tutte le specie) e di abete rosso che non hanno superato l'età di 30 anni, che derivano da rimboscimento con impianto a file ed in cui tali file risultano ancora facilmente individuabili, è ammessa l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico che comportino al massimo in alternativa:

a) l'eliminazione di una fila su tre;

b) l'eliminazione di una fila su cinque effettuando sulle file residue un diradamento dal basso che asporti un massimo del 25% delle piante residue.

9. Nelle fustaie di conifere, in cui le stesse costituiscono almeno il 90% della copertura, devono essere escluse dal taglio le piante di latifoglie. In tale caso possono altresì essere utilizzate le piante di conifere che compromettono lo sviluppo di latifoglie candidate a costituire la fustaia matura. È ammesso il diradamento dei polloni sulle singole ceppaie.

10. In tutte le fustaie devono essere escluse dal taglio le specie secondarie o sporadiche di cui all'art. 15 con i criteri indicati nell'articolo stesso. Nei tagli di sfollo e diradamento è ammesso il taglio delle piante secche, divelte o stroncate.

11. Sulle piante, o polloni, rilasciate al taglio di diradamento, sono ammessi solo i tagli di potatura e di rimonda che si rendano necessari a seguito di eventuali stroncature, ferme restando le cautele da adottarsi in base alle norme generali.

Art. 32.

*Turni delle fustaie coetanee*

1. Per le fustaie coetanee pure o a prevalenza delle specie sotto elencate i turni minimi sono fissati alle seguenti età, da considerarsi medie nel caso di soprassuoli coetaneiformi:

a) anni 20 per le fustaie di ontano, salice o pioppo;

b) anni 40 per le fustaie di pino marittimo, insigne, strobo, excelso;

c) anni 40 per le fustaie di castagno;

d) anni 50 per le fustaie di pino d'Aleppo, nero e laricio;

e) anni 50 per le fustaie di douglasia;

f) anni 50 per le fustaie di chamaecyparis e di cipressi americani;

g) anni 60 per le fustaie di aceri e frassini;

h) anni 70 per le fustaie di abete bianco o rosso;

i) anni 70 per le fustaie di pino silvestre;

j) anni 70 per le fustaie di cedro;

k) anni 80 per le fustaie di pino domestico e di cipresso;

l) anni 80 per le fustaie di cerro;

m) anni 90 per le fustaie di altre querce e di faggio.

2. Nelle fustaie di transizione, originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui, possono essere autorizzati turni inferiori ove le condizioni di invecchiamento del soprassuolo di origine agamica rendano opportuno un anticipo della fase di rinnovazione.

3. Per le specie non indicate e per le formazioni miste il turno è fissato caso per caso in sede di autorizzazione.

Art. 33.

*Trattamento delle fustaie coetanee a tagli successivi*

1. Nelle fustaie coetanee è adottato, salvo diversa indicazione in sede di autorizzazione, il trattamento a tagli successivi, al fine di garantire la graduale sostituzione del soprassuolo maturo con la rinnovazione.

2. Il taglio di sementazione può essere eseguito al raggiungimento dell'età media fissata dal turno minimo. Tale taglio è attuato con criteri selettivi, rilasciando i migliori soggetti per sviluppo della chioma e portamento, e con intensità stabilita in riferimento alle specie presenti e alle caratteristiche del soprassuolo.

3. Nei soprassuoli eccessivamente densi per la mancata attuazione di diradamenti nelle fasi giovanili, il taglio di sementazione è preceduto da un taglio di preparazione (o di diradamento) atto a favorire il migliore sviluppo delle chiome dei soggetti tra cui devono essere reclutate le piante portaseme con il successivo taglio di sementazione. Tale taglio è assimilato agli altri tagli di diradamento e può essere effettuato anche prima dell'età del turno minimo.

4. Il periodo di rinnovazione (periodo intercorrente tra il taglio di sementazione ed il taglio finale di sgombro) è fissato tra 10 e 30 anni a seconda della composizione del soprassuolo e dell'andamento della rinnovazione ed in tale periodo possono essere autorizzati un massimo di due tagli secondari atti a favorire lo sviluppo o l'ulteriore insediamento della rinnovazione.

5. Nei casi in cui sia prevedibile uno scarso insediamento della rinnovazione naturale l'utilizzazione a tagli successivi deve essere attuata preferibilmente secondo le tecniche a strisce o a gruppi o ad orli, a partire dalle aree ove si sia già insediata rinnovazione, o ove sussistano le condizioni più idonee al suo insediamento.

6. In ogni caso, quando a seguito del taglio di sementazione e del successivo primo taglio secondario la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento.

7. In tutti i casi il taglio di sgombro può essere attuato solo quando la rinnovazione è stabilmente insediata e sufficientemente sviluppata.

8. Quando, a seguito del taglio di sgombro, si siano determinati danni alla rinnovazione sottostante, si deve procedere al rimboschimento delle buche o strisce create.

9. L'esecuzione dei tagli di sementazione e di sgombro è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

Art. 34.

*Trattamento delle fustaie coetanee con tagli a buche o strisce*

1. Nelle fustaie di conifere di origine artificiale è ammesso il trattamento con tagli a buche o strisce al fine di ottenere, con la rinnovazione naturale od artificiale, il mantenimento del soprassuolo.

2. I tagli di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore ad un ettaro e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare continuità tra le tagliate prima di 5 anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme previste dall'art. 22, comma 8.

3. Nei casi in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, nonché quando a seguito del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento.

4. L'attuazione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta a preventiva costituzione di deposito cauzionale nelle forme previste dall'art. 10.

Art. 35.

*Tagli per la trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo*

1. Nelle fustaie coetanee di qualunque specie sono ammessi i tagli volti alla trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo con l'obiettivo, a lungo termine, di ottenere fustaie miste disetanee, favorendo la rinnovazione naturale ed aumentando la stabilità fisica e biologica del soprassuolo.

2. Tale trasformazione deve essere effettuata con tagli di selezione, da attuarsi a distanza di almeno 10 anni, favorendo la differenziazione della struttura verticale mediante:

a) la permanenza di piante di grosse dimensioni fino a che non divengano deperienti;

b) lo sviluppo della rinnovazione naturale presente, liberando la stessa dalla vegetazione infestante, dalle piante del piano intermedio e dai soggetti dominanti deperienti.

3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

Art. 36.

*Trattamento delle fustaie disetanee*

1. Nelle fustaie disetanee ed in quelle irregolari è ammesso esclusivamente il taglio saltuario attuato con periodo di curazione non inferiore a 10 anni.

2. Il taglio deve regolare la densità del soprassuolo intervenendo proporzionalmente nelle varie classi diametriche senza alterare la composizione specifica del bosco, fatta salva la riduzione della componente di conifere quando ciò sia funzionale alla riduzione del rischio di incendio od all'aumento della mescolanza di specie.

3. Il taglio deve essere eseguito rilasciando i soggetti di migliore portamento e stato fitosanitario, favorendo lo sviluppo della rinnovazione naturale presente ed intervenendo sulle piante mature o stramature solo dove la loro eliminazione non comporti pregiudizio alla normale densità del bosco e dove sia assicurata la sostituzione dei soggetti asportati con altre piante di sicuro avvenire.

4. Nell'esecuzione del taglio deve essere posta la massima attenzione al fine di contenere i danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco, anche adottando tecniche per la caduta controllata dei soggetti di maggiore dimensioni.

5. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

Art. 37.

*Trattamento delle fustaie su ceduo*

1. Per il trattamento delle fustaie su ceduo si adotta, di norma, il trattamento previsto per le fustaie disetanee od irregolari, utilizzando anche i polloni di migliore sviluppo per sostituire i soggetti deperienti, stramaturi o le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero o laricio o le conifere esotiche, nonché per rendere uniforme la densità della componente di alto fusto.

2. Subordinatamente alle esigenze di trattamento della componente di alto fusto, di cui al comma 1, può essere autorizzata la ceduzione dei polloni che abbiano età compresa tra quella del turno minimo e 36 anni. Oltre la suddetta età è, di norma, autorizzabile la ceduzione dei polloni di castagno e di carpino mentre sulle ceppaie delle altre specie principali deve essere rilasciato il pollone di migliore sviluppo su quelle con due polloni ed almeno un secondo pollone su quelle con tre o più polloni. Le eventuali piante o polloni di robinia sono trattati in modo da limitare la diffusione di questa specie.

3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.

## Art. 38.

*Tagli a raso di fustaie*

1. Ai sensi delle presenti norme, s'intende per taglio a raso di fustaia un taglio di superficie uguale o superiore ad un ettaro che comporta il taglio dell'intero soprassuolo presente.

2. I tagli a raso sono consentiti nelle fustaie coetanee di origine artificiale purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) siano previsti da piani di gestione, da piani di taglio o di assestamento regolarmente approvati;

b) siano effettuati ai fini della difesa fitosanitaria o siano motivati dalle caratteristiche di instabilità e senescenza del soprassuolo associate ad assenza di rinnovazione naturale e alla prevedibile assenza della stessa a seguito dell'esecuzione di tagli successivi;

c) siano motivati da interesse pubblico e in particolare da finalità paesaggistiche quando il taglio a raso costituisce l'unico intervento selvicolturale di utilizzazione idoneo a mantenere una determinata tipologia di fustaia di particolare rilevanza storica, ambientale e paesaggistica.

3. I tagli a raso delle fustaie devono avere estensione non superiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare continuità tra le tagliate prima di 5 anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme previste dall'art. 22, comma 8.

4. L'esecuzione dei tagli a raso delle fustaie è soggetta ad autorizzazione, previa presentazione di progetto di taglio nel caso di tagliate non previste da piani di gestione o di taglio, ed è condizionata, anche mediante costituzione obbligatoria di deposito cauzionale, alla rinnovazione artificiale del soprassuolo da eseguire entro l'anno silvano successivo a quello del taglio.

*Sezione IV*

## TAGLI DI MANUTENZIONE

## Art. 39.

*Norme generali*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definiscono tagli di manutenzione i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche (naturali ed artificiali).

2. I tagli di manutenzione eseguiti in conformità agli articoli 40, 41, 42 e 43 sono soggetti a dichiarazione. I tagli di manutenzione effettuati con modalità diverse sono soggetti ad autorizzazione. I movimenti di terreno e l'estirpazione di ceppaie e arbusti sono soggetti alle norme di cui al titolo IV.

3. I tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche, qualora effettuati dall'Autorità idraulica, sono immediatamente eseguibili e non soggetti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e alle norme tecniche di cui all'art. 43.

4. Nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuità dei servizi oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumità, i lavori possono essere immediatamente eseguiti da parte degli Enti pubblici competenti o delle società concessionarie o di gestione, previa comunicazione dei motivi e della localizzazione degli stessi ed entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio.

5. I tagli di manutenzione che interessano solo vegetazione arbustiva sono liberamente esercitabili purché eseguiti in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

6. Per le modalità di taglio, allestimento, esbosco e sgombro della tagliata si applicano le norme indicate agli articoli 16 e 17.

## Art. 40.

*Tagli nelle aree di pertinenza di elettrodotti*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:

a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts): una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 9 metri per lato;

b) per le linee ad alta o media tensione: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 6 metri per lato;

c) per le linee in cavo isolato: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 1,5 metri per lato.

2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta e media tensione è consentito il taglio degli arbusti e del bosco ceduo che abbia raggiunto l'età del turno minimo, senza obbligo del rilascio di matricine. È inoltre consentito il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di 5 metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei 2 anni successivi anche in deroga alle norme relative ai turni minimi.

3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere sui conduttori.

4. Il taglio di manutenzione può essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota; sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza.

## Art. 41.

*Tagli nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico*

1. Si considera area di pertinenza di altre reti di servizio pubblico (telefoniche, metanodotti, funivie, ecc.) una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato.

2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.

3. Il taglio di manutenzione può essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota; sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza.

## Art. 42.

*Tagli nelle pertinenze della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti*

1. Nelle pertinenze della viabilità è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità.

2. Restano ferme anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal Codice della strada.

3. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali ferma restando l'osservanza anche delle norme di cui al decreto al Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

4. I tagli di manutenzione di cui al comma 1 sono attuati durante tutto l'anno ed in deroga ai turni minimi previsti dal presente regolamento.

## Art. 43.

*Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche*

1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese spondali, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.

2. Negli alvei artificiali ed in quelli naturali, con riferimento al livello di massima piena, è consentito il taglio della vegetazione arbustiva, dei polloni delle ceppaie governate a ceduo e delle piante di robinia nonché di tutte le piante crollate, inclinate o che possano costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica interessata.

3. I tagli di manutenzione di cui ai commi 1 e 2 sono attuati durante tutto l'anno ed in deroga ai turni minimi previsti dal presente regolamento.

4. Al di fuori dell'alveo di massima piena, è consentito il taglio in conformità alle relative norme del presente regolamento, fatto salvo solo il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e, previa autorizzazione, il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare frammenti o sradicamenti di piante lungo le sponde.

## Sezione V

## PIANIFICAZIONE DEI TAGLI

## Art. 44.

*Determinazione delle superfici territoriali ammesse annualmente al taglio*

1. La provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, determina per ogni bacino o sottobacino idrografico la superficie massima che nei dodici mesi successivi al 1° settembre (anno silvano) può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo.

2. Al fine di determinare le caratteristiche dei boschi la provincia si avvale dei dati dell'inventario forestale regionale. Possono essere presi a riferimento altri rilievi del patrimonio forestale qualora questi ultimi riportino dati di maggior dettaglio. In particolare i rilievi effettuati per la redazione del piano territoriale di coordinamento costituiscono, di norma, riferimento per la valutazione delle caratteristiche ambientali ed idrogeologiche del territorio nonché delle caratteristiche dei boschi quando i rilievi abbiano sufficiente approfondimento.

3. I tagli soggetti alla presente disciplina di limitazione delle superfici annualmente oggetto di taglio sono i tagli a raso, anche con rilascio di matricine, dei boschi cedui e i tagli delle fustaie di cui agli articoli 34 e 38.

4. La superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non può essere maggiore della somma dei rapporti tra superficie e turno minimo previsto per i vari tipi di boschi:

$$[(\text{Superficie B1}/\text{TurnoB1})+(\text{SuperficieB2}/\text{TurnoB2})+\dots+(\text{SuperficieBn}/\text{TurnoBn})].$$

5. La determinazione dei rapporti di cui al comma 4, è effettuata sulla base del livello di dettaglio delle conoscenze disponibili, di cui al comma 2. Se non sono disponibili dati di maggior dettaglio possono essere distinti semplicemente boschi cedui e fustaie, adottando turni medi determinati sulla base delle specie prevalenti.

6. Nelle aree ove sono individuati particolari rischi di erosione superficiale o particolari esigenze di regimazione delle acque, la provincia può ridurre la superficie massima ammissibile al taglio per limitare la scopertura del suolo nei bacini o sottobacini interessati o per tutelare aree o formazioni forestali di particolare interesse ambientale.

7. Per ogni anno silvano la provincia, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle dichiarazioni e delle richieste di autorizzazioni di taglio, deve detrarre dalla superficie massima di cui al comma 4, le superfici da sottoporre a taglio previste per l'anno stesso dai piani di gestione o dai piani di taglio precedentemente approvati e deve tener conto della data di presentazione delle dichiarazioni o richieste di autorizzazioni.

8. Per le autorizzazioni o dichiarazioni con validità per più anni silvani, la superficie autorizzata è computata per intero nell'anno silvano d'inizio validità.

9. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

10. Restano salve, anche in eccedenza ai limiti fissati, le autorizzazioni già rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 45.

*Piani dei tagli*

1. Ai fini dell'esecuzione di tagli boschivi possono essere sottoposti all'approvazione della provincia piani pluriennali dei tagli della durata minima di 5 anni e massima di 10 anni.

2. I piani dei tagli sono redatti nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge forestale e delle finalità dell'art. 2 della stessa legge. I piani di taglio, ai fini della regolamentazione dei tagli, assumono la valenza di piani di assestamento.

3. I piani dei tagli devono contenere l'individuazione, su carta topografica della scala minima 1:25.000 e su carta catastale, delle superfici boschive aziendali complessive ed oggetto del piano e limitatamente alle superfici oggetto di taglio nel periodo di validità del piano:

a) la suddivisione planimetrica delle superfici boschive oggetto del piano, distinte, secondo la tipologia forestale della Regione Toscana, in particelle di caratteristiche omogenee per composizione, classi cronologiche e forma di governo dei boschi con eventuale ulteriore suddivisione in funzione delle caratteristiche stazionali;

b) la descrizione generale e particellare relativa alle caratteristiche stazionali e delle superfici boscate oggetto del piano. Per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa alla composizione, età, sviluppo, stato di conservazione e massa legnosa dei soprassuoli, mentre per i boschi di alto fusto devono essere indicati anche i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, entrambi riferiti all'attualità ed all'anno di taglio (prima e dopo l'intervento);

c) il piano dei tagli da eseguire, con individuazione planimetrica delle aree interessate in ogni anno di validità del piano e descrizione delle modalità di taglio e di esbosco, nonché quelle di rinnovazione;

d) il rilievo della viabilità presente e progettazione di massima degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e nuova realizzazione della viabilità e delle altre opere connesse ai tagli di cui alla sezione IV, in rapporto ai tagli previsti.

4. Le disposizioni contenute nei piani dei tagli approvati prevalgono sulle norme del presente regolamento, con eccezione per le epoche di taglio ed i turni minimi.

5. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani approvati è soggetta a dichiarazione ai sensi dell'art. 47, comma 7, della legge forestale.

6. Nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il piano dei tagli per ciascuna annualità è consentito l'accorpamento delle superfici di taglio previste in due annualità diverse purché non siano superati i limiti d'estensione dei tagli disposti dall'art. 22, comma 1, e dall'art. 38, comma 3.

7. L'attuazione degli interventi di manutenzione, di ripristino e di nuova realizzazione di viabilità e delle altre opere connesse ai tagli, programmati nei piani dei tagli, è soggetta a specifica autorizzazione nei casi previsti dal presente regolamento.

8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche ai piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge forestale e ai piani di coltura di cui all'art. 67 della stessa legge.

## Sezione VI

## OPERE CONNESSE AL TAGLIO DEI BOSCHI

## Art. 46.

*Opere permanenti*

1. Si definiscono permanenti le opere, destinate ad uso continuativo o ricorrente, per l'accesso al bosco e per le attività selvicolturali ed aziendali in genere. In particolare sono considerate permanenti le seguenti opere:

a) «Strada forestale»: strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali, anche pesanti ove lo consentano le dimensioni, per il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico. Si tratta di norma di strade a fondo migliorato, la cui carreggiata ha dimensioni da 3 a 5 metri, oltre alle banchine, e che in genere sono dotate di opere permanenti per la regimazione delle acque (fossa laterale, pozzetti e attraversamenti). Possono essere dotate di piazzole di scambio, utilizzate anche come imposti per il legname;

b) «Pista forestale»: strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada. Si distingue dalle vere e proprie strade per la minore larghezza, di norma inferiore a 4 metri, e per la discontinuità o assenza di vere e proprie opere permanenti di regimazione delle acque, affidata per lo più a sciacqui trasversali nei tratti in maggiore pendenza;

c) «Imposti o piazzali permanenti»: aree permanentemente prive di vegetazione forestale destinate ad accogliere il legname pronto per la vendita o per il carico su camion oppure destinate allo stazionamento di macchine ed attrezzi da impiegare nell'attività selvicolturale.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto esecutivo e valutazione del rapporto tra l'entità del tracciato previsto e la superficie boscata servita, anche in riferimento alla viabilità già esistente.

3. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è consentita nel rispetto delle disposizioni degli strumenti per il governo del territorio di cui al capo III del titolo II della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) ed è soggetta alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 52/1999.

## Art. 47.

*Opere temporanee*

1. Si definiscono temporanee le opere il cui impiego è limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco. In particolare si considerano temporanee le seguenti opere:

a) «Pista temporanea di esbosco»: tracciato per il transito dei mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l'esbosco del legname. Si può trattare di tracciati esistenti, in quanto già utilizzati al precedente taglio e nel frattempo rinsaldatisi, con o senza il reinsediamento naturale di vegetazione forestale, oppure di nuovi tracciati che comportano limitati movimenti e modificazioni del terreno, con larghezza massima di 3 metri con tolleranza massima, in caso di curve, del 20%, e altezza delle scarpate non superiore ad un metro;

b) «Imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname»: aree destinate all'accumulo in cataste del legname derivante dal taglio del bosco, poste in genere a lato delle strade o piste forestali. Può trattarsi di imposti o piazzali esistenti o di nuova realizzazione purché di superficie limitata e con scarpate non superiori ad un metro;

c) «Condotte, canali temporanei e linee di esbosco»: interruzioni della vegetazione forestale, attuate senza movimenti di terreno e senza estirpazione di ceppaie, al fine di esboscare il legname con trattore, teleferiche, gru a cavo o altri mezzi.

2. L'apertura di nuove piste temporanee di cui al comma 1, lettera a) è soggetta ad autorizzazione.

3. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di cui al comma 1, lettera b), che comporta movimenti di terra è soggetta ad autorizzazione.

4. Alla domanda di autorizzazione è allegata cartografia con l'indicazione del tracciato o dell'area, riscontrabili sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.

5. La riapertura delle piste esistenti è soggetta alle norme relative alle manutenzioni di cui all'art. 49.

6. Al termine del taglio e delle operazioni ad esso connesse, le piste devono essere ripristinate in modo da garantirne il rapido rinsaldamento, mediante lo sbarramento al transito, il livellamento superficiale, la regolazione delle acque di scorrimento ed il trattenimento del terreno e, qualora necessario, anche con la messa in opera di traverse in legno nei tratti in maggiore pendenza, e la ricopertura con strame organico (fogliame e ramaglia di varia pezzatura posta a diretto contatto con il terreno). L'ente competente può prescrivere che al termine dei lavori siano eseguite ulteriori opere quando ciò sia necessario al suddetto ripristino o se ritiene che le piste non siano più idonee o compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area considerata.

7. Non è soggetto ad autorizzazione il transito di mezzi meccanici nella superficie delle tagliate per il taglio e l'esbosco.

8. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, di cui al comma 1, lettere b) e c), che comporta unicamente il taglio della vegetazione esistente, non costituisce realizzazione di opera ed è soggetta ad autorizzazione o dichiarazione a seconda della natura del taglio a cui l'intervento è connesso. In tutti i casi si applicano le disposizioni del comma 5. Alla domanda di autorizzazione o alla dichiarazione deve essere allegata carta topografica con indicazione dei tracciati previsti e delle relative ampiezze. Nel caso di linee d'esbosco che si prevede vengano utilizzate per il transito di trattori e nel caso di imposti o piazzali temporanei, l'indicazione del tracciato o dell'area deve essere riscontrabile sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.

9. Qualora l'avvallamento o il trascinarsi del legname o il transito di mezzi meccanici abbiano determinato la scopertura del suolo, devono essere attuati interventi di ripristino al termine delle operazioni di esbosco con le modalità di cui al comma 5. Inoltre può essere richiesto in sede di autorizzazione il rimboschimento, per tracciati di larghezza superiore a 5 metri, qualora non sia prevedibile la chiusura della vegetazione in tempi brevi e quando ciò sia motivato da esigenze di tutela idrogeologica (pendenza, erodibilità dei suoli, difficoltà di rinnovazione del soprassuolo).

## Art. 48.

*Sentieri o mulattiere*

1. Si definiscono «sentieri» o «mulattiere» le vie di accesso al bosco destinate al transito di persone a piedi, a cavallo o con bestiame da soma aventi una larghezza massima di 1,50 metri.

2. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere aventi le caratteristiche di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione se effettuata operando limitati movimenti di terra senza l'ausilio di mezzi meccanici ed impiegando materiali quali legname e pietre per il consolidamento dei tratti in maggiore pendenza e per la delimitazione del tracciato. Alla dichiarazione deve essere allegata cartografia con l'indicazione del tracciato di massima.

3. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere che comportano movimenti di terreno non limitati, effettuati con mezzi meccanici, o l'estirpazione di piante o ceppaie arboree è soggetta al regime autorizzativo delle piste forestali di cui all'art. 46.

## Art. 49.

*Manutenzione delle opere*

1. Nelle strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti è liberamente esercitabile la manutenzione ordinaria che non comporta modificazioni delle dimensioni delle opere o la risagomatura andante delle scarpate. In particolare sono consentiti il livellamento del piano viario o del piazzale, il ricarico con inerti, la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e il ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino dei tombini e degli attraversamenti esistenti, la rimozione del materiale franato dalle scarpate, la risagomatura localizzata delle scarpate e il loro rinsaldamento con graticciate o viminate, il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea, il taglio delle piante stradicane o pericolanti. Nei sentieri e mulattiere è consentita la manutenzione del fondo e delle scarpate destinata a consolidare e rendere agibile il tracciato esistente.

2. Sono soggetti a dichiarazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

a) realizzazione di tombini e di attraversamenti nelle strade e piste permanenti, a condizione che gli scavi siano immediatamente ricolmati. Gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi

o fossati devono prevedere adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione (opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame);

b) risagomatura delle scarpate nelle strade e piste permanenti, a condizione che non sia allargata la sede stradale e che i lavori siano destinati al rinsaldamento delle scarpate stesse o alla realizzazione di opere per la regimazione delle acque (realizzazione di fossata a lato della sede stradale e altre opere similari);

c) interventi per l'utilizzazione delle piste temporanee di esbosco e degli imposti temporanei esistenti, consistenti nel taglio, senza estirpazione, della vegetazione arbustiva e di quella arborea insediatisi successivamente al precedente taglio boschivo.

3. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento funzionale o di allargamento della viabilità o degli imposti non compresi tra le opere e lavori indicati al comma 2 sono soggetti ad autorizzazione.

4. Nell'ambito dei lavori consentiti od autorizzati non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa (entro il 20% della larghezza esistente) connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione, purché non vengano riprofilate le scarpate od eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.

5. La realizzazione dei lavori di cui al presente articolo è soggetta alle norme della legge regionale n. 52/1999 nei casi da questa disciplinati.

#### Capo II

##### DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

#### Art. 50.

##### *Prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi*

1. La prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi è disciplinata dall'art. 76 della legge forestale e dalle norme del piano operativo AIB di cui all'art. 74 della stessa legge.

#### Capo III

##### DIFESA FITOSANITARIA, RICOSTITUZIONE BOSCHIVA E BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI

#### Art. 51.

##### *Prevenzione e lotta ai parassiti animali e vegetali delle piante forestali*

1. I proprietari ed i possessori di piante forestali, di cui all'allegato «A» della legge forestale, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla provincia della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e dei danni fitosanitari d'altra origine. La provincia ne informa l'ARPAT, che provvede ad indicare le norme e i metodi di lotta.

2. I proprietari e i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, colpite da insetti fitofagi, parassiti fungini o da altre fitopatie, sono tenuti ad eseguire a proprie cure e spese gli interventi fitosanitari prescritti dalla provincia. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, la provincia provvede agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.

3. Allo scopo di preservare i boschi dalla diffusione di pericolosi fitofagi o funghi patogeni può essere autorizzato, in qualsiasi epoca dell'anno, il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, anche al di fuori del bosco.

4. Possono altresì essere autorizzati o prescritti l'abbruciamento del materiale di risulta, da effettuarsi nel rispetto delle norme relative alla prevenzione degli incendi boschivi, la scortecciatura delle piante sul letto di caduta, nonché ogni altro mezzo utile a prevenire i danni derivanti dalla diffusione di organismi nocivi di natura animale o vegetale.

5. È vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa* (acervi), in qualsiasi stagione, anche quando appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche

o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o nei periodi freddi. È altresì vietata la distruzione, raccolta e asportazione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi (operaie, regine, maschi o larve, così dette «uova di formiche»).

6. Per quanto concerne gli interventi di lotta obbligatoria disposti in base alla normativa vigente, il taglio delle piante nei boschi e delle piante forestali sottoposte alla disciplina di cui al titolo III deve essere effettuato quando sia stata ufficialmente accertata la presenza del parassita di quarantena secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal servizio fitosanitario regionale dell'ARPAT.

7. Salvo diversa prescrizione stabilita nei decreti di lotta obbligatoria e nelle circolari applicative, gli interventi di cui al comma 6, possono essere effettuati previa presentazione di dichiarazione di taglio all'ente competente.

8. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutte le aree forestali, così come definite dall'art. 3, comma 9, della legge forestale.

#### Art. 52.

##### *Ricostituzione dei boschi degradati danneggiati o distrutti*

1. Quando, a seguito di invasione di parassiti o di altri fatti dannosi, si verifica la distruzione totale o parziale di boschi, o rimangono spazi vuoti ove la vegetazione non si rinnova spontaneamente, o nei boschi molto radi o estremamente deteriorati, il proprietario e il possessore sono tenuti a gestire il bosco secondo criteri che consentano la ricostituzione e il miglioramento dello stesso.

2. Per i fini di cui al comma 1 può essere richiesto al proprietario o al possessore del bosco la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalità previste dall'art. 67 della legge forestale, in cui siano previsti gli interventi e le modalità di utilizzazione del bosco stesso.

3. Nei boschi di cui al comma 1, l'ente competente può dettare prescrizioni integrative alle domande di autorizzazione o alle dichiarazioni, necessarie alla tutela del bosco.

4. A seguito di eventi di carattere eccezionale che hanno provocato la distruzione totale o parziale di boschi, l'ente competente può dettare specifiche norme per l'esecuzione dei tagli o di altri interventi culturali nei boschi danneggiati anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, nonché sospendere ogni forma di utilizzazione tramite diniego alle domande di autorizzazione o divieto di dar corso agli interventi soggetti a dichiarazione.

#### Art. 53.

##### *Boschi in situazioni speciali*

1. I boschi in situazioni speciali di cui all'art. 52 della legge forestale sono soggetti a particolari norme di tutela, specificate negli elenchi di cui al comma 2 dello stesso art. 52, in considerazione delle specifiche funzioni del bosco e delle condizioni fisico-ambientali del territorio e del soprassuolo.

2. Le norme di tutela per i boschi in situazioni speciali sono specificate dagli elenchi di cui all'art. 52, comma 2, della legge forestale e riguardano in particolare:

a) le forme di governo e trattamento dei boschi, privilegiando quelle che determinano la minore scopertura del terreno e sono volte a formare soprassuoli ecologicamente più stabili anche mediante l'introduzione di specie autoctone o definitive e con la distaneizzazione del soprassuolo;

b) i turni cui assoggettare il soprassuolo, che possono essere anche diversi da quelli indicati dal presente regolamento ove sia necessario alla stabilità dei terreni;

c) le modalità di esbosco, favorendo quelle che non richiedano l'apertura di nuova viabilità e la riduzione di quella esistente;

d) le modalità di pascolamento, riducendo i carichi di bestiame da immettere al pascolo o inibendo lo stesso, ove necessario;

e) le modalità per il taglio di cespugli e arbusti per la tutela di peculiarità floristiche e faunistiche;

f) la salvaguardia di particolarità floristiche o di specifici habitat naturali attraverso limitazioni al taglio o alla realizzazione di opere e movimenti di terra.

*Capo IV*CASTAGNETI DA FRUTTO, SUGHERETE, ARBORICOLTURA DA LEGNO  
E PRODOTTI FORESTALI NON LEGNOSI

## Art. 54.

*Castagneti da frutto*

1. Costituisce castagneto da frutto qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a 40 piante di castagno da frutto per ettaro.

2. Non sono soggette alle norme dei castagneti da frutto ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di castagno, pur derivanti dall'abbandono colturale di castagneti da frutto, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a 500 fusti o polloni ad ettaro.

3. La formazione di castagneti da frutto da boschi puri o misti di castagno attualmente destinati alla produzione legnosa è soggetta ad autorizzazione.

4. Nei castagneti da frutto è liberamente esercitabile:

- a) la capitozzatura delle piante vecchie ed adulte per rinvigorisce la chioma e delle piante giovani, per prepararle all'innesto;
- b) l'esecuzione d'innesti;
- c) la potatura di produzione e di ringiovanimento;
- d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;

e) la formazione e il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;

f) il taglio della vegetazione arbustiva invadente, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne.

5. Nei castagneti da frutto è consentita previa dichiarazione:

a) la sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non più produttive;

b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di castagno in sostituzione.

6. Nei casi indicati al comma 5 è consentita, previa dichiarazione, l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, purché le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.

7. L'esercizio della coltura agraria nei castagneti e il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive sono soggetti ad autorizzazione. E altresì soggetta ad autorizzazione la riconversione alla produzione legnosa dei castagneti da frutto.

## Art. 55.

*Sugherete*

1. Costituisce sughereta qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densità non inferiore a 40 piante di sughera per ettaro.

2. Non sono soggette alle norme delle sugherete ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di sughera, pur derivanti dall'abbandono colturale di sugherete, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a 500 fusti o polloni ad ettaro.

3. La formazione di sugherete da boschi puri o misti di sughere attualmente destinati alla produzione legnosa è soggetta ad autorizzazione.

4. L'estrazione del sughero, dalle piante di sughera ovunque radicate, deve avvenire in conformità a quanto prescritto dall'art. 53 della legge forestale.

5. Nelle sugherete è liberamente esercitabile il taglio della vegetazione arbustiva invadente.

6. Nelle sugherete è consentito, previa dichiarazione:

a) la sostituzione di piante di sughera morte o non più produttive;

b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di sughera in sostituzione.

7. Nei casi indicati al comma 6 è consentita, previa dichiarazione, l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, purché le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.

8. Il taglio delle sughere e l'esercizio delle colture agrarie nelle sugherete sono soggetti ad autorizzazione.

## Art. 56.

*Impianti per arboricoltura da legno*

1. Chi intende realizzare o espiantare un impianto di arboricoltura da legno deve darne comunicazione alla provincia prima dell'inizio dei lavori. Qualora l'espianto preveda l'estirpazione di piante o ceppaie in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico si applica altresì quanto previsto dall'art. 63, comma 4.

2. Per la gestione degli impianti di cui al comma 1 può essere richiesta la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalità previste dall'art. 67 della legge forestale.

3. Agli impianti di cui al comma 1 si applicano le norme relative alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e quelle relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.

## Art. 57.

*Raccolta prodotti secondari del bosco*

1. La raccolta dei prodotti secondari del bosco è disciplinata dall'art. 63 della legge forestale e dalle successive disposizioni attuative della giunta regionale.

## TITOLO III

TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESSE NEI  
BOSCHI E DELLE AREE DI EFFETTIVA PRODUZIONE  
DI TARTUFI.*Capo I*

## TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESSE NEI BOSCHI

## Art. 58.

*Ambito di applicazione*

1. Le norme del presente capo si applicano esclusivamente ai terreni non boscati ricadenti nelle zone agricole, cioè nelle zone omogenee che nei vigenti strumenti urbanistici sono classificate come zone «E» ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o equivalenti, ancorché situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove siano presenti le seguenti piante o formazioni forestali:

a) piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure:

1) diametro maggiore di 40 centimetri per:	
Quercus sp. pl.	Querce
Fagus sylvatica L.	Faggio
Acer sp. pl.	Aceri
Tilia sp. pl.	Tigli
Ulmus sp. pl.	Olmi
Fraxinus excelsior L.	Frassino maggiore
Pinus Pinea L.	Pino domestico
Castanea sativa Mill.	Castagno

2) diametro maggiore di 30 centimetri per:  
Cupressus sempervirens L.      Cipresso

3) diametro maggiore di 10 centimetri per:  
Taxus Baccata L.      Tasso

b) siepi o filari di larghezza inferiore a 20 metri e di lunghezza superiore a 50 metri costituiti dalle specie indicate nell'allegato «A» della legge forestale;

c) altre formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'art. 3) della legge forestale, specificamente individuate dalla provincia per tipologia o localizzazione.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano nelle aree indicate dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale.

#### Art. 59.

##### *Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi*

1. Il taglio delle piante di cui all'art. 58, comma 1, lettera a) è vietato. È tuttavia consentito, previa autorizzazione, il taglio delle piante deperienti o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o la stabilità di costruzioni o manufatti, o per motivi fitosanitari, per interventi di miglioramento fondiario, per motivi d'interesse generale o per importanti motivi di conduzione aziendale da valutarsi in sede di autorizzazione.

2. Le siepi e i filari, di cui all'art. 58, comma 1, lettera b), e le altre formazioni forestali eventualmente individuate dalla provincia, possono essere oggetto di taglio della vegetazione purché il taglio stesso non comporti riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale. La riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale è soggetta ad autorizzazione dell'ente competente che valuti la compatibilità ambientale e, nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, la compatibilità idrogeologica dell'intervento stesso. È comunque soggetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo il taglio di piante aventi le caratteristiche di cui all'art. 58, comma 1, lettera a).

3. Alle piante e alle formazioni di cui al presente capo si applicano le norme relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.

#### Capo II

##### AREE DI EFFETTIVA PRODUZIONE DEI TARTUFI

#### Art. 60.

##### *Aree di effettiva produzione di tartufi*

1. Per aree di effettiva produzione di tartufi si intendono quelle individuate come tali negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) e successive modifiche e integrazioni.

2. Al fine di tutelare la produzione di tartufi e la vegetazione arborea e arbustiva simbiote nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al comma 1, si applicano le seguenti norme aggiuntive:

a) il limite diametrico di cui all'art. 58, comma 1, lettera a) è fissato in 25 centimetri per le seguenti specie:

Quercus sp. pl.	Querce
Populus alba	Pioppo bianco

b) fatti salvi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell'art. 66 della legge forestale, sono consentite nuove piantagioni di essenze arboree unicamente delle seguenti specie:

Quercus sp. pl.	Querce
Ostrya carpinifolia Scop.	Carpino nero
Carpinus betulus L.	Carpino bianco
Corylus avellana L.	Nocciolo
Salix alba L.	Salice bianco
Salix caprea L.	Salicene
Tilia platyphyllos Scop.	Tiglio
Tilia cordata Miller.	Tiglio selvatico
Populus alba L.	Pioppo bianco
Populus nigra L.	Pioppo nero
Pinus pinea L.	Pino domestico

c) non sono consentite lavorazioni del terreno di profondità superiore a 30 centimetri nell'area d'insidenza della chioma di piante arboree eventualmente presenti.

3. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, vangatura, zappature, ecc.) a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 4 metri dal bordo superiore di sponde o dalla base di argini di fiumi o torrenti. Sono fatte salve le norme di polizia idraulica.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle aree indicate dall'art. 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale.

#### TITOLO IV

##### NORME PER I TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

#### Capo I

##### NORME GENERALI

#### Art. 61.

##### *Ambito di applicazione*

1. Le norme relative ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi degli articoli 37 e 38 della legge forestale si applicano in tutti i terreni boscati e non boscati.

2. Le norme relative alla tutela della vegetazione arborea ed arbustiva si riferiscono alla vegetazione forestale definita ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge forestale.

#### Capo II

##### TUTELA DELLA VEGETAZIONE, DEI PASCOLI E DEI TERRENI AGRARI

#### Art. 62.

##### *Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli*

1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli è consentito a condizione che nei boschi non siano danneggiate le piante arboree, compresa la rinnovazione delle stesse.

2. L'estirpazione degli arbusti e dei cespugli è vietata, nei boschi, nei pascoli e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno cinque anni, salvo che la stessa si renda necessaria per:

a) la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terreno autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale o del presente regolamento;

b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica. Per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali l'estirpazione è consentita solo per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo autorizzati o consentiti;

c) la raccolta del ciocco d'erica previa autorizzazione rilasciata dall'ente competente.

3. Sono vietati il taglio o l'estirpazione di arbusti o cespugli finalizzati alla raccolta dei prodotti di cui all'art. 63 della legge forestale.

#### Art. 63.

##### *Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree*

1. Nei boschi e nei terreni vincolati è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi della legge forestale e del presente regolamento.

2. Nei boschi in situazione speciale di cui all'art. 52 della legge forestale lo sradicamento di piante o ceppaie morte è soggetto ad autorizzazione.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, l'estirpazione delle ceppaie secche è consentita a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone.

4. Negli impianti per arboricoltura da legno l'estirpazione di piante o ceppaie vive o morte è consentita previa dichiarazione. Entro i successivi venti giorni possono essere prescritte le modalità ed i lavori necessari a garantire la stabilità dei suoli e la corretta regimazione delle acque.

#### Art. 64.

##### *Asportazione di humus, terreno, cotico erboso e raccolta di foglie*

1. Nei boschi è vietata l'asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la copertura del terreno (foglie, humus, terriccio organico, cotico erboso), fatti salvi modesti prelievi che la provincia può autorizzare in stazioni fertili e l'asportazione connessa agli interventi colturali nei castagneti da frutto.

2. È altresì vietata l'asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale e del presente regolamento, nonché modesti prelievi in superficie per la realizzazione in loco o nelle immediate vicinanze di piccole opere.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi.

4. È consentita l'asportazione di terriccio di castagno all'interno delle ceppaie o tronchi morti di castagno da parte del proprietario o degli aventi diritto.

5. La raccolta del muschio può essere attuata nei limiti e con le modalità di cui all'art. 63 della legge forestale e delle successive disposizioni attuative della giunta regionale.

#### Art. 65.

##### *Esercizio e limitazione del pascolo*

1. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalità dello stesso dovranno essere commisurati alla effettiva possibilità di pascolamento ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli, sia sotto l'aspetto pedologico che idrogeologico.

2. L'ente competente può limitare il pascolo o sospenderlo qualora:

a) per un pascolamento disordinato o eccessivo si verificano danni ai boschi, ai pascoli o ai suoli;

b) in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli il pascolamento possa provocare i danni di cui al comma 1.

3. Nei boschi cedui dopo il taglio di ceduzione è vietato il pascolo degli animali ovini e suini prima che i polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 2 metri e quello degli altri animali prima che gli stessi polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 4 metri.

4. Nelle fustaie coetanee è vietato il pascolo dall'anno in cui ha inizio il periodo di rinnovazione naturale od artificiale fino a quando la rinnovazione stessa non abbia raggiunto l'altezza media di 2 metri per il pascolo ovino o suino e di 4 metri per il pascolo di altri animali.

5. Nelle fustaie disetanee il pascolo è vietato.

6. Nei boschi percorsi da incendi il pascolo è vietato per il periodo indicato dalle norme vigenti in materia di incendi boschivi.

7. Sono soggetti a dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni tecniche del presente articolo:

a) il pascolo delle capre in bosco;

b) l'allevamento di selvaggina ungulata e/o di suini nei boschi recintati.

8. Nella dichiarazione di cui al comma 7 devono essere indicate le aree di pascolamento, il numero dei capi allevati, le caratteristiche del soprassuolo e le modalità d'esercizio del pascolo. La dichiarazione ha validità massima di tre anni. L'ente competente può, per le motivazioni di cui al comma 2 e in tutto il periodo di validità della dichiarazione, sospendere il pascolo o emanare prescrizioni integrative relative al carico di bestiame o alle modalità di pascolamento.

9. Il pascolo vagante, cioè senza custode, può essere esercitato solo nei terreni liberi al pascolo nella disponibilità del possessore degli animali pascolanti, purché le proprietà con termini e i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende. Ove non siano presenti adeguati sistemi di recinzione, atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode.

10. Nelle aree in cui il pascolo è vietato ai sensi del presente articolo è consentito il transito del bestiame da avviare al pascolo purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.

#### Art. 66.

##### *Manutenzione e rinnovo dei pascoli*

1. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale, drenaggio, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, concimazione. È altresì consentito procedere alla strigliatura od erpicatura superficiali necessarie ad arieggiare e rinnovare il cotico erboso, senza che si abbia l'eliminazione o la rottura dello stesso.

2. È effettuabile, previa presentazione di dichiarazione, la rottura periodica, in genere decennale, del cotico erboso dei pascoli e/o l'estirpazione degli arbusti nei pascoli, purché detta vegetazione arbustiva non costituisca bosco ai sensi dell'art. 3 della legge forestale. Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazione superficiale e senza rovesciamento del terreno, facendo seguire la lavorazione da semina di miscugli di piante foraggere, possibilmente locali.

#### Art. 67.

##### *Modalità di lavorazione dei terreni agrari*

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, vangatura, zappatura, ecc.) a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.

2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata:

a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;

b) l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.

3. È fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie. Fatti salvi i casi autorizzati in base alla legge forestale o al presente regolamento, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, prode salde, ecc.

4. Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti e non vi sia pericolo di erosioni per i terreni posti a valle o di danno a strutture o infrastrutture pubbliche o private presenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.

5. Il proprietario o il possessore dei terreni è tenuto ad osservare le eventuali prescrizioni per lavorazione dei terreni che vengano emanate nei casi in cui si verificano o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.

6. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono altresì consentiti modesti interventi di livellamento del terreno, in loco, che interessino al massimo uno spessore di terreno di 50 centimetri, purché non comportino trasformazione di destinazione, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque. A seguito del livellamento devono essere realizzate le opere di regimazione delle acque di cui al comma 4.

#### Art. 68.

##### *Lavorazioni profonde*

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione, le lavorazioni che interessino una profondità maggiore di 80 centimetri possono essere sottoposte ad autorizzazione ove le stesse siano ritenute suscettibili di arrecare danni alla stabilità dei terreni, in relazione alle condizioni geomorfologiche di determinate aree.

2. La provincia, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, può determinare i territori in cui le lavorazioni profonde di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione.

### Capo III

#### TRASFORMAZIONI

##### Art. 69.

##### *Trasformazione dei boschi*

1. La trasformazione di aree costituenti bosco è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 42, comma 1, della legge forestale.

2. Costituisce trasformazione del bosco qualsiasi intervento che, compiuto all'interno del perimetro della vegetazione forestale individuato dal piede delle piante di confine, comporti l'eliminazione della vegetazione forestale stessa, al fine di utilizzare il terreno su cui essa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.

3. Costituisce altresì trasformazione del bosco qualsiasi intervento, eseguito od in corso di esecuzione senza l'autorizzazione di cui all'art. 42 della legge forestale, che determini l'asportazione o la distruzione di piante o polloni, fatti salvi i casi in cui detta asportazione sia riconducibile all'esecuzione di tagli boschivi destinati all'attività selvicolturale e di opere connesse ai tagli stessi.

4. Le infrastrutture ed aree che non interrompono la continuità della vegetazione forestale, di cui al comma 3, sono anch'esse soggette ai vincoli di cui all'art. 37 della legge forestale ed alle autorizzazioni di cui all'art. 42, comma 1 della legge stessa. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono pertanto consentite, in conformità alla legge forestale ed al presente regolamento, le normali attività culturali o di uso e manutenzione.

##### Art. 70.

##### *Finalità e modalità della trasformazione dei boschi*

1. Nei casi in cui la trasformazione sia finalizzata alla realizzazione delle opere e dei movimenti di terreno di cui al capo IV, o sia determinata dagli stessi, la trasformazione viene attuata in conformità alle specifiche disposizioni relative alle opere e movimenti da attuare, ferme restando le ulteriori prescrizioni dettate in sede di autorizzazione.

2. Quando la trasformazione è volta alla messa a coltura agraria dei terreni, l'autorizzazione specifica le sistemazioni idraulico-agrarie e le modalità di lavorazione del terreno necessarie a garantire la stabilità dei terreni e la corretta regimazione delle acque.

##### Art. 71.

##### *Rimboscimento compensativo*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano unicamente alle superfici classificate boscate ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge forestale.

2. Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2000 metri quadrati, la stessa è condizionata alla creazione di aree boscate di superficie uguale a quelle trasformate, in attuazione del disposto di cui all'art. 44 della legge forestale.

3. Per i fini di cui al comma 2, il richiedente la trasformazione deve indicare nella domanda di autorizzazione:

a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;

b) la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate nei tre anni precedenti alla data della domanda, con esclusione comunque di quelle oggetto di trasformazione in data anteriore al 14 aprile 2000;

c) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboscimento compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa;

d) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;

e) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboscimento, nonché il programma degli interventi culturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.

4. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboscimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa.

5. Nei casi di cui al comma 4 la provincia può disporre:

a) l'attuazione del rimboscimento, a cura del richiedente, di terreni di proprietà pubblica o privata di cui la provincia abbia acquisito la disponibilità, anche temporanea;

b) il versamento di un importo pari a 60 Euro (116.176 lire) per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione.

6. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboscimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale a garanzia della realizzazione del rimboscimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto.

7. Ai fini del calcolo della superficie di 2000 metri quadrati di cui al comma 2, si considerano anche le superfici boscate appartenenti allo stesso proprietario o possessore già trasformate nei 3 anni precedenti (a far data dal 14 aprile 2000) che siano contigue a quelle oggetto della domanda di trasformazione.

##### Art. 72

##### *Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione*

1. Sono terreni saldi i pascoli, i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazioni del terreno o ad altra forma d'interventi culturali agrari da almeno cinque anni, nonché i terreni urbanizzati mediante la costruzione di edifici o altre opere o dotati di un manto di copertura artificiale.

2. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è subordinata ad autorizzazione ai sensi dell'art. 42 della legge forestale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è sostituita da dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni:

a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari per ogni proprietà fondiaria e per quinquennio;

b) i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 25%;

c) nell'esecuzione dei lavori sono osservate le seguenti norme tecniche:

1) la vegetazione arbustiva eventualmente presente è tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno;

2) la lavorazione ha profondità massima di 50 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;

3) è assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.

4. Nei terreni saldi sono liberamente consentite l'effettuazione di rimboscimenti e la messa a dimora di piante forestali purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboscimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta a dichiarazione se si verificano le condizioni e sono rispettate le norme tecniche di cui al comma 3, ad autorizzazione negli altri casi.

5. La manutenzione e il miglioramento dei pascoli è consentita nei casi di cui all'art. 66.

## Art. 73.

*Trasformazione di destinazione d'uso dei terreni*

1. Si considera trasformazione della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:

a) la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da boschi, attuata con o senza la realizzazione di opere costruttive;

b) la trasformazione della destinazione dei terreni vincolati non boscati, qualunque sia la destinazione attuale degli stessi, attuata con la realizzazione di opere costruttive (edifici, annessi agricoli, strade, piazzali, ecc.).

2. Le trasformazioni di destinazione, di cui al comma 1, lettera a), costituiscono trasformazione dei boschi e sono soggette alle norme dell'art. 69.

3. Le trasformazioni di destinazione, di cui al comma 1, lettera b), sono soggette alle disposizioni del capo IV in relazione alla tipologia delle opere costruttive da realizzare.

*Capo IV*ESECUZIONE DI OPERE E MOVIMENTI  
DI TERRENO NEI TERRENI VINCOLATI*Sezione I*NORME TECNICHE GENERALI  
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

## Art. 14.

*Ambito di applicazione*

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 38 della legge forestale, fatta salva ogni disposizione indicata specificamente nel presente regolamento, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.

2. Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e con la circolare del Ministro dei lavori pubblici del 24 settembre 1988.

## Art. 75.

*Regimazione delle acque*

1. Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti e da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque.

2. Tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento (aree di riporto, terreni instabili) le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.

3. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

4. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è fatto divieto di:

a) modificare impluvi, fossi o canali e di procedere all'intubamento delle acque all'interno degli stessi;

b) modificare l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;

c) immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione (pozzi disperdenti, ecc.) o altre opere;

d) effettuare emungimenti delle acque sotterranee.

5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3) devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere.

6. Durante l'esecuzione di opere o movimenti di terreno di qualsiasi entità non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.

7. Per i fini di cui al comma 6, durante le fasi di cantiere ed in particolare ove siano previsti scavi devono essere assicurati:

a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgorgo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;

c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.

## Art. 76.

*Indagini geologiche*

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

3. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.

4. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.

5. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, considerando in particolare la presenza di manufatti (costruzioni, strade ed altre infrastrutture, ecc.), di sorgenti e di altre emergenze significative ai fini idrogeologici (aree di frana o di erosione, alvei od impluvi, ecc.) e valutando le possibili azioni determinate sugli stessi dagli scavi, dai riporti e dalle eventuali opere in progetto.

6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.

7. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.

8. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonché per le opere di cui al titolo II, capo I, sezione VI. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.

9. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.

#### Art. 77.

##### *Scavi e riporti di terreno*

1. Durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.

2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.

4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni oggetto del riporto.

#### Art. 78.

##### *Materiali di risulta*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera *f-bis*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 34 del regolamento regionale 17 luglio 2001, n. 32/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera *e*), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1998 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati», contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali), la terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.

2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto.

3. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assetto di questi ultimi. I materiali lapidei possono

essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.

4. I materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico.

5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. È fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

#### Art. 79.

##### *Opere di contenimento*

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati, tutte le opere di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.

2. Le opere di contenimento del terreno devono essere realizzate in modo da non alterare la circolazione delle acque superficiali, ipodermiche e profonde, evitando in particolare di determinare un aumento della filtrazione delle acque superficiali ed ipodermiche negli strati più profondi del terreno. A tal fine, a retro di tutte le opere di contenimento o costruite a contatto del terreno, devono essere messi in opera drenaggi che rispondano ai seguenti requisiti:

- a) impiego di materiali inerti non gelivi e lavati;
- b) essere in grado di assicurare nel tempo il mantenimento delle capacità filtranti e di smaltimento delle acque piovane e di falda, evitando a tal fine che si verifichino intasamenti dei materiali drenanti (uso di guaine in tessuto non tessuto, strati sabbiosi);
- c) essere in grado di assicurare la raccolta di fondo ed il rapido smaltimento delle acque drenate (tubi microfessurati, soglie di fondo, ecc.); le acque drenate devono essere smaltite in superficie senza determinare ristagni o erosioni ed escludendo smaltimenti a dispersione nel terreno;
- d) la parte superiore del dreno deve essere sigillata con materiali argillosi e/o con opere in calcestruzzo al fine di impedire l'ingresso di acque superficiali nel dreno; se si tratta di muri di contenimento posti alla base di pendici è opportuna la realizzazione di apposita canaletta in calcestruzzo sovrastante il drenaggio, al fine di impedire il ristagno e/o la tracimazione di acque di scorrimento al di sopra del muro.

#### Sezione II

##### OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

#### Art. 80.

##### *Condizioni di applicabilità*

1. Per l'esecuzione delle opere e movimenti di terreno indicati nella presente sezione non è richiesta autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, a condizione che siano rispettate le norme tecniche generali di cui alla sezione I nonché le specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

#### Art. 81.

##### *Manutenzioni*

1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, sono consentiti i seguenti interventi:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati;

b) la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate (livellamento del piano viario, ricarico con inerti, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali, ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse, rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate, installazione di reti parasassi, taglio della vegetazione forestale con le modalità indicate all'art. 42);

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui alla lettera b), nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate;

d) la sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche che comporti i soli movimenti di terra necessari per tale sostituzione, anche in adiacenza a quelli esistenti;

e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate che non comporti modifiche di tracciato delle stesse;

f) la manutenzione ordinaria e straordinaria di argini di fiumi e canali, delle opere idrauliche o di bonifica purché nel rispetto delle specifiche norme di legge;

g) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico- agraria dei terreni (fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, ecc.) che non comporti l'eliminazione di terrazzamenti, gradoni o ciglioni, o modificazioni dell'assetto morfologico dei terreni e che non alteri le esistenti linee di sgrondo delle acque. Nella costruzione o ricostruzione, parziale o totale, di muri a secco devono essere garantite le capacità di drenaggio di detti muri;

h) la rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, quando gli interventi sono urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi (frane, alluvioni, ecc.).

#### Art. 82.

##### *Opere di regimazione delle acque e di sistemazione dei terreni*

1. Nei terreni di qualunque destinazione è consentita la realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che:

a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;

b) nei terreni boscati, non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere.

2. Nei terreni di cui al comma 1 è altresì consentita, fatte salve le stesse condizioni, la realizzazione di graticciate o viminate, o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno.

#### Art. 83.

##### *Altre opere e movimenti di terreno*

1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono consentite le seguenti opere:

a) le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, a condizione che:

1) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;

2) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

3) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse;

b) l'infissione di pali di sostegno per linee elettriche in cavo isolato o telefoniche, per la quale siano necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo e che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio;

c) l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per GPL (gas propano liquido) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

1) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;

2) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;

3) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al decreto legislativo n. 22/1997;

4) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

5) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

d) l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

1) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;

2) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;

3) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;

4) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al decreto legislativo n. 22/1997;

5) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

6) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

e) l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitano le acque stesse nella fognatura pubblica od in superficie, a condizione che:

1) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;

2) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;

3) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al decreto legislativo n. 22/1997;

4) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

5) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua;

f) la posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a condizione che:

1) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;

2) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;

3) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;

4) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure rimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al decreto legislativo n. 22/1997;

5) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

g) la realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:

1) non comportino scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;

2) non abbiano superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzate per almeno il 70% con materiali permeabili (massetti autobloccanti su letto di sabbia o simili);

3) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;

4) non comportino eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie;

h) altri piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di tre metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:

1) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;

2) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti alle norme di cui alle sezioni III e IV;

3) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

### Sezione III

#### OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

#### Art. 84.

##### Tipologie di opere e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione

1. La realizzazione delle seguenti opere o movimenti di terreno è soggetta a dichiarazione a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui alla sezione II e purché siano rispettate le norme tecniche speciali di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno. Restano ferme eventuali prescrizioni che possono essere dettate entro i venti giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione stessa:

a) la realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:

1) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;

2) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno;

b) la costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:

1) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;

2) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

3) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse;

c) la realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare;

d) la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri

di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato, lastricato, ecc., a condizione che:

1) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

2) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;

3) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;

4) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;

e) la realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;

f) l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso, a condizione che dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante;

g) le opere di cui all'art. 83, comma 1, lettere c) e d) per serbatoi di capacità superiore a 3 metri cubi e fino a 10 metri cubi, ferme restando le norme tecniche indicate alle suddette lettere.

### Sezione IV

#### OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

#### Art. 85.

##### Tipologie di opere e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, di qualunque natura e destinazione, la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno non indicati alle sezioni I e III, o da eseguire con modalità diverse da quelle indicate dalle norme tecniche generali e speciali, è soggetta ad autorizzazione.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 sono, in particolare, soggette ad autorizzazione le seguenti opere:

a) la costruzione o l'ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli;

b) la realizzazione di nuova viabilità pubblica o privata, di piazzali e di ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;

c) i lavori di ampliamento o di manutenzione straordinaria della viabilità pubblica o privata che comportino l'allargamento del piano viario.

3. Le opere connesse ai tagli boschivi sono disciplinate dalle norme del titolo II, capo I, sezione VI.

4. L'autorizzazione è rilasciata ove non sia compromessa la stabilità del sito in rapporto ai lavori e alle opere da realizzare.

5. Alla domanda di autorizzazione sono allegati:

a) la relazione geologica e le risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'art. 76;

b) il progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno.

## Art. 86.

*Acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso*

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:

- a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.

2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

Titolo V  
NORME TRANSITORIE

## Art. 87.

*Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.T.

2. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità, fermo restando l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle norme dello stesso.

3. Le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono istruite dall'ente competente nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento stesso. L'ente competente può richiedere la necessaria integrazione della documentazione presentata.

4. Le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate valide ove conformi alla normativa vigente al momento della presentazione delle stesse, fermo restando l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 settembre 2001

PASSALEVA

(incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)

Allegato A

**CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O DELLE DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI OPERE E LAVORI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.**

Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni sono presentate all'ente competente. Le domande possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso. Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal regolamento e dalla normativa vigente in materia.

In aggiunta, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere riportato quanto di seguito indicato.

## TAGLI BOSCHIVI (TITOLO II)

*Dichiarazione di taglio.*

La dichiarazione contiene:

- a) superficie interessata dal taglio;
- b) elenco delle particelle catastali interessate;
- c) sommaria descrizione delle caratteristiche del bosco (età, composizione specifica, forma di governo e trattamento, eventuale presenza di rinnovazione, ecc.);
- d) descrizione delle modalità d'esbosco utilizzate;
- e) necessità di opere connesse (se attuabili con dichiarazione) o nuove aie carbonili, loro descrizione e modalità di realizzazione;
- f) impegno a rispettare le norme tecniche previste dal regolamento, quanto indicato in dichiarazione e le prescrizioni integrative eventualmente indicate dall'ente competente.

Alla dichiarazione è allegato:

- 1) planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio con riportati i limiti della tagliata e le opere connesse in conformità alle disposizioni del titolo II, capo I, sezione VI del regolamento;
- 2) per i tagli di diradamento, relazione a firma del richiedente sulle modalità esecutive del taglio nella quale sia evidente la conformità alle norme tecniche del regolamento;
- 3) per i tagli fitosanitari, di manutenzione, per i tagli nei castagneti da frutto e nelle sugherete di cui all'art. 54, comma 5 e all'art. 55, comma 6 del regolamento, relazione a firma del richiedente con l'indicazione della motivazione del taglio e delle modalità d'intervento alla quale sono eventualmente allegati i documenti che comprovano la motivazione del taglio (es. ordinanza comunale, provvedimento ARPAT, ecc.);

4) quant'altro specificamente previsto dal regolamento o ritenuto necessario dal dichiarante.

Nel caso di presentazione di dichiarazione per opere connesse svincolate da dichiarazioni o richieste di autorizzazione per il taglio, sono sufficienti le indicazioni di cui alle lettere b), c), e) e f), oltre che, in allegato, la planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio con riportata l'indicazione del tracciato di massima.

Nel caso di tagli previsti da piani di taglio o di gestione di cui agli articoli 30, 32 e 48 della legge forestale, la dichiarazione di taglio contiene unicamente i seguenti elementi:

- a) superficie interessata al taglio;
- b) estremi di approvazione del piano di taglio o di gestione;
- c) individuazione delle particelle oggetto del taglio in riferimento al piano (numero particelle, estensione, anno in cui è previsto il taglio in base al piano);
- d) individuazione di altre opere o interventi previsti dal piano e da eseguirsi in conformità al piano stesso;
- e) impegno a rispettare le indicazioni tecniche del piano approvato e, per quanto non previsto, le norme tecniche del regolamento.

Non sono necessari allegati in quanto ulteriori elementi conoscitivi sono già contenuti nei piani approvati.

*Autorizzazioni.*

La richiesta di autorizzazione contiene:

- a) superficie interessata dal taglio;
- b) elenco delle particelle catastali interessate;
- c) descrizione delle caratteristiche del bosco (età, composizione specifica, forma di governo e trattamento, eventuale presenza di rinnovazione, ecc.);
- d) necessità di opere connesse o nuove aie carbonili e modalità di realizzazione;
- e) impegno a rispettare quanto indicato nella domanda e/o nel progetto presentato, nonché le prescrizioni integrative eventualmente indicate in sede di autorizzazione.

Alla richiesta di autorizzazione è allegato:

1) Progetto di taglio, nei casi esplicitamente previsti dal regolamento, redatto e firmato secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2 del regolamento stesso, contenente almeno:

relazione tecnica su composizione specifica, forma di governo e trattamento del bosco, modalità d'esecuzione del taglio e dell'esbosco, prelievi percentuali in termini di massa legnosa e numero di piante, modalità di rinnovazione. Nel caso di progetti redatti ai fini del rilascio delle autorizzazioni mediante silenzio-assenso, è fatto esplicito riferimento all'articolo del regolamento in cui è prevista la suddetta procedura; sono altresì indicati i parametri necessari alla valutazione delle congruità o compatibilità tecniche previste, evidenziando le prescrizioni integrative da adottare;

nel caso di progetto relativo a tagli in fustaia, la relazione è integrata con indicazione dettagliata dei principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, della massa legnosa di cui si prevede l'utilizzazione e della provvigione residua;

planimetria catastale e topografica dell'area e dell'intervento; quanto specificato nel regolamento per le opere connesse.

2) Nel caso non venga presentato progetto di taglio è allegata: relazione a firma del richiedente sulle modalità di esecuzione del taglio, di esbosco e, ove necessario, di rinnovazione;

planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio, con riportati i limiti della tagliata e le opere connesse, in conformità alle disposizioni del titolo II, capo I, sezione VI del regolamento.

3) Quant'altro specificamente previsto dal regolamento o ritenuto necessario dal dichiarante.

Per le opere connesse per le quali è richiesta l'autorizzazione, fermo restando quanto indicato dall'art. 42, comma 3 della legge forestale, è allegato alla domanda quanto specificamente previsto dal regolamento.

#### COMUNICAZIONE PER ARBORICOLTURA DA LEGNO (art. 56)

La comunicazione contiene:

- a) superficie impianto arboricoltura da legno;
- b) elenco particelle catastali interessate;
- c) descrizione delle specie impiegate e delle modalità di impianto o delle modalità di espianto.

Alla comunicazione è allegata la planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio, con riportati i limiti dell'impianto.

#### AUTORIZZAZIONE PER TAGLIO PIANTE ISOLATE O RIDUZIONE SUPERFICI SIEPI, FILARI O ALTRE FORMAZIONI FORESTALI (art. 59)

La richiesta di autorizzazione contiene:

- a) elenco particelle interessate;
- b) descrizione delle caratteristiche delle piante, della siepe, del filare o delle formazioni forestali;
- c) descrizione delle modalità di intervento e delle relative motivazioni.

Alla richiesta di autorizzazione è allegato:

1) planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio riportante le piante o la formazione forestale interessata dall'intervento;

2) documentazione fotografica della pianta, siepe, filare o formazione forestale.

#### ESERCIZIO DEL PASCOLO (art. 65)

La dichiarazione contiene:

- a) la specie e il numero di animali immessi al pascolo;
- b) l'area e la superficie interessata;
- c) le caratteristiche del soprassuolo;
- d) le modalità e il periodo di pascolamento;
- e) impegno a:

rispettare le norme tecniche previste dal presente regolamento, quanto indicato nella domanda e le eventuali prescrizioni anche successive dell'ente competente;

sospendere immediatamente l'esercizio del pascolo a seguito di revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente competente.

Alla richiesta di autorizzazione è allegata la planimetria catastale e topografica dell'area soggetta a pascolo con indicazione delle recinzioni e di altre eventuali infrastrutture per il pascolo.

#### RINNOVO DEL PASCOLO (art. 66)

La dichiarazione contiene:

- a) superficie interessata dall'intervento;
- b) elenco particelle catastali interessate;
- c) descrizione dell'area e delle modalità d'intervento;
- d) impegno a rispettare le norme tecniche previste dal regolamento, quanto indicato nella dichiarazione e le prescrizioni integrative eventualmente indicate dall'ente competente.

Alla dichiarazione è allegata la planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio con indicazione dell'area e della superficie d'intervento.

#### TRASFORMAZIONI (titolo IV, capo III)

Fermo restando quanto richiesto ai fini dell'autorizzazione paesaggistica o del provvedimento abilitativo urbanistico, nelle dichiarazioni o richieste di autorizzazione sono indicati:

- a) superficie oggetto dei lavori;
- b) elenco delle particelle catastali;
- c) quant'altro specificamente previsto dal regolamento;
- d) impegno:

nel caso di dichiarazioni, a rispettare le norme tecniche previste dal regolamento, quanto indicato in dichiarazione e le prescrizioni integrative eventualmente indicate dall'ente competente;

nel caso di richieste di autorizzazione, a rispettare quanto indicato nella domanda e/o nel progetto presentato, nonché le prescrizioni integrative eventualmente indicate in sede di autorizzazione.

Alla dichiarazione o alla richiesta d'autorizzazione è allegato:

1) individuazione dell'area su planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio;

2) documentazione fotografica dei terreni oggetto dei lavori;

3) relazione sullo stato attuale dei terreni o dei boschi (stato e condizione della vegetazione presente, pendenza e caratteristiche geologiche), sugli interventi da realizzare e sulle opere di regimazione delle acque che si intendono effettuare (nei casi specificati dall'ente competente può essere necessaria la presentazione di specifico progetto);

4) quant'altro specificamente previsto dal regolamento.

#### ESECUZIONE DI OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO NEI TERRENI VINCOLATI (titolo IV, capo IV)

Fermo restando quanto richiesto ai fini dell'autorizzazione paesaggistica o del provvedimento abilitativo urbanistico, nelle dichiarazioni o richieste di autorizzazione sono indicati:

- a) elenco delle particelle catastali;
- b) quant'altro specificamente previsto dal regolamento;
- c) impegno:

nel caso di dichiarazioni, a rispettare le norme tecniche previste dal regolamento, quanto indicato in dichiarazione e le prescrizioni integrative eventualmente indicate dall'ente competente;

nel caso di richieste di autorizzazione, a rispettare quanto indicato nella domanda e/o nel progetto presentato, nonché le prescrizioni integrative eventualmente indicate in sede di autorizzazione.

Alla dichiarazione o alla richiesta di autorizzazione è allegato:

1) individuazione dell'area su planimetria catastale e topografica in scala di sufficiente dettaglio;

2) documentazione fotografica dei terreni oggetto dei lavori;

3) progetto delle opere o dei lavori comprendente relazione tecnica e grafici illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto con planimetrie e sezioni in scala e numero adeguati a rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto, nonché gli scavi e i riporti di terreno previsti;

4) relazione geologica nei casi previsti e in conformità al regolamento;

5) progetto esecutivo delle opere nei casi previsti dal regolamento.

01R0720

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2001, n. 45/R.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001 n. 12 «Disciplina dell'attività contrattuale regionale».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 14 settembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti l'art. 15 comma 7, l'art. 22 comma 2 e l'art. 34, commi 1 e 2 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 («Disciplina dell'attività contrattuale regionale») che demandano alla giunta regionale l'adozione di apposito regolamento di attuazione;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 929 del 6 agosto 2001, concernente «legge regionale 8 marzo 2001, n. 12, art. 15, comma 7, art. 22, comma 2, art. 34, commi 1 e 2 - approvazione regolamento di attuazione» con la quale è approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

Vista la decisione n. 9, del 31 agosto 2001, con la quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimità;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Regione, in attuazione degli articoli 15, 22 e 34 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale), di seguito denominata «legge regionale».

Art. 2.

*Contratti regionali aperti*

1. I contratti di appalto di forniture e di servizi affidati attraverso procedure aperte, ristrette e negoziate possono prevedere, per la durata contrattuale e fino a concorrenza di un importo massimo prestabilito, l'impegno dell'impresa affidataria ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato anche nei confronti del consiglio regionale, di altri uffici regionali centrali e periferici, nonché di enti, aziende e agenzie regionali, previa loro richiesta scritta. La relativa clausola è riportata nel bando di gara e nel contratto oppure nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto.

2. Il dirigente responsabile del contratto viste le richieste pervenute da parte dei soggetti di cui al comma 1 fino alla concorrenza dell'importo massimo prestabilito.

TITOLO II  
SCELTA DEL CONTRAENTE

*Capo I*

NORME COMUNI

Art. 3.

*Elenco soggetti esclusi dalle gare*

1. Presso la struttura organizzativa della giunta regionale competente in materia di contratti è tenuto l'elenco dei soggetti esclusi dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge regionale.

2. Sono inseriti nell'elenco:

a) i soggetti che nell'esecuzione di contratti si sono resi responsabili di grave inadempienza contrattuale;

b) i soggetti risultati aggiudicatari di gara che non hanno provveduto alla costituzione della cauzione richiesta.

3. A tale fine, il dirigente responsabile del contratto comunica tempestivamente alla struttura di cui al comma 1, gli estremi del decreto con il quale è stata accertata la grave inadempienza contrattuale, oppure la mancata costituzione della cauzione.

4. L'elenco è accessibile agli uffici regionali tramite la rete telematica interna.

Art. 4.

*S u b e n t r o*

1. Il bando di gara o la richiesta di preventivo possono prevedere la possibilità, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempienza contrattuale dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio o della fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Art. 5.

*Schemi dei bandi di gara*

1. Ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 della legge regionale, i bandi di gara per procedure aperte, procedure ristrette e procedure negoziate sono adottati in conformità agli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente regolamento.

2. Nelle procedure aperte i contenuti del bando possono essere integrati da un disciplinare di gara.

*Capo II*

PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 6.

*Condizioni di partecipazione*

1. I consorzi, ove non eseguano direttamente la prestazione, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione le imprese consorziate per le quali concorrono, di seguito denominate «preaffidatarie».

2. È fatto divieto al concorrente di partecipare alla stessa gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o come impresa preaffidataria di più consorzi, nonché di partecipare alla stessa gara in forma individuale qualora vi partecipi in raggruppamento o come preaffidataria di un consorzio.

3. In caso di gara suddivisa in lotti la forma di partecipazione deve essere unica per tutti i lotti.

## Art. 7.

*Requisiti minimi per l'ammissione*

1. Il dirigente responsabile del contratto definisce nel bando di gara i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessari per la partecipazione delle imprese alla gara. Tali requisiti sono determinati in relazione all'importo stimato del contratto.

2. Per ogni requisito il dirigente individua la soglia minima per l'ammissione, di norma espressa in un punteggio.

3. Il dirigente può inoltre prevedere un punteggio complessivo per l'ammissione superiore alla somma dei punteggi minimi stabiliti per i requisiti richiesti.

4. In caso di imprese che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo, il possesso dei requisiti è comprovato con riferimento al raggruppamento nel suo complesso. In relazione alla natura della prestazione, il dirigente può stabilire nel bando di gara la misura in cui tali requisiti devono essere posseduti rispettivamente dalla mandataria e dalle mandanti.

5. In caso di partecipazione di consorzi, qualora essi non eseguano direttamente la prestazione oggetto del contratto, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa devono essere posseduti cumulativamente dalle consorziate preaffidatarie; i requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti in proprio dal consorzio.

## Art. 8.

*Modifiche soggettive*

1. Le imprese ammesse a partecipare alla gara possono, in sede di presentazione delle offerte, modificare la propria forma di partecipazione, purché siano fatti salvi i requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti dal bando di gara. Nel rispetto della medesima condizione, i consorzi possono indicare in sede di offerta preaffidatarie diverse da quelle indicate nella domanda di partecipazione.

2. Qualora, a seguito delle modifiche di cui al comma 1, si renda necessaria un'ulteriore valutazione dei requisiti del concorrente, il presidente sospende la gara rinviando gli atti al dirigente responsabile del contratto.

*Capo III*

## INVITO ALLA GARA

## Art. 9.

*Invito a gara*

1. L'invito delle imprese avviene a mezzo di lettera d'invito a gara nelle procedure ristrette e a mezzo di richiesta di preventivo nelle procedure negoziate.

2. La lettera d'invito e la richiesta di preventivo contengono:

- a) le modalità di partecipazione alla gara;
- b) il criterio di aggiudicazione della gara;
- c) i motivi di non ammissione e di esclusione;
- d) le modalità di costituzione della cauzione provvisoria, se richiesta;
- e) l'indicazione del responsabile del procedimento amministrativo in conformità alla normativa in materia;
- f) altre indicazioni relative ad adempimenti normativi connessi ai procedimenti contrattuali;
- g) ogni altra indicazione o avvertenza intesa a disciplinare la presentazione dell'offerta.

## Art. 10.

*Cause di inammissibilità dell'offerta*

1. Il bando di gara nelle procedure aperte e la lettera d'invito a gara nelle procedure ristrette contengono le seguenti prescrizioni e modalità relative al plico contenente l'offerta, che devono essere osservate a pena di inammissibilità:

a) il plico deve pervenire alla casella postale dell'ufficiale rogante entro il termine orario del giorno feriale fissato, ovvero essere consegnato a mano, entro il termine suddetto, in un luogo precisato dall'amministrazione;

b) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, il nome o la denominazione o la ragione sociale del soggetto concorrente.

2. Il plico deve contenere:

- a) l'offerta economica in un'apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- b) i documenti a corredo dell'offerta;
- c) la documentazione tecnica, se richiesta;
- d) campioni dei beni da fornire, se richiesti.

## Art. 11.

*Offerta economica*

1. L'offerta economica, chiusa in apposita busta sigillata recante la dizione «Offerta economica», contiene i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della gara;
  - b) il nome o la denominazione o la ragione sociale, forma giuridica, sede legale del soggetto concorrente;
  - c) il nominativo e la qualità della persona che sottoscrive l'offerta;
  - d) indicazione, in lettere e cifre, del prezzo o del ribasso offerto;
  - e) la dichiarazione di remunerabilità nella forma riportata nel bando o nell'invito a gara;
  - f) la dichiarazione di avere preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
  - g) la dichiarazione di validità dell'offerta per il periodo indicato nel bando o nell'invito a gara;
  - h) quant'altro prescritto dal bando di gara o dall'invito a gara.
2. Determina l'esclusione dalla gara:
- a) la mancanza dell'offerta economica;
  - b) il fatto che l'offerta non contenga il prezzo o il ribasso offerto, non sia sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'offerente o quest'ultimo non sia identificabile;
  - c) ogni altra ipotesi stabilita dal dirigente responsabile del contratto nel bando di gara o nell'invito a gara.

## Art. 12.

*Documenti a corredo dell'offerta*

1. Fanno parte dei documenti a corredo dell'offerta:

- a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese sulla base di moduli tipo, sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'offerente;
- b) capitolato speciale d'appalto sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante dell'offerente;
- c) quant'altro prescritto dal bando di gara o dall'invito a gara.

2. L'amministrazione invita, se necessario, i concorrenti a completare od a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione presentata.

## Art. 13.

*Documentazione tecnica*

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) della legge regionale, i concorrenti presentano una documentazione tecnica sulla base delle specifiche indicate nel capitolato speciale d'appalto o nell'invito a gara.

## Art. 14.

*Campioni*

1. Nell'invito a gara o nel capitolato speciale d'appalto il dirigente responsabile del contratto può richiedere la presentazione di campioni dei beni da fornire sigillati e riconoscibili mediante contrassegni.

2. I campioni non deteriorabili presentati dall'aggiudicatario o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dall'amministrazione restano depositati, sigillati e custoditi in ambienti idonei nella sede dell'amministrazione stessa per tutta la durata del contratto. Ad essi è fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità dei beni oggetto del contratto.

## Art. 15.

*Anomalia dell'offerta*

1. Nella valutazione dell'anomalia dell'offerta, l'amministrazione tiene in particolare conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o di prestazione del servizio o delle soluzioni tecniche adottate, delle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o per prestare il servizio, dell'originalità del prodotto o del servizio stesso.

2. L'amministrazione valuta inoltre che il valore economico dell'offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e congruo rispetto ai costi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

TITOLO III  
UFFICIALE ROGANTE

Capo I  
ATTRIBUZIONI

## Art. 16.

*Funzioni dell'Ufficiale rogante*

1. Ai sensi dell'art. 15, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale, l'ufficiale rogante:

a) riceve, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, i contratti ed i verbali di aggiudicazione per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e tiene il repertorio di cui all'art. 20;

b) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile;

c) svolge le funzioni di segretario delle commissioni istituite nell'ambito delle procedure di asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso;

d) assiste, qualora richiesto, il consiglio regionale, gli enti, aziende e agenzie regionali per l'espletamento della loro attività contrattuale.

2. Inoltre, l'ufficiale rogante:

a) fornisce consulenza al presidente di gara ed alle commissioni giudicatrici, ove richiesto, nel corso delle sedute di gara;

b) assiste il dirigente responsabile del contratto nei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipula del contratto;

c) fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per i negozi di diritto privato, in particolare per le alienazioni immobiliari e per tutti gli atti che comportano variazioni al patrimonio immobiliare.

3. L'ufficiale rogante sottoscrive in proprio la corrispondenza posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni.

## Art. 17.

*Competenza territoriale e rogiti nell'interesse del consiglio regionale e degli enti strumentali*

1. L'ufficiale rogante svolge il suo incarico nell'ambito degli uffici della Regione Toscana, con competenza territoriale limitata alla circoscrizione regionale.

2. Qualora il consiglio regionale, gli enti, aziende, e agenzie regionali intendano avvalersi dell'ufficiale rogante della Regione Toscana per la loro attività contrattuale, essi inoltrano la relativa richiesta al dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di contratti e dispongono in tal senso con apposito provvedimento.

3. Il coordinatore del dipartimento competente in materia di contratti determina con proprio decreto, in relazione alle diverse tipologie di procedure pubbliche, l'entità delle somme che gli enti aziende ed agenzie regionali devono versare all'amministrazione regionale a titolo di rimborso spese per l'attività prestata dall'ufficiale rogante.

## Art. 18.

*Limiti al ricevimento degli atti*

1. L'ufficiale rogante non può ricevere atti:

a) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

b) se vi intervengono come parti il coniuge, i parenti o affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso, ancorché vi intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

c) se essi contengono disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi.

2. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non sono applicabili nel caso di ricevimento dei verbali di gara.

## Art. 19.

*Raccolta*

1. L'ufficiale rogante, tiene un apposito registro, denominato «Raccolta progressiva degli atti». Prima di essere posto in uso, il registro è numerato e vidimato in ogni foglio dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti.

2. Nella raccolta progressiva degli atti sono annotati tutti i contratti ricevuti dall'ufficiale rogante ed i verbali relativi alle gare pubbliche.

3. La raccolta contiene per ciascuna colonna:

a) il numero progressivo;

b) il riferimento al numero di repertorio, ove previsto;

c) la data dell'atto;

d) l'indicazione dell'ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto;

e) l'indicazione dell'oggetto dell'atto;

f) l'indicazione dei contraenti;

g) l'annotazione degli estremi di registrazione e della tassa pagata.

4. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta sulla prima pagina in alto a destra il numero di raccolta attribuito.

5. L'archivio degli originali degli atti ricevuti dall'ufficiale rogante è organizzato sulla base del numero progressivo di raccolta.

## Art. 20.

*Repertorio e registrazione degli atti*

1. Presso l'ufficiale rogante è tenuto il repertorio previsto dalla legge sull'imposta di registro.

2. Nel repertorio sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco ne interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti ricevuti dall'ufficiale rogante e gli atti stipulati dalle strutture regionali da registrarsi a termine fisso secondo le disposizioni vigenti.

3. Il repertorio contiene per ciascuna colonna:
- il numero progressivo;
  - la data dell'atto;
  - la natura dell'atto ricevuto;
  - le generalità o denominazione delle parti con relativa residenza, domicilio o sede legale;
  - l'indicazione dell'oggetto dell'atto ed il relativo importo;
  - l'annotazione degli estremi di registrazione e dell'imposta pagata;
  - eventuali osservazioni.

4. L'ufficiale rogante non è tenuto a dare visione del repertorio, né copia, certificato od estratto se non a chi è autorizzato dalla legge o dall'autorità giudiziaria avanti alla quale verta un giudizio.

5. Il repertorio è soggetto quadrimestralmente al controllo previsto dalla normativa sull'imposta di registro.

6. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta, sulla prima pagina in alto a sinistra il numero di repertorio attribuito.

7. Il dirigente regionale che pone in essere un atto da registrarsi a termine fisso richiede all'ufficiale rogante, contestualmente alla stipula, l'annotazione dell'atto nel repertorio depositando un originale dello stesso e comunica, successivamente, gli estremi dell'avvenuta registrazione. In tal caso la responsabilità derivante dalla omessa o ritardata registrazione è a carico del dirigente stesso.

8. L'ufficiale rogante è responsabile della regolare tenuta del repertorio.

Art. 21.  
*Sigillo*

1. Il sigillo dell'ufficiale rogante è di forma circolare con al centro il Pegaso raffigurato nello stemma regionale ed in corona la scritta: «Regione Toscana - nome e cognome - ufficiale rogante».

2. Il sigillo è apposto in calce all'originale e alle copie conformi di ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante.

Art. 22.  
*Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all'originale*

1. Le spese di bollo, registrazione, stesura e copia dei contratti da stipularsi in forma pubblica - amministrativa sono a carico del privato contraente.

2. Le spese di bollo e registrazione sono quelle effettivamente sostenute dall'amministrazione per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti sull'imposta di bollo e sull'imposta di registro.

3. Le spese per la stesura dell'originale dell'atto sono stabilite nella misura fissa di 100 Euro.

4. Le spese di copia sono stabilite nella misura di 0,25 Euro a pagina e sono calcolate con riferimento al numero delle pagine relative alla copia da presentare per la registrazione dell'atto e da rilasciare alla parte.

5. L'ufficiale rogante rilascia copia conforme degli atti da lui ricevuti, anche quando l'atto sia in corso di registrazione, dandone menzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraenti gli estremi dell'avvenuta registrazione.

6. Su richiesta delle parti può essere rilasciata copia conforme dell'atto priva degli allegati allo stesso; in tal caso nella copia è data menzione dell'omissione degli allegati.

*Capo II*  
DISCIPLINA DELL'INCARICO

Art. 23.  
*Requisiti e nomina*

1. L'incarico di ufficiale rogante può essere conferito a dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza, inquadriati da almeno 5 anni nella categoria D del ruolo unico regionale, che, nel triennio precedente, non siano stati ritenuti responsabili di illeciti disciplinari ai sensi della normativa vigente.

2. Costituiscono titolo di preferenza per il conferimento dell'incarico:

- il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio;
- la compiuta pratica notarile;
- la specifica esperienza in materia contrattuale;
- la partecipazione a corsi specifici in materia notarile.

3. L'incarico è conferito con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di contratti che ne determina altresì la durata, in ogni caso non superiore al quinquennio. Tale incarico è rinnovabile. Il numero degli incaricati della funzione non può essere superiore a quattro.

4. L'ufficiale rogante, nell'assumere le sue funzioni:

a) riceve dal coordinatore del dipartimento competente in materia di contratti il sigillo di cui all'art. 21;

b) deposita, in un registro apposito presso il medesimo coordinatore, la propria firma accompagnata dall'impronta del predetto sigillo.

Art. 24.  
*Cessazione dall'incarico*

1. L'incarico cessa, oltre che per decorrenza del termine indicato nel decreto di nomina, anche a seguito di rinuncia del dipendente incaricato o a seguito di atto motivato del coordinatore del dipartimento competente in materia di contratti.

2. La rinuncia è effettuata tramite apposita dichiarazione indirizzata al coordinatore ed ha effetto dalla data di comunicazione della presa d'atto da parte di quest'ultimo.

Art. 25.  
*Assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione*

1. L'amministrazione stipula ai sensi della vigente normativa in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro e contratto collettivo decentrato integrativo una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.

TITOLO IV  
IL CONTRATTO

Art. 26.  
*Cauzione provvisoria*

1. La cauzione provvisoria è costituita a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario.

2. La lettera d'invito a gara prevede le forme, la decorrenza, la durata e l'importo della cauzione provvisoria.

3. L'importo della cauzione provvisoria è di norma stabilito in misura pari al 5% dell'importo stimato della spesa, oneri fiscali esclusi.

4. Nella procedura aperta di asta pubblica e nelle procedure ristrette di licitazione privata e di appalto concorso la costituzione della cauzione provvisoria da parte dell'aggiudicatario è condizione necessaria per l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione.

5. Il dirigente responsabile del contratto richiede tempestivamente al concorrente aggiudicatario la costituzione della cauzione provvisoria, indicandone l'importo e specificando che la sua validità non può essere inferiore a un periodo di sei mesi:

a) nell'asta pubblica e nella licitazione privata, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria formulata dal presidente di gara o dalla commissione tecnica di cui all'art. 16 della legge regionale;

b) nell'appalto concorso, a seguito della comunicazione, da parte del segretario, della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione interdisciplinare di cui all'art. 18 della legge regionale.

6. La cauzione provvisoria deve essere costituita dal concorrente aggiudicatario nel termine di tre giorni feriali decorrenti dalla richiesta di cui al comma 5.

7. In caso di mancata costituzione della cauzione provvisoria da parte dell'aggiudicatario il dirigente responsabile del contratto procede allo scorrimento della graduatoria e aggiudica la gara al concorrente che ha presentato la seconda migliore offerta.

Art. 27.

*Cauzione definitiva*

1. La cauzione definitiva è costituita, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge regionale, a garanzia dell'adempimento da parte dell'aggiudicatario di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali stessi.

2. La costituzione della cauzione definitiva è condizione necessaria per la stipula del contratto.

3. La cauzione definitiva deve decorrere dal giorno fissato per la stipula del contratto e deve essere valida fino all'esaurimento del rapporto contrattuale.

4. Il dirigente responsabile del contratto provvede allo svincolo della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge regionale.

5. In caso di contratti pluriennali di rilevante entità composti di forniture o prestazioni distinte le une dalle altre, il dirigente responsabile del contratto ha facoltà di ordinare la restituzione o lo svincolo di parte della cauzione definitiva in relazione alle forniture o prestazioni effettuate.

6. La cauzione definitiva deve essere reintegrata dall'impresa quando l'amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto.

Art. 28.

*Rinnovo dei contratti*

1. Il rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge regionale, è ammesso fino al raggiungimento del limite di importo stabilito dalle leggi per l'applicazione delle normative comunitarie, tenuto conto dell'importo definitivo del contratto originario.

TITOLO V

DISCIPLINA DELL'ALBO DEI FORNITORI

Art. 29.

*Oggetto e applicazione*

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale, l'albo dei fornitori della Regione Toscana contiene l'elenco dei soggetti idonei per specializzazione, capacità e serietà a concorrere alle forniture e ai servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici regionali, mediante i sistemi della trattativa privata e delle spese in economia.

2. Il consiglio regionale, gli enti, aziende e agenzie regionali hanno facoltà di utilizzare l'albo dei fornitori della Regione Toscana. In tal caso essi gestiscono autonomamente la rotazione dell'albo nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 30.

*Categorie e sottocategorie merceologiche*

1. Nell'ambito dei settori delle forniture e dei servizi, l'albo dei fornitori è ripartito in categorie merceologiche.

2. Ove necessario, all'interno delle suddette categorie sono individuate sottocategorie merceologiche.

Art. 31.

*Consistenza e gestione*

1. L'Albo dei fornitori della Regione Toscana consiste in un registro generale recante sul frontespizio «Albo dei fornitori della Regione Toscana» formato da pagine conformi ad apposito modello, timbrate

e numerate progressivamente ed è conservato dalla struttura organizzativa della giunta regionale competente in materia di contratti - ufficio albo dei fornitori.

2. All'approvazione dell'albo dei fornitori e dei suoi aggiornamenti, delle categorie e sottocategorie merceologiche, dei modelli per la gestione, della cancellazione dei soggetti iscritti, provvede con decreto il dirigente responsabile della struttura organizzativa della giunta regionale competente in materia di contratti.

3. L'albo dei fornitori, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, è pubblicato integralmente sul sito informatico della Regione Toscana entro il mese di marzo.

Art. 32.

*Iscrizione, aggiornamento e validità*

1. Le domande d'iscrizione all'albo dei fornitori sono presentate all'ufficio albo dei fornitori su apposito modello, contenente l'indicazione dei requisiti e di tutti gli elementi utili a tal fine.

2. L'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo dei fornitori è effettuato, di norma, con periodicità bimestrale, e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

3. I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie merceologiche secondo l'ordine della relativa data d'iscrizione all'albo dei fornitori, che corrisponde alla data del decreto di aggiornamento.

4. L'iscrizione dei soggetti nell'albo dei fornitori della Regione Toscana ha validità di cinque anni. Alla scadenza di tale termine i soggetti interessati presentano nuova domanda di iscrizione.

Art. 33.

*Accertamento d'idoneità*

1. L'accertamento d'idoneità per l'iscrizione dei soggetti nelle categorie e sottocategorie merceologiche dell'albo dei fornitori è effettuato dal dirigente di cui all'art. 31, comma 2, mediante apposito modello, valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito.

2. Per la valutazione dei requisiti dei soggetti ai fini dell'iscrizione nelle categorie e sottocategorie merceologiche dell'albo, sono sentite, ove necessario, le strutture regionali competenti per materia. Tale valutazione tecnica è espressa mediante apposito modello.

Art. 34.

*Richiesta nominativi*

1. Nelle procedure di trattativa privata e di spese in economia gli uffici regionali richiedono all'ufficio albo dei fornitori i nominativi dei soggetti da invitare.

2. Gli uffici regionali effettuano la richiesta mediante apposito modello, indicando la categoria e la sottocategoria merceologica, l'oggetto e l'importo stimato dell'iniziativa contrattuale.

3. Gli uffici regionali possono richiedere l'invito di soggetti con sede legale o operativa in ambito territoriale comunale o provinciale, dandone motivazione. Possono altresì richiedere l'indicazione di tutti i soggetti iscritti alla categoria o sottocategoria merceologica.

Art. 35.

*Indicazione nominativi*

1. L'ufficio dell'albo dei fornitori indica i nominativi dei soggetti sulla base dei dati riportati nel modello di richiesta dall'ufficio regionale precedente.

2. In relazione all'importo stimato dell'iniziativa contrattuale, al netto dell'IVA, l'ufficio dell'albo, applicando il criterio della rotazione di cui all'art. 36, indica il seguente numero di soggetti:

a) n. 3 soggetti per importo fino a 5.000 Euro;

b) n. 7 soggetti per importo superiore a 5.000 Euro e fino a 30.000 Euro;

c) n. 10 soggetti per importo superiore a 30.000 Euro e fino a 70.000 Euro;

d) n. 15 soggetti per importo superiore a 70.000 Euro.

3. Nei casi di trattativa diretta previsti dal Titolo VI, l'ufficio dell'albo, applicando la rotazione di cui all'art. 36, indica n. 1 soggetto.

4. Qualora in una categoria o sottocategoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente rispetto al numero stabilito dal comma 2, al fine di assicurare la più ampia concorrenza, l'ufficio regionale integra i nominativi indicati dall'ufficio dell'albo dei fornitori con soggetti iscritti alle Camere di commercio.

5. Qualora dall'indicazione dell'oggetto dell'iniziativa contrattuale non sia possibile per l'ufficio dell'albo individuare l'esistenza di un'appropriata categoria o sottocategoria merceologica nell'albo dei fornitori, l'ufficio regionale procede ad invitare soggetti iscritti alle camere di commercio nel numero stabilito dal comma 2.

#### Art. 36.

##### *Rotazione ed esito richiesta*

1. L'ufficio dell'albo dei fornitori, applica, per ogni categoria o sottocategoria merceologica, il criterio della rotazione unica con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito ed indica su apposito modello i nominativi dei soggetti all'ufficio regionale.

2. Non appena esperita la gara o esaminato il preventivo, l'ufficio regionale richiedente, mediante la restituzione di copia del modello, deve comunicare, per ogni soggetto, l'esito dell'invito. Nel caso in cui non sia dato corso alla gara o all'affidamento della prestazione o del contratto, l'ufficio regionale deve darne immediata comunicazione all'ufficio dell'albo dei fornitori.

3. L'ufficio dell'albo trascrive sul registro generale la data e gli esiti dell'invito a gara.

#### Art. 37.

##### *Cancellazione*

1. La cancellazione dall'albo dei fornitori dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio in qualunque momento:

a) nei casi di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale;

b) nei casi, previsti dalla vigente normativa in materia di antimafia, che comportino per l'amministrazione il divieto di stipula dei contratti;

c) nei casi di perdita dei requisiti d'iscrizione;

d) nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco degli esclusi dalle gare di cui all'art. 3 del presente regolamento;

e) quando è scaduta la validità dell'iscrizione all'albo, in assenza di richiesta di nuova iscrizione;

f) in caso di istanza scritta del soggetto.

2. L'ufficio dell'albo può altresì procedere alla cancellazione dei soggetti iscritti:

a) nei casi in cui per tre volte o per due consecutive non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara dell'amministrazione, limitatamente alle relative categorie e sottocategorie;

b) nei casi di mancata comunicazione del cambio d'indirizzo.

3. Il dirigente responsabile del contratto comunica tempestivamente in forma scritta all'ufficio dell'albo dei fornitori l'avvenuto accertamento dei casi di esclusione dalle gare di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

4. Presso l'ufficio dell'albo è tenuto l'elenco dei soggetti cancellati dall'albo dei fornitori della Regione Toscana. Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di tre anni dall'avvenuta cancellazione.

## TITOLO VI SPESE IN ECONOMIA

### Art. 38.

#### *Tipologie di spesa eseguibili in economia*

1. Le forniture e i servizi che per il loro carattere di spesa corrente possono eseguirsi in economia sono le seguenti:

a) spese di gestione dei locali in uso all'amministrazione comprese quelle per canoni di locazione e oneri condominiali, illuminazione, riscaldamento, acqua, gas, energia elettrica;

b) spese per i servizi di manutenzione ordinaria dei locali ed aree in uso all'amministrazione compreso l'acquisto o la locazione dei beni e materiali occorrenti; spese per segnaletica, cartellonistica e simili;

c) servizi di vigilanza, sorveglianza e messa in sicurezza dei locali in uso all'amministrazione, compreso l'acquisto dei materiali occorrenti;

d) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;

e) spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati;

f) spese di gestione d'ufficio comprese quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili;

g) spese per l'acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

h) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti;

i) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, macchine e attrezzature diverse d'ufficio;

j) spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici, nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;

k) spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo;

l) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione;

m) spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici regionali, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori;

n) spese per le attrezzature, di proprietà dell'amministrazione, occorrenti per il funzionamento di bar e mensa interni ai locali dell'amministrazione regionale;

o) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;

p) spese di rappresentanza comprese quelle per l'acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerite;

q) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni, nell'interesse dell'amministrazione regionale;

r) spese per l'organizzazione, la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione e formazione del personale regionale o comunque nell'interesse dell'amministrazione regionale;

s) locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla lettera q) e t) spese per l'acquisto, l'addestramento, la cura e il sostentamento di animali, allevati per l'assolvimento di compiti istituzionali dell'amministrazione regionale;

u) forniture e servizi per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile;

v) spese per il pagamento di imposte e tasse;

w) spese assicurative obbligatorie per legge;

x) spese per la fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto;

y) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale regionale.

2. Il ricorso al sistema di spese in economia, nel limite di importo di cui all'art. 39, è altresì consentito per qualsiasi tipologia di spesa, nel caso di scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, qualora sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto.

#### Art. 39.

##### *Ordinativi diretti*

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale, l'esecuzione delle spese in economia è disposta con ordinativi diretti dal dirigente responsabile della struttura competente all'ordinazione della spesa nel limite di importo di 80.000 Euro, al netto dell'IVA.

2. Qualora le spese in economia siano disposte nell'ambito di un'apertura di credito o debbano essere pagate a mezzo di fondo economico, il dirigente trasmette copia dell'ordinativo al funzionario delegato o al cassiere competente.

#### Art. 40.

##### *Forme della procedura*

1. Le forniture e i servizi in economia si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, ovvero parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta le forniture e i servizi per la esecuzione dei quali l'amministrazione ricorre a personale da essa dipendente, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso dell'amministrazione medesima.

3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario le forniture e i servizi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese.

#### Art. 41.

##### *Scelta del contraente*

1. Per l'affidamento a cottimo fiduciario devono essere richiesti preventivi di spesa a soggetti iscritti all'Albo dei fornitori della Regione Toscana di cui all'art. 23 della legge regionale. Tali soggetti sono individuati secondo le regole stabilite dal Titolo V.

2. Si può ricorrere alla trattativa diretta:

a) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 5.000 Euro, al netto dell'IVA.;

b) per l'acquisizione di forniture e servizi connessi ad improrogabili esigenze di prevenzione e sicurezza sul lavoro e di protezione civile e sempreché l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 Euro, al netto dell'IVA.;

c) nel caso di spese derivanti in modo diretto da leggi o da contratti, ovvero aventi prezzi amministrati;

d) nel caso di specialità della fornitura o del servizio da acquisire, in relazione anche alle caratteristiche tecniche o di mercato.

3. In deroga a quanto disposto al comma 1, il ricorso all'albo dei fornitori non è obbligatorio nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2, nonché per spese minute fino all'importo di 1.000 Euro, al netto dell'IVA.

4. La scelta del contraente avviene:

a) secondo il criterio del prezzo più basso;

b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Il criterio del prezzo più basso presuppone la completa individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'offerta nella richiesta di preventivo o nel capitolato speciale d'appalto. L'offerta è formulata secondo una delle seguenti modalità:

a) unico ribasso da applicarsi all'importo a base d'appalto;

b) indicazione dell'importo complessivo;

c) offerta a prezzi unitari.

6. L'offerta economicamente più vantaggiosa è valutabile secondo gli elementi indicati nella richiesta di preventivo o nel capitolato speciale d'appalto in ordine decrescente di importanza.

7. Il prezzo offerto dal soggetto risultato aggiudicatario della gara o affidatario del contratto è sottoposto a valutazione di congruità, tenuto conto, ove esistenti, degli elenchi previsti dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1997, n. 537, e successive modifiche, o di altro sistema di rilevazione dei prezzi, ovvero mediante indagine o comparazione di mercato. Il visto di congruità è apposto sul preventivo di spesa.

8. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, di norma non superiore comunque all'anno finanziario, possono essere richiesti preventivi di spesa validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso si procede a singole ordinazioni al soggetto affidatario via via che il fabbisogno si verifica, sempre che l'importo globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi il limite indicato all'art. 39.

9. I preventivi di spesa devono essere conservati agli atti dell'ufficio procedente.

#### Art. 42.

##### *Contenuto dell'ordinativo*

1. L'ordinativo delle forniture e dei servizi di norma contiene:

a) le condizioni di esecuzione della fornitura o del servizio e i relativi prezzi;

b) le penali per ritardata esecuzione;

c) le modalità di pagamento;

d) l'obbligo del soggetto affidatario di uniformarsi alle norme vigenti in materia contrattuale;

e) la facoltà per l'amministrazione regionale di procedere all'esecuzione in danno, a seguito di risoluzione del rapporto per inadempimento, ovvero in caso di ritardo nell'esecuzione, quando il termine pattuito riveste carattere di essenzialità, ponendo a carico del soggetto stesso i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, e facendo salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno;

f) la facoltà per l'amministrazione regionale di risolvere il rapporto, nei casi di cui sopra, mediante semplice comunicazione scritta;

g) la richiesta al soggetto affidatario di dichiarare l'espressa accettazione dell'ordinativo stesso, anche ai fini dell'applicazione delle penali, dell'esecuzione in danno e del risarcimento del danno.

#### Art. 43.

##### *Verifica di regolare esecuzione e collaudo*

1. Le forniture e i servizi eseguiti in economia sono soggetti, prima della liquidazione della spesa, a verifica di regolare esecuzione ovvero a collaudo nei casi previsti dall'art. 32 della legge regionale.

2. La verifica di regolare esecuzione è effettuata entro venti giorni dal ricevimento del bene o dall'esecuzione del servizio, salvo diverso termine espressamente previsto e secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto o nell'ordinativo.

3. Per le spese di importo non superiore a 20.000 Euro, al netto dell'IVA., la verifica di regolare esecuzione si intende assolta mediante apposizione del visto di regolarità sulla fattura di spesa.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 settembre 2001

PASSALEVA

## ALLEGATO 1

## SCHEMA DI BANDO PER PROCEDURE APERTE

- a) indicazione dell'ente appaltante, del riferimento alla programmazione contrattuale, del provvedimento di indizione della gara e dell'indirizzo dell'ufficio al quale devono essere inviate le offerte;
- b) descrizione della fornitura o del servizio da eseguire, relativo importo stimato, luogo di consegna o di esecuzione, termine per la consegna della fornitura o per il completamento del servizio, ovvero durata del contratto;
- c) procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione;
- d) modalità e termine per la presentazione delle offerte;
- e) periodo di validità delle offerte;
- f) eventuale indicazione della possibilità per i partecipanti di presentare offerta concernente una parte della fornitura o del servizio;
- g) eventuale indicazione che l'aggiudicazione avviene anche in caso di presentazione di una sola offerta;
- h) eventuale indicazione dell'esclusione delle offerte in aumento;
- i) requisiti di idoneità giuridica necessari per l'ammissione alla gara;
- j) requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario richiesti per l'ammissione alla gara alle imprese singole, alle associazioni temporanee d'impresa ed ai consorzi, nonché i criteri per la loro valutazione;
- k) eventuali parti della fornitura o del servizio non subappaltabili;
- l) indirizzo al quale possono essere richiesti e ritirati il capitolato speciale d'appalto e gli altri documenti;
- m) eventuale indicazione per la visita dei luoghi;
- n) data, ora e luogo della seduta di gara;
- o) cauzioni e altre eventuali forme di garanzia richieste;
- p) modalità di finanziamento e di pagamento;
- q) eventuale clausola di estensione del contratto al consiglio regionale, a uffici regionali centrali e periferici della giunta regionale, ad enti, aziende e agenzie regionali nei confronti dei quali, l'impresa affidataria si impegna - entro la durata contrattuale e nei limiti dell'importo massimo stabilito - ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni;
- r) eventuale indicazione della possibilità, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempienza contrattuale dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio o della fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta;
- s) eventuali altre indicazioni (ad esempio sulla privacy, sui controlli, sulla responsabilità del procedimento).

## ALLEGATO 2

## SCHEMA DI BANDO PER PROCEDURE RISTRETTE

- a) indicazione dell'ente appaltante, del riferimento alla programmazione contrattuale, del provvedimento di indizione della gara e dell'indirizzo dell'ufficio al quale devono essere inviate le domande di partecipazione;
- b) descrizione della fornitura o del servizio da eseguire, relativo importo stimato, luogo di consegna o di esecuzione, termine per la consegna della fornitura o per il completamento del servizio, ovvero della durata del contratto;
- c) procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione;
- d) modalità e termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara;
- e) termine per la spedizione degli inviti a presentare le offerte;
- f) eventuale indicazione della possibilità per i partecipanti di presentare offerta concernente una parte della fornitura o del servizio;
- g) eventuale indicazione che l'aggiudicazione avviene anche in caso di presentazione di una sola offerta;
- h) eventuale indicazione dell'esclusione delle offerte in aumento;

- i) requisiti di idoneità giuridica necessari per l'ammissione alla gara;
- j) requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario richiesti per l'ammissione alla gara alle imprese singole, alle associazioni temporanee d'impresa ed ai consorzi, nonché i criteri per la loro valutazione;
- k) eventuali parti della fornitura o del servizio non subappaltabili;
- l) modalità con la quale può essere reperita la documentazione per la presentazione della domanda di partecipazione;
- m) cauzioni e altre eventuali forme di garanzia richieste;
- n) eventuale clausola di estensione del contratto al consiglio regionale, a uffici regionali centrali e periferici della giunta regionale, ad enti, aziende e agenzie regionali nei confronti dei quali, l'impresa affidataria si impegna - entro la durata contrattuale e nei limiti dell'importo massimo stabilito - ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni;
- o) eventuale indicazione della possibilità, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempienza contrattuale dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio o della fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta;
- p) eventuali altre indicazioni (ad esempio sulla privacy, sui controlli, sulla responsabilità del procedimento).

## ALLEGATO 3

## SCHEMA DI BANDO PER PROCEDURE NEGOZIATE

- legge regionale n. 12/2001, art. 21, primo comma, lettera a):
- a) indicazione dell'ente appaltante, del riferimento alla programmazione contrattuale, del provvedimento di indizione della gara e dell'indirizzo dell'ufficio al quale devono essere inviate le domande di partecipazione o le offerte;
- b) descrizione della fornitura o del servizio da eseguire, relativo importo stimato, luogo di consegna o di esecuzione, termine per la consegna della fornitura o per il completamento del servizio, ovvero della durata del contratto;
- c) procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione;
- d) modalità e termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara o delle offerte;
- e) eventuale indicazione della possibilità per i partecipanti di presentare offerta concernente una parte della fornitura o del servizio;
- f) eventuale indicazione che l'aggiudicazione avviene anche in caso di presentazione di una sola offerta;
- g) eventuale indicazione dell'esclusione delle offerte in aumento;
- h) requisiti di idoneità giuridica necessari per l'ammissione alla gara;
- i) requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario richiesti per l'ammissione alla gara alle imprese singole, alle associazioni temporanee d'impresa ed ai consorzi, nonché i criteri per la loro valutazione;
- j) eventuali parti della fornitura o del servizio non subappaltabili;
- k) modalità con la quale può essere reperita la documentazione per la presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta;
- l) eventuale indicazione della possibilità, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempienza contrattuale dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio o della fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta;
- m) eventuali altre indicazioni (ad esempio sulla privacy, sui controlli, sulla responsabilità del procedimento).

## ALLEGATO 4

SCHEMA DI BANDO PER PROCEDURE NEGOZiate  
CONCORSO DI PROGETTAZIONE

legge regionale n. 12/2001, art. 21, primo comma, lettera b):

a) indicazione dell'ente appaltante, del riferimento alla programmazione contrattuale, del provvedimento di indizione della gara e dell'indirizzo dell'ufficio al quale devono essere inviate le domande di partecipazione o i progetti;

b) descrizione del progetto;

c) natura del concorso: aperto o ristretto;

d) nel caso di concorsi aperti, termine per la presentazione dei progetti;

e) nel caso di concorsi ristretti:

1. requisiti di idoneità giuridica e di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario che verranno richiesti per l'ammissione dei partecipanti e criteri per la loro valutazione;

2. termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

f) eventuale indicazione che la partecipazione sia riservata ad una particolare professione;

g) criteri che verranno applicati per la valutazione dei progetti;

h) se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati;

i) numero e valore dei premi in palio, se previsti;

j) indicazione della possibilità di affidamento al vincitore del concorso del servizio cui il progetto si riferisce e il relativo corrispettivo;

k) eventuale indicazione della possibilità, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio o della fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta;

l) eventuali altre indicazioni (ad esempio sulla privacy, sui controlli, sulla responsabilità del procedimento, sulla previsione del rimborso spese a tutti i partecipanti).

01R0721

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2001, n. 25.

**Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2001)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

*Oggetto e finalità*

1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo interno, e di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, in materia di contabilità delle regioni, assicura l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione regionale, nonché il coordinamento tra la programmazione regionale e il bilancio e la sua gestione.

2. A tal fine la presente legge disciplina, in particolare:

a) il raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale, generale e settoriale, e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione;

b) la programmazione finanziaria e di bilancio regionale nonché l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti;

c) la gestione del bilancio regionale;

d) la rendicontazione generale regionale;

e) il controllo di gestione ed il controllo di regolarità contabile;

f) le modalità di approvazione dei bilanci e dei rendiconti degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli enti privati a partecipazione regionale e le modalità di assegnazione delle risorse agli enti locali.

## Art. 2.

*Principi dell'ordinamento finanziario e contabile regionale*

1. L'ordinamento finanziario e contabile regionale è ispirato ai seguenti principi:

a) assicurare il concorso della finanza regionale con quella statale per il perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con i vincoli che ne conseguono in ambito nazionale;

b) garantire la chiarezza e la trasparenza dei documenti contabili ed economici che riguardano l'attività della Regione;

c) favorire forme di partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni economico-sociali alla programmazione finanziaria e di bilancio della Regione;

d) applicare forme di delegificazione, semplificazione ed accelerazione delle procedure;

e) tenere conto dell'assetto delle funzioni e dei compiti a livello regionale e locale conseguente al decentramento amministrativo;

f) rispettare la distinzione tra l'attività di indirizzo e controllo degli organi di direzione politica e l'attività di gestione amministrativa dei dirigenti.

## Art. 3.

*Regolamento di contabilità regionale*

1. La giunta, sentita la commissione consiliare competente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento di contabilità regionale di attuazione della legge stessa, con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è ad esso espressamente rinviata.

## TITOLO II

## RACCORDO TRA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO DELLA REGIONE.

## Capo I

## PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE REGIONALE

## Art. 4.

*Obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale*

1. La Regione esercita le proprie funzioni legislative ed amministrative con il metodo della programmazione, nel rispetto dei principi fissati dallo statuto e dall'art. 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. A tal fine la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, determina, con il concorso degli enti locali e loro associazioni, gli obiettivi generali e settoriali della programmazione economico sociale e della programmazione territoriale regionale.

3. Sulla base degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione ripartisce le risorse destinate al finanziamento degli interventi necessari al perseguimento degli obiettivi stessi.

#### Art. 5.

##### *Strumenti della programmazione economico-sociale regionale*

1. La programmazione economico-sociale della Regione si realizza attraverso i seguenti strumenti:

a) il programma economico-sociale regionale generale (PERG), che indica gli obiettivi generali di carattere economico-sociale da conseguire nei vari settori di attività e nei diversi ambiti territoriali;

b) i piani economico sociali regionali, settoriali ed intersettoriali, che, con riferimento a particolari comparti d'interesse economico e sociale, integrano e precisano il PERG, in coerenza con gli obiettivi e le linee in esso contenuti, in attuazione di leggi nazionali e regionali o di regolamenti comunitari.

#### Art. 6.

##### *Disciplina della programmazione economico-sociale regionale*

1. Con apposita legge regionale si provvede all'adeguamento della disciplina relativa alla programmazione economico-sociale di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, ai principi contenuti nel decreto legislativo n. 267/2000.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 17/1986 concernenti il contenuto degli strumenti della programmazione economico-sociale, nonché le procedure di adozione degli strumenti stessi, ivi comprese le forme ed i modi di partecipazione degli enti locali.

#### Art. 7.

##### *Strumenti della programmazione territoriale regionale*

1. La programmazione territoriale della Regione si realizza attraverso i seguenti strumenti:

a) il piano territoriale regionale generale (PTRG) che indica gli obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio dettando disposizioni strutturali e programmatiche;

b) i piani territoriali regionali di settore, aventi ad oggetto ambiti di attività con implicazioni di tipo territoriale, che integrano e specificano il PTRG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti, in attuazione di leggi nazionali e regionali o di regolamenti comunitari.

#### Art. 8.

##### *Disciplina della programmazione territoriale regionale*

1. La disciplina della programmazione territoriale della Regione è determinata dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modificazioni.

#### Capo II

##### DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA REGIONALE

#### Art. 9.

##### *Contenuto*

1. Il raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale di cui al capo I del presente titolo e la programmazione finanziaria e di bilancio di cui al capo I del titolo III si realizza essenzialmente mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

2. Ai fini del raccordo previsto dal comma 1, il DPEFR, tenendo conto del documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo al parlamento ai sensi dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale di cui all'art. 13, in particolare:

a) individua le tendenze e gli obiettivi macroeconomici relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione;

b) espone lo stato di attuazione del PERG e del PTRG e dei relativi piani settoriali ed intersettoriali e ne aggiorna annualmente, anche in relazione alle tendenze ed agli obiettivi di cui alla lettera a), le previsioni programmatiche costituenti riferimento per la programmazione della spesa regionale;

c) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie all'attuazione delle previsioni programmatiche di cui alla lettera b) in funzione delle scelte del bilancio annuale e pluriennale;

d) indica il fabbisogno delle risorse di cui alla lettera c) da coprire mediante il ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

e) articola, in relazione agli anni considerati dal bilancio pluriennale, gli interventi, generali e di settore, collegati alla manovra di finanza regionale coerenti con le previsioni programmatiche di cui alla lettera b) e compatibili con il quadro delle risorse di cui alla lettera c);

f) esprime la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascuno degli interventi di cui alla lettera e).

3. Il DPEFR, sulla base dei contenuti di cui al comma 2, fissa i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, nonché gli indirizzi per le norme da inserire nella legge finanziaria regionale e nelle leggi regionali collegate di cui agli articoli 11 e 12.

#### Art. 10.

##### *Adozione del DPEFR*

1. Il DPEFR è adottato dal consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta della giunta, da presentare al consiglio stesso entro il 31 luglio.

2. La proposta della giunta di cui al comma 1, è sottoposta all'esame della conferenza permanente Regione-Autonomie locali e del Comitato Regione-Autonomie funzionali ed organizzazioni economico-sociali, previsti dagli articoli 20 e 22 della legge regionale n. 14/1999.

3. La mancata adozione del DPEFR non impedisce, comunque, la presentazione in consiglio, da parte della giunta, delle proposte di legge regionale concernenti il bilancio annuale e pluriennale, nonché la legge finanziaria e le leggi collegate.

#### TITOLO III

##### PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO REGIONALE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE AI DIRIGENTI.

#### Capo I

##### PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO REGIONALE

#### Sezione I

##### LEGGE FINANZIARIA REGIONALE E LEGGI REGIONALI COLLEGATE

#### Art. 11.

##### *Legge finanziaria regionale*

1. Contestualmente alla proposta di legge regionale concernente il bilancio annuale e pluriennale, la giunta presenta al consiglio, per l'approvazione, la proposta di legge finanziaria regionale.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla normativa vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari ai suddetti indirizzi.

3. La legge finanziaria stabilisce:

a) il limite massimo delle assunzioni di mutui e di altre forme di indebitamento per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

b) le variazioni delle aliquote e delle altre misure che incidono sul gettito delle imposte proprie della Regione, o di addizionali ad imposte erariali di competenza della Regione, nonché di imposte indirette, canoni e tariffe regionali in vigore, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

c) il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, per un periodo contenuto in quello compreso nel bilancio pluriennale;

d) la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

e) la determinazione, in apposite tabelle, delle quote di spesa a carattere permanente o pluriennale, derivanti da leggi regionali, che incidono sugli anni considerati dal bilancio pluriennale;

f) altre disposizioni quantitative rinviate da precedenti leggi regionali alla legge finanziaria.

4. La legge finanziaria non può istituire nuove imposte e tasse, né disporre nuove o maggiori spese e nuove destinazioni da iscriverne nel fondo speciale di parte corrente se non nei limiti delle nuove o maggiori entrate oppure delle riduzioni definitive di autorizzazioni di spesa corrente.

#### Art. 12.

##### *Leggi regionali collegate*

1. Contestualmente alla proposta di legge finanziaria regionale, la giunta può presentare al consiglio uno o più proposte di legge regionale collegate alla manovra finanziaria annuale, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme non inseribili nella legge finanziaria, aventi riflessi sul bilancio.

#### Sezione II

##### BILANCIO PLURIENNALE REGIONALE

#### Art. 13.

##### *Contenuto*

1. Il bilancio pluriennale regionale, elaborato in termini di competenza in conformità con le previsioni della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e dei suoi aggiornamenti annuali disposti con il DPEFR, determina, per il periodo di riferimento della programmazione stessa e, comunque, per un periodo non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio, le risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare.

2. Il bilancio pluriennale espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente);

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DPEFR (bilancio pluriennale programmatico).

3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

4. Ogni legge regionale di variazione del bilancio annuale o che comporti nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non previste dal bilancio pluriennale, deve contenere l'espressa indicazione delle corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

5. Nel bilancio pluriennale a legislazione vigente sono indicate, tra le entrate, quelle derivanti dai mutui e da altre forme di indebitamento previsti per ciascuno degli anni considerati dal bilancio stesso e, tra le spese, gli oneri per l'ammortamento dell'indebitamento.

6. Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo compreso nel bilancio pluriennale non può superare il totale delle entrate che si prevede di acquisire nello stesso periodo.

7. Il bilancio pluriennale è redatto, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, per unità previsionali di entrata e di spesa e, nell'ambito di quest'ultima, vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale agli enti locali in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della legge regionale n. 14/1999 e per la realizzazione di interventi previsti da atti di programmazione.

8. Lo schema di bilancio pluriennale, i prospetti allegati nonché le norme di coordinamento dell'ordinamento regionale e dell'ordinamento degli enti locali in materia di bilancio pluriennale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

#### Art. 14.

##### *Approvazione*

1. Il bilancio pluriennale costituisce allegato al bilancio annuale ed è approvato dal consiglio con apposito articolo della legge regionale di bilancio.

2. L'approvazione del bilancio pluriennale non costituisce autorizzazione alla riscossione delle entrate né all'esecuzione delle spese in esso contemplate.

#### Sezione III

##### LEGGI REGIONALI DI SPESA - COPERTURA FINANZIARIA

#### Art. 15.

##### *Leggi regionali di spesa*

1. Le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale.

2. Le leggi regionali che comportino oneri anche a carico dell'esercizio finanziario in corso indicano, altresì, l'ammontare e la copertura finanziaria con riferimento al bilancio annuale.

3. Qualora il bilancio annuale per l'esercizio successivo sia stato già presentato al consiglio, deve essere anche indicata la spesa e la copertura finanziaria per tale esercizio con riferimento al bilancio stesso.

4. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge regionale di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tale caso può essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorge l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'art. 37.

5. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale possono indicare l'ammontare complessivo, nonché la quota eventuale a carico del bilancio annuale in corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

6. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi regionali disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

7. Le leggi regionali che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

#### Art. 16.

##### *Modalità per la copertura finanziaria*

1. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente, con le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'art. 25, con preclusione dell'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con preclusione della copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. Le proposte di legge regionale che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere corredate di una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni considerati dal bilancio pluriennale e dell'onere complessivo con riferimento agli obiettivi che si intendono perseguire. Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame della proposta di legge regionale.

#### Sezione IV

#### BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REGIONALE

#### Art. 17.

##### Unità temporale, contenuto ed approvazione

1. Il bilancio annuale di previsione regionale, elaborato in termini di competenza e di cassa, rappresenta la base per la gestione finanziaria della Regione secondo la legislazione vigente.

2. L'unità temporale del bilancio annuale è l'anno finanziario che coincide con l'anno solare.

3. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, in unità previsionali di base determinate in relazione ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, nell'ambito delle funzioni di competenza della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.

4. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio al quale il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

5. Tra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da minori spese correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, nonché la quota del saldo determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati.

6. Tra le entrate di cui al comma 4, lettera c), è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. Gli stanziamenti di spesa sono determinati in base alle effettive esigenze funzionali, tenuto conto degli obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento, e conseguentemente non sono ammesse quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale.

8. Il bilancio annuale è approvato con legge regionale, su proposta della giunta, entro i termini previsti dallo statuto. Formano oggetto di specifica approvazione da parte del consiglio gli elementi di cui al comma 4, relativi a ciascuna unità previsionale di base; e le contabilità speciali nel loro complesso.

9. In apposito documento tecnico allegato al bilancio annuale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. In tale documento sono, altresì, indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

#### Art. 18.

##### Criteri di integrità universalità ed unità

1. Il bilancio annuale è redatto nel rispetto dei seguenti criteri:

a) criterio dell'integrità, in base al quale tutte le entrate sono iscritte nel bilancio a lordo delle spese di riscossione e di eventuali altre spese ad esse connesse e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlate;

b) criterio dell'universalità, in base al quale sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio annuale;

c) criterio dell'unità, in base al quale tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio annuale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi seguenti:

1) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni da parte dello Stato;

2) assegnazioni che prevedono espressamente il vincolo di destinazione.

#### Art. 19.

##### Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio annuale le entrate sono distinte nei seguenti titoli:

a) titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

b) titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

c) titolo III: entrate extratributarie;

d) titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

e) titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

f) titolo VI: entrate per contabilità speciali.

2. Le entrate di cui al comma 1, con l'esclusione delle entrate per contabilità speciali, sono suddivise in categorie secondo la natura dei cespiti e articolate in unità previsionali di base.

3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle entrate e sono ripartite, nel documento tecnico di cui all'art. 17, comma 9, in uno o più capitoli secondo il rispettivo oggetto.

4. Per ciascuna unità previsionale di base di entrata devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'art. 17, comma 4, la numerazione progressiva e la denominazione.

5. Lo stato di previsione dell'entrata contiene un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

#### Art. 20.

##### Classificazione delle spese

1. Nel bilancio annuale le spese sono distinte per ambiti di intervento, per funzioni-obiettivo corrispondenti alle politiche regionali, secondo lo schema adottato per lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale.

2. Le spese di cui al comma 1, con esclusione delle spese per contabilità speciali, sono articolate in unità previsionali di base.

3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle spese e sono ripartite, nel documento tecnico di cui all'art. 17, comma 9, in uno o più capitoli secondo il rispettivo oggetto e contenuto economico.

4. Non possono essere incluse nella medesima unità previsionale di base spese correnti, spese in conto capitale e spese che attengono a rimborso di mutui e ad altre forme di indebitamento.

5. Per ciascuna unità previsionale di base di spesa devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all'art. 17, comma 4, la numerazione progressiva e la denominazione.

6. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo per ambiti di intervento e funzioni-obiettivo.

## Art. 21.

*Quadro generale riassuntivo e relativo prospetto  
Allegati al bilancio annuale*

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per ambiti di intervento e funzioni-obiettivo. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con le spese aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

2. Al bilancio annuale, oltre a quanto previsto da singole disposizioni della presente legge, sono allegati:

a) l'elenco delle unità previsionali di base fra le quali si può procedere a variazioni compensative;

b) l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti e di quelle autorizzate dalle leggi regionali vigenti;

c) l'elenco dei mutui e altre forme di indebitamento contratti e da contrarre;

d) la riclassificazione del bilancio annuale per consentire l'unificazione della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, e per conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.

3. Eventuali ulteriori quadri riepilogativi e allegati del bilancio annuale sono disciplinati con il regolamento di contabilità.

## Art. 22.

*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di spesa, di competenza e di cassa, un fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato a seconda delle differenti fonti di copertura.

2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con decreto del presidente della giunta, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti concernenti spese dipendenti dalla legislazione vigente che abbiano natura obbligatoria.

3. Tra le spese obbligatorie di cui al comma 2 rientrano, in ogni caso, quelle relative agli oneri per il personale e agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 41 e reclamati dai creditori, quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione e quelle relative agli oneri per quote di annualità progressive.

4. L'elenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelevamenti ai sensi del comma 2, è allegato al bilancio annuale.

## Art. 23.

*Fondo di riserva per le spese impreviste*

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di spesa, di competenza e di cassa, un fondo di riserva per le spese impreviste.

2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con deliberazione della giunta, le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze degli stanziamenti concernenti spese, dipendenti dalla legislazione vigente, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o del relativo assestamento, che rivestano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, che non abbiano natura obbligatoria e non impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri. La deliberazione della giunta è comunicata al consiglio.

3. Un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2 è allegato al rendiconto generale annuale regionale di cui all'art. 48.

## Art. 24.

*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari, nel corso dell'esercizio finanziario, sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsioni iniziali o di variazioni del bilancio. L'ammontare di tale fondo è determi-

nato con la legge regionale di bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo delle autorizzazioni a pagare previste nel bilancio di cassa.

2. I prelevamenti dal fondo di cui al comma 1, e le relative destinazioni ed integrazioni a favore degli altri capitoli del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione della giunta da comunicare al consiglio.

## Art. 25.

*Fondi speciali*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che entrino in vigore dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi speciali non sono utilizzabili per la imputazione di atti di spesa, ma solo per il prelievo di somme da iscrivere in aumento delle assegnazioni di spesa di capitoli esistenti, oppure in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti od spese in conto capitale.

4. Salvo quanto previsto al comma 5, le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi non entrati in vigore entro il termine dell'esercizio finanziario relativo al bilancio in cui sono stati iscritti i fondi speciali, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di tali fondi, purché detti provvedimenti entrino in vigore prima del rendiconto generale dell'esercizio stesso e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In questo caso resta ferma l'assegnazione delle somme anzidette al fondo speciale del bilancio nel quale sono state iscritte, mentre le nuove o maggiori spese corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i relativi provvedimenti legislativi.

6. Nei casi previsti al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto generale di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di gestione.

7. L'elenco dei provvedimenti legislativi alla cui copertura finanziaria sono destinati i fondi speciali è allegato al bilancio annuale.

## Art. 26.

*Equilibrio del bilancio annuale*

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzati con la legge regionale di bilancio nei limiti di cui all'art. 45.

## Art. 27.

*Assestamento del bilancio*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio, su proposta della giunta, approva con legge regionale l'assestamento del bilancio mediante il quale, oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle quote annuali di spesa a carattere pluriennale, fermi restando i vincoli di cui all'art. 26, si provvede:

a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base degli elementi indicati agli articoli 34 e 40;

b) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente, costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

d) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo degli elementi indicati alla lettera b), degli stanziamenti dei capitoli di spesa ai quali è destinata la utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo, all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi dell'art. 26.

Art. 28.

#### *Variazioni di bilancio*

1. Con deliberazione della giunta possono essere disposte variazioni al bilancio nei seguenti casi:

a) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

b) variazioni compensative nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione-obiettivo.

2. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la giunta ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito della stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

3. Con decreto del presidente della giunta, su proposta dell'assessore al bilancio, possono essere disposte variazioni al bilancio per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali. Tali variazioni possono essere disposte anche durante l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 29.

4. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22, 23, 24 e 25.

5. Ogni variazione al bilancio, salvo quelle di cui al comma 3, può essere disposta entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

6. Ogni variazione al bilancio è comunicata al consiglio ed è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 29.

#### *Esercizio provvisorio del bilancio*

1. Nel caso in cui la legge regionale di bilancio non sia approvata nei termini previsti dallo statuto, può essere autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, per un periodo non superiore a tre mesi, con legge regionale approvata dal consiglio, su proposta della giunta, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce.

2. La legge regionale relativa all'esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base della proposta di bilancio annuale presentata dalla giunta al consiglio. La stessa legge stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie nonché l'entità degli stanziamenti utilizzabili delle altre spese fino all'approvazione del bilancio.

#### *Capo II*

##### ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE AI DIRIGENTI

Art. 30.

#### *Programma annuale di attività dell'amministrazione regionale*

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la giunta adotta il programma annuale di attività dell'amministrazione regionale, che costituisce l'atto d'indirizzo e di direttiva dell'organo politico nei confronti dei dirigenti per l'attività amministrativa e gestionale di loro competenza, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico previsto dalla normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

2. Il programma annuale di attività assegna ai direttori delle strutture organizzative apicali gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali. La giunta può modificare tale programma ove accerti, nel corso della gestione, situazioni, conseguenti anche all'asestamento o a variazioni del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento.

Art. 31.

#### *Programma annuale direzionale*

1. Sulla base del programma annuale di attività di cui all'art. 30, ciascun direttore di struttura organizzativa apicale adotta il programma annuale direzionale, che costituisce l'atto di individuazione e negoziazione degli obiettivi, dei progetti e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, assegnati dall'organo politico, ai vari livelli di responsabilità dirigenziale nonché il riferimento per l'esercizio del controllo di gestione di cui all'art. 54.

2. Il programma annuale direzionale attribuisce ai dirigenti subordinati al direttore della struttura organizzativa apicale la responsabilità della realizzazione di specifici obiettivi e progetti e ripartisce tra i dirigenti stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali.

#### TITOLO IV

##### GESTIONE DEL BILANCIO REGIONALE

Art. 32.

#### *Soggetti competenti*

1. Spetta ai dirigenti l'attività amministrativa e gestionale nell'ambito delle rispettive competenze definite ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, i dirigenti assumono tutti gli atti amministrativi e di diritto privato, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, esercitando autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Per quel che riguarda in particolare l'attività contrattuale i dirigenti provvedono ad adottare tutti gli atti procedurali e a stipulare i relativi contratti, che acquistano efficacia dal momento della stipula.

3. La gestione delle spese e delle entrate è effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nei capi I e II del presente titolo e nell'art. 55 e secondo la specifica disciplina dettata dal regolamento di contabilità.

#### *Capo I*

##### ENTRATE

Art. 33.

#### *Realizzazione delle entrate*

1. Le entrate della Regione si realizzano attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento. Per talune entrate alcune fasi possono essere simultanee e formalizzate con un unico atto.

2. Mediante l'accertamento, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico, individuato il soggetto debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

3. La riscossione consiste nel materiale introito delle somme dovute alla Regione da parte della tesoreria regionale o di altri eventuali soggetti incaricati della riscossione.

4. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione. Il relativo importo va imputato, secondo l'oggetto, al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale.

#### Art. 34.

##### *Residui attivi e minori entrate*

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse o non versate al termine dell'esercizio.

2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio annuale e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

#### Art. 35.

##### *Crediti di modesta entità*

1. Con provvedimento del dirigente competente in materia di entrate è disposto il non accertamento dei crediti della Regione di importo complessivamente non eccedente quello determinato annualmente con la legge regionale di bilancio e, comunque, di quelli il cui importo risulti inferiore al costo delle operazioni necessarie alla loro riscossione. Con lo stesso provvedimento è disposta la cancellazione dal conto dei residui di tali crediti eventualmente già accertati.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 comportano l'esonerazione da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni amministrative o pene pecuniarie.

#### Capo II

#### S P E S E

#### Art. 36.

##### *Realizzazione delle spese*

1. Le spese della Regione si realizzano attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. Per alcune spese tali fasi possono essere ricomprese nel medesimo atto.

#### Art. 37.

##### *Impegno*

1. Con l'impegno viene costituito il vincolo sugli stanziamenti delle previsioni del bilancio annuale espresse in termini di competenza.

2. Formano impegno, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale, le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, al contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili purché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Con l'entrata in vigore della legge regionale di bilancio e delle successive variazioni, senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale regionale e per gli oneri accessori;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per gli interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori.

4. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte sulla base di autorizzazioni legislative ovvero quando ciò sia indispensabile per assicurare continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale derivanti da contratti o convenzioni per le quali siano noti i credi-

tori, gli importi e la durata, l'impegno assunto nel primo esercizio si estende automaticamente, per la durata del contratto o della convenzione, agli esercizi successivi, entro il limite della spesa autorizzata.

5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse regionali e di quelle assegnate alla Regione, la giunta può autorizzare ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse;

c) dagli atti programmatici adottati dal consiglio.

6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b), l'impegno può essere assunto nei limiti dell'intero stanziamento previsto dal bilancio pluriennale. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

7. Allo stesso fine di cui comma 5, la giunta può autorizzare, per i fondi indicati alle lettere a) e b) di detto comma, ad assumere impegni nei confronti dei singoli soggetti risultanti aventi diritto a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione o di affidamento dell'incarico previste dalle norme di legge o di regolamento, fino a concorrenza dell'intero importo dello stanziamento esistente negli appositi capitoli del bilancio annuale. In tale caso il provvedimento di approvazione delle procedure di selezione o di affidamento dell'incarico sostanzia la scadenza delle obbligazioni nei confronti di tutti i soggetti per i quali, con lo stesso provvedimento, viene riconosciuto il titolo per la concessione del finanziamento o per l'affidamento dell'incarico. Gli importi risultanti dalla differenza fra le somme impegnate e quelle pagate nel corso dell'esercizio vengono reinscritte negli stanziamenti di competenza degli appositi capitoli dei bilanci annuali successivi fino al completo esaurimento degli impegni originariamente assunti.

8. Tutti gli atti dai quali possa, comunque, derivare un impegno di spesa a carico del bilancio annuale devono essere sottoposti alla registrazione da parte dei dirigenti dei servizi di contabilità ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 55.

#### Art. 38.

##### *Liquidazione*

1. Mediante la liquidazione, in base ad idonea documentazione ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

2. La liquidazione delle spese è effettuata nei limiti degli stanziamenti di cassa del bilancio annuale in corso.

#### Art. 39.

##### *Ordinazione e pagamento delle spese*

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa ed avviene con l'emissione del mandato di pagamento.

2. I mandati di pagamento sono emessi separatamente per competenza e residui, nei limiti dell'importo dell'originario impegno e dei relativi stanziamenti di cassa.

3. Prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale di cui all'art. 48 possono essere emessi mandati di pagamenti in conto residui, purché, sulla base delle registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso.

4. I mandati di pagamento sono emessi previo esercizio del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 55.

#### Art. 40.

##### *Residui passivi ed economie di spesa*

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate ai sensi dell'art. 37 e non pagate entro il termine dell'esercizio, ad eccezione dei fondi di cui allo stesso articolo, comma 5, lettere a) e b).

2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

3. La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato sia per le spese correnti che per le spese in conto capitale.

4. L'accertamento delle somme da iscrivere nel conto dei residui passivi è disposto con decreto del presidente della giunta, su proposta dell'assessore al bilancio, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno. Con il medesimo decreto viene disposta l'eliminazione dal conto dei residui passivi delle partite perenti ai sensi dell'art. 41.

#### Art. 41.

##### *Perenzione amministrativa*

1. Decorso il termine previsto dall'art. 40, comma 3, per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.

2. Per il pagamento delle somme dovute eliminate dal conto dei residui passivi, per le quali è da ritenersi presumibile il reclamo da parte dei creditori, è consentita, l'iscrizione nel bilancio annuale di appositi capitoli di spesa.

#### Capo III

##### SERVIZIO DI TESORERIA - FUNZIONARI DELEGATI

#### Art. 42.

##### *Servizio di tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e convenzionali.

2. Il servizio è affidato, mediante procedure di evidenza pubblica, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, ad istituti di credito di notoria solidità, singoli o associati, esercenti attività nel territorio della Regione e che abbiano sportelli in tutte le province della Regione, al fine di assicurare un servizio rapido e capillare.

3. Il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria è approvato dalla giunta e disciplina, in particolare:

- a) la gestione gratuita del servizio;
- b) la prestazione di idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
- c) il ricorso alle anticipazioni di cassa ai sensi dell'art. 47;
- d) la misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di quello debitore sulle anticipazioni.

4. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione approvata dalla giunta, della quale costituisce parte integrante il capitolato speciale di cui al comma 3.

5. Entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto, contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione.

#### Art. 43.

##### *Funzionari delegati*

1. Possono essere autorizzate, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal regolamento di contabilità, aperture di credito a favore di funzionari regionali per il pagamento delle spese di funzionamento degli uffici e servizi e per le altre spese da farsi in economia, a fronte delle quali i funzionari delegati emettono ordinativi sulla tesoreria per il pagamento ai creditori, ovvero buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per il pagamento diretto, senza limiti di distinzione nell'ambito di ciascun ordine di accreditamento.

2. Al bilancio annuale è allegato l'elenco dei capitoli di spesa a carico dei quali possono essere disposti pagamenti ai sensi del presente articolo.

#### Capo IV

##### GESTIONE DEI FONDI STATALI E DELL'UNIONE EUROPEA ASSEGNATI ALLA REGIONE - FINANZA STRAORDINARIA

#### Art. 44.

##### *Gestione dei fondi statali e dell'Unione europea assegnati alla Regione*

1. Nel caso di spese per funzioni delegate o di spese per le quali siano previste assegnazioni di fondi statali o dell'Unione europea, con vincolo di destinazione specifica, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, nel caso di delega, le specifiche disposizioni statali che disciplinano le relative funzioni. In tale caso la Regione può compensare le maggiori spese con minori stanziamenti allo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

2. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi con vincolo di destinazione di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

#### Art. 45.

##### *Mutui ed altre forme di indebitamento*

1. La Regione può contrarre mutui e altre forme di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio in misura non superiore al totale delle spese di investimento incrementato di quelle per l'assunzione di partecipazioni e della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente, determinata dalla mancata contrazione dell'indebitamento già autorizzato, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non può superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte in bilancio. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

4. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento è autorizzata, nel limite massimo stabilito dalla legge finanziaria regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con la legge regionale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, la quale specifica, altresì, l'incidenza dell'operazione sull'esercizio finanziario in corso e su quelli futuri nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri. L'autorizzazione decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Le operazioni di indebitamento sono deliberate, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla giunta determinandone le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative di cui al comma 4 che le autorizzano e previo conforme parere, per i prestiti obbligazionari, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) ai sensi della normativa vigente.

6. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non rimosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

#### Art. 46.

##### *Garanzie prestate dalla Regione*

1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti ed altri soggetti deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

2. Nel bilancio annuale è iscritto un apposito capitolo di spesa dotato della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni riportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate.

3. In caso di necessità le maggiori esigenze sono fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui all'art. 22.

4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione, nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione.

5. Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è chiamata ad erogare a fronte delle garanzie prestate.

Art. 47.

*Anticipazioni di cassa*

1. Con deliberazione della giunta possono essere contratte anticipazioni con il tesoriere della Regione unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie.

2. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio in cui sono contratte e formano oggetto di correlativi capitoli di entrata e di spesa del bilancio annuale sia in termini di competenza che di cassa.

TITOLO V

RENDICONTAZIONE GENERALE REGIONALE

Art. 48.

*Rendiconto generale annuale regionale*

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale regionale.

2. Il rendiconto generale annuale comprende il conto del bilancio, relativo alla gestione del bilancio, ed il conto del patrimonio.

Art. 49.

*Approvazione*

1. Il rendiconto generale annuale è deliberato dalla giunta entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario ed è trasmesso, entro i successivi dieci giorni, al collegio dei revisori dei conti.

2. Entro il 30 giugno la giunta presenta il rendiconto generale annuale al consiglio, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti ed integrato con le risultanze del conto consuntivo del consiglio, per l'approvazione con legge regionale entro il 15 dicembre e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio successivo di due anni a quello cui si riferisce il rendiconto.

Art. 50.

*Conto del bilancio*

1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio annuale. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, in conformità ai criteri stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 76/2000, sulla base della classificazione per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.

2. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio annuale:

- a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- b) le previsioni finali di competenza;
- c) le previsioni finali di cassa;
- d) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
- e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

f) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

g) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

h) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

i) l'eccedenza delle entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza,

l) eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alla previsione di cassa,

m) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

n) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dello esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati o da riportare al nuovo esercizio;

o) l'ammontare dei residui attivi formati nel corso dell'esercizio;

p) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

3. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio annuale:

a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

b) le previsioni finali di competenza;

c) le previsioni finali di cassa;

d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti;

i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminanti alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;

n) l'ammontare dei residui passivi formati nel corso dell'esercizio;

o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 51.

*Conto generale del patrimonio*

1. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni, è introdotta nel conto generale del patrimonio una ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.

3. Il conto del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 52.

*Allegati al rendiconto generale annuale*

1. Al rendiconto generale annuale, oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni della presente legge, sono allegati:

a) la nota illustrativa della giunta che evidenzia il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;

b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 76/2000, al fine di consentire l'armonizzazione con il rendiconto dello Stato.

2. Eventuali ulteriori allegati o quadri riepilogativi del rendiconto generale annuale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

#### TITOLO VI CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

##### Art. 53.

##### *Scopo e disciplina dei controlli*

1. La Regione, nell'ambito del sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo n. 286/2000, attua un sistema di controllo di gestione e di controllo di regolarità contabile teso a:

a) garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione dell'amministrazione regionale (controllo di gestione);

b) garantire la rispondenza dell'azione dell'amministrazione regionale alle norme di contabilità (controllo di regolarità contabile).

2. L'organizzazione ed il funzionamento del sistema dei controlli interni sono definiti dalla normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, fatte salve le disposizioni contenute nel presente titolo e nel regolamento di contabilità in relazione ai controlli di cui al comma 1.

##### Art. 54.

##### *Controllo di gestione*

1. Il controllo di gestione costituisce il supporto per l'esercizio dell'attività amministrativa e gestionale di competenza dei dirigenti delle strutture organizzative apicali. Esso consiste nella costante verifica del perseguimento degli obiettivi e dei progetti assegnati con il programma annuale direzionale di cui all'art. 31, mediante una gestione delle risorse disponibili rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di fornire elementi per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. I risultati del controllo di gestione devono essere portati a conoscenza della struttura competente per la valutazione e il controllo strategico prevista dalla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

##### Art. 55.

##### *Controllo di regolarità contabile*

1. Il controllo di regolarità contabile consiste nella verifica che le risorse finanziarie disponibili siano utilizzate conformemente alla destinazione prevista dalle specifiche norme e nel rispetto delle disposizioni concernenti la gestione del bilancio regionale dettate dal titolo IV e dal regolamento di contabilità.

2. Ai fini del controllo di regolarità contabile, per gli atti comportanti spesa a carico del bilancio annuale:

a) i dirigenti competenti, nell'apporre la propria firma, assumono la responsabilità della rispondenza dell'utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalità cui le norme legislative le hanno destinate, nonché della regolarità della documentazione giustificativa della spesa;

b) i dirigenti dei servizi di contabilità, nell'apporre la propria firma, esclusa ogni diversa valutazione in relazione all'interesse pubblico perseguito, attestano, sia in sede di registrazione degli impegni di spesa che di emissione dei titoli di pagamento, la giusta imputazione al capitolo di bilancio, la disponibilità del fondo stanziato, la corretta iscrizione al conto della competenza o a quello dei residui nonché il rispetto dell'annualità del bilancio;

c) i dirigenti dei servizi di contabilità, qualora ritengano che non sussistono i requisiti per la registrazione dell'impegno di spesa o per l'emissione del titolo di pagamento, ai sensi della lettera b), restituiscono l'atto al dirigente competente con l'indicazione dei motivi che ne impediscono l'ulteriore corso, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.

3. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale.

#### TITOLO VII

#### BILANCI E RENDICONTI DEGLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DEGLI ENTI PRIVATI A PARTECIPAZIONE REGIONALE - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI CONFERITE E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DA ATTI DI PROGRAMMAZIONE.

##### *Capo I*

#### BILANCI E RENDICONTI DEGLI ENTI PUBBLICI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DEGLI ENTI PRIVATI A PARTECIPAZIONE REGIONALE

##### Art. 56.

##### *Ambito di applicazione*

1. Per enti pubblici dipendenti dalla Regione si intendono tutti gli enti che operano nell'ambito del territorio regionale e nelle materie riservate alla competenza della Regione stessa.

2. Agli enti di cui al comma 1, non economici, individuati con apposita deliberazione della giunta, di seguito denominati enti, si applica la disciplina del presente capo concernente le forme e i termini dell'approvazione dei relativi bilanci e rendiconti e le eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di contabilità.

3. Agli enti di cui al comma 1, economici, si applica l'apposita disciplina, concernente le forme ed i termini per i controlli sui relativi bilanci, dettata dal regolamento di contabilità, tenendo conto della specificità dei singoli enti e delle norme contenute nelle relative leggi istitutive.

4. I casi e i limiti degli eventuali controlli sugli enti privati a partecipazione regionale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

##### Art. 57.

##### *Bilanci annuali di previsione*

1. I bilanci annuali di previsione degli enti, adottati dai competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa annualità. Le entrate e le spese sono classificate secondo criteri fissati dalla giunta nella medesima deliberazione di cui all'art. 56, comma 2, in conformità alle disposizioni dettate dalla presente legge, al fine di consentire la redazione di un bilancio consolidato della spesa pubblica regionale.

2. I bilanci annuali degli enti devono pervenire alla giunta entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello a cui i bilanci stessi si riferiscono.

3. La giunta presenta al consiglio il bilancio annuale della Regione unitamente ai bilanci annuali degli enti, che sono approvati dal consiglio con appositi articoli della legge di bilancio di cui costituiscono allegato.

4. In caso di mancata o tardiva presentazione del bilancio annuale da parte degli enti, la Regione non può disporre l'erogazione dei finanziamenti in misura superiore, per ciascun mese trascorso, ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio annuale regionale, fino a quando non sia approvato dal consiglio il bilancio annuale dell'ente inadempiente con apposito articolo della legge regionale di assestamento o di variazione al bilancio annuale della Regione.

##### Art. 58.

##### *Assestamento e variazioni dei bilanci annuali*

1. L'assestamento dei bilanci annuali e gli eventuali provvedimenti di variazione, adottati dai competenti organi degli enti, sono approvati con deliberazione del consiglio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa proposta da parte della giunta.

2. La giunta propone al consiglio i provvedimenti amministrativi di approvazione dell'assestamento o delle variazioni ai bilanci annuali di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione degli atti stessi.

## Art. 59.

*Esercizio provvisorio dei bilanci annuali*

1. Sono estese agli enti le norme concernenti l'esercizio provvisorio previste dall'art. 29.

2. La legge regionale di cui all'art. 29, comma 1, contiene l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli enti.

## Art. 60.

*Rendiconti generali annuali*

1. I rendiconti generali annuali degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione, ed adottati dai competenti organi, devono pervenire alla giunta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono, accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

2. La giunta propone al consiglio i provvedimenti amministrativi di approvazione dei rendiconti generali annuali entro i trenta giorni successivi alla data in cui sono pervenuti i rendiconti stessi.

3. Il consiglio, con propria deliberazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'invio della relativa proposta da parte della giunta, approva il rendiconto generale annuale dei singoli enti.

4. In allegato al rendiconto generale annuale della Regione è esposto un quadro riepilogativo delle entrate e delle spese degli enti, redatto a cura di ciascun ente interessato, in sede di adozione del proprio rendiconto generale annuale, secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della giunta.

## Capo II

ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DA ATTI DI PROGRAMMAZIONE.

## Art. 61.

*Finanziamento e controllo delle funzioni conferite*

1. La disciplina delle modalità di finanziamento e di controllo da parte della Regione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali è contenuta nel titolo II, capi IV e V, e nell'art. 192 della legge regionale n. 14/1999.

2. Le modalità di rendicontazione, da parte degli enti locali, delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate sono disciplinate dalle singole leggi regionali che dispongono la delega o, in mancanza, dalle disposizioni dettate dal regolamento di contabilità.

## Art. 62.

*Finanziamento e controllo di interventi previsti da atti di programmazione*

1. La Regione assegna agli enti locali le risorse necessarie per la realizzazione di specifici interventi, di competenza degli enti stessi, previsti dagli atti di programmazione comunitaria, statale e regionale.

2. Nel caso in cui si protragga da parte dell'ente locale situazioni di inefficacia in ordine agli interventi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 14/1999.

## TITOLO VIII

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 63.

*Autonomia finanziaria e contabile del consiglio*

1. Il consiglio dispone di entrate costituite da:

- a) trasferimenti dal bilancio della Regione;
- b) donazioni ed atti di liberalità;
- c) corrispettivi di contratti e convenzioni e da altri ulteriori introiti.

2. Il bilancio annuale di previsione del consiglio, con allegato il bilancio pluriennale, è predisposto dall'ufficio di presidenza nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 76/2000 nonché del regolamento di contabilità del consiglio e sottoposto a quest'ultimo per l'approvazione, previo esame e parere da parte della competente commissione consiliare permanente.

3. Per consentire l'iscrizione nel bilancio della Regione delle somme di cui al comma 1, lettera a), il presidente del consiglio provvede, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio annuale, a comunicare al presidente della giunta il fabbisogno di spesa del consiglio. Tale fabbisogno è iscritto in un'unica unità previsionale di spesa, con la denominazione «Spese del consiglio regionale».

4. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio finanziario si rendessero necessarie variazioni alle dotazioni finanziarie, il consiglio provvede, con le procedure fissate al comma 2, a rideterminare il proprio fabbisogno. La relativa deliberazione è trasmessa ad opera del presidente del consiglio al presidente della giunta, al fine di consentire le conseguenti variazioni.

5. Per l'amministrazione dei propri fondi il consiglio utilizza un conto corrente autonomo, acceso presso un istituto di credito di notoria solidità da individuarsi a seguito di esperimento di procedure di evidenza pubblica. Tale istituto assume la funzione di tesoriere del consiglio.

6. Il rendiconto annuale della gestione del bilancio del consiglio è approvato dal medesimo con le stesse procedure di cui al comma 2 ed è trasmesso al presidente della giunta entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario, ai fini dell'inclusione nel rendiconto generale annuale della Regione.

## Art. 64.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare:

- a) la legge regionale 2 settembre 1972, n. 6;
- b) la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;
- c) la legge regionale 30 aprile 1991, n. 19;
- d) l'art. 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11;
- e) l'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6;

2. Rimangono ferme le abrogazioni disposte dall'art. 19, comma 6, della legge regionale n. 6/1999.

3. Tutti i rinvii contenuti nelle leggi regionali alle norme abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

## Art. 65.

*Applicazione di disposizioni previgenti - Allegati al primo bilancio*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità, relativamente alla disciplina attuativa ed integrativa rinviata al regolamento stesso continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella normativa previgente, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 21, in sede di prima applicazione della presente legge, al bilancio annuale sono allegati esclusivamente gli atti necessari ai fini della gestione del bilancio stesso.

## Art. 66.

*Norma finale*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo n. 76/2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 novembre 2001

STORACE

02R0067

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2001, n. 26.

**Riconoscimento della figura professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. La presente legge disciplina il conseguimento della qualifica professionale di acconciatore, in cui sono ricomprese le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e affini).

2. Per acconciatore si intende colui che esercita un'attività, indifferentemente sull'uomo o sulla donna, comprendente tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, il taglio ed ogni altro servizio complementare o inerente, nonché le prestazioni di pedicure e manicure di carattere esclusivamente estetico con esclusione delle prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.

Art. 2.

*Requisiti per l'esercizio dell'attività*

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata da tutte le imprese individuali o in forma societaria, di persone o di capitali, i cui titolari o rappresentanti legali siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge n. 161/1963, e successive modifiche, e della qualifica professionale di acconciatore conseguita ai sensi della presente legge, nonché da coloro che prestano attività lavorativa nell'impresa.

Art. 3.

*Percorso formativo*

1. Ai fini del conseguimento della qualifica di acconciatore, sono previsti percorsi formativi articolati secondo gli ordinamenti didattici approvati dalla giunta regionale conformemente ai piani formativi annuali.

2. I corsi di cui al comma 1 sono svolti presso i centri regionali di formazione professionale (C.R.F.P.) o presso i centri di formazione professionali convenzionati (C.F.P.) ovvero presso strutture professionali regolarmente autorizzate e riconosciute dalla Regione Lazio.

Art. 4.

*Corsi di specializzazione*

1. I soggetti in possesso della qualifica professionale di acconciatore sono comunque tenuti a frequentare, ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, un corso di specializzazione articolato secondo gli ordinamenti didattici regionali.

Art. 5.

*Sanzioni amministrative*

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore senza la prevista autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

2. In caso di recidiva l'importo di cui al comma 1 è raddoppiato. Nel caso di recidiva reiterata il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio ovvero la cessazione dell'attività.

3. I comuni esercitano le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni previste al comma 1.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in quanto applicabili, quelle di cui alla legge 5 luglio 1994, n. 30.

5. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 30/1994, le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni di cui al comma 1, sono introitate direttamente dai comuni.

Art. 6.

*Norma transitoria*

1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di imprese artigiane che svolgono da almeno un triennio l'attività di barbiere possono ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di acconciatore, a seguito di apposita istanza da presentare all'assessorato competente in materia di formazione professionale e previo superamento di un esame teorico-pratico da effettuarsi presso uno dei centri di cui all'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 novembre 2001

STORACE

02R0068

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2001, n. 27.

**Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Città di fondazione*

1. Si definiscono città di fondazione, ai fini della presente legge, i centri urbani realizzati con un progetto unitario negli anni trenta.

2. Nel territorio della Regione si individuano, quali città di fondazione, i comuni di Latina, Sabaudia, Pomezia, Aprilia e Pontinia situati nell'Agro Pontino, di Guidonia situato nell'Agro Romano, e di Colferro.

3. I comuni di cui al comma 2 possono fregiarsi del titolo di città di fondazione.

Art. 2.

*F i n a l i t à*

1. La Regione promuove:

a) la conoscenza, il recupero culturale e la valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-artistico delle città di fondazione e dei quartieri sorti, in comuni diversi da quelli di cui all'art. 1, nel medesimo periodo storico e con un progetto unitario;

b) la conoscenza dei fenomeni storici e culturali connessi all'antropizzazione ed all'immigrazione nel territorio oggetto di bonifica e di fondazione dei nuovi centri.

2. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, avviene mediante l'attuazione di interventi diretti della Regione o l'erogazione di appositi contributi per l'attuazione di analoghi interventi da parte dei soggetti di cui all'art. 4.

#### Art. 3.

##### *Interventi ammessi*

1. La tipologia degli interventi ammessi a contributo riguarda essenzialmente:

- a) studi e ricerche a carattere architettonico, storico-artistico, storico ed antropologico;
- b) attività di censimento e di catalogazione dei beni culturali di pertinenza delle discipline di cui alla lettera a);
- c) istituzione di laboratori, centri di documentazione o altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche;
- d) progetti mirati al potenziamento, al collegamento ed alla valorizzazione delle strutture/servizi culturali e museali già presenti sul territorio, che rientrino nelle finalità della presente legge.

2. I contributi regionali non possono superare l'ottanta per cento della cifra ammissibile a finanziamento.

#### Art. 4.

##### *Beneficiari dei contributi*

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 2, la provincia di Roma, la provincia di Latina, i comuni di cui all'art. 1, nonché gli altri enti pubblici e gli enti privati che operano senza scopo di lucro.

#### Art. 5.

##### *Documentazione richiesta*

1. Le domande di contributo devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) progetto scientifico, corredato da un preventivo analitico dei costi, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
- b) progetto esecutivo per gli interventi di carattere edilizio o di allestimento relativi alle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d);
- c) progetto gestionale per gli interventi relativi alla istituzione di nuovi servizi;
- d) dichiarazione dalla quale risultino eventuali finanziamenti in aggiunta a quello che rimane a carico del beneficiario ai sensi dell'art. 3, comma 2.

#### Art. 6.

##### *Direttive e procedure*

1. La giunta regionale adotta, in coerenza con le linee di programmazione regionale di settore, una deliberazione di indirizzi nella quale, in particolare, sono stabiliti:

- a) i criteri e le priorità per l'esame dei progetti presentati;
- b) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibile, nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 3, comma 2 nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
- c) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle iniziative nonché le cause di revoca dei contributi concessi.

2. Costituisce comunque titolo di priorità l'entità della percentuale di spesa a carico del soggetto richiedente o di eventuali cofinanziamenti da parte di altri enti.

3. I soggetti di cui all'art. 4 presentano alla Regione, entro il termine ed agli effetti previsti dall'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, le istanze per la concessione dei contributi.

4. Sulla base degli indirizzi previsti dal comma 1, nonché nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio di cui all'art. 8, la giunta regionale adotta il programma annuale dei progetti ammessi a finanziamento.

5. La deliberazione di cui al comma 1, nonché il programma annuale di cui al comma 4 sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 7.

##### *Disposizione transitoria*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, le istanze per la concessione dei contributi a valere per gli esercizi finanziari 2001 e 2002, sono presentate, in deroga a quanto previsto nell'art. 6, comma 3, entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al medesimo art. 6, comma 1.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. A partire dall'anno 2001 sono istituiti, per gli interventi previsti dalla presente legge, i seguenti capitoli di bilancio:

- a) capitolo n. 44369 denominato «Contributi per studi, ricerche, attività di censimento e catalogazione relativi alle città di fondazione», con uno stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001;
- b) capitolo n. 44370 denominato «Istituzione, potenziamento e valorizzazione di laboratori, centri di documentazione, servizi culturali e museali», con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001 e con lo stanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1, lettera a) si provvede mediante riduzione di lire 100 milioni del fondo previsto al capitolo n. 49001, lettera f) ed alla copertura degli oneri di cui al comma 1, lettera b) si provvede mediante utilizzazione della dotazione finanziaria del capitolo n. 49002, lettera b) dell'elenco 4 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 novembre 2001

STORACE

02R0069

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2001, n. 28.

**Art. 60 della deliberazione legislativa «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001».**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 34 del 10 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Assunzione alle dirette dipendenze della Regione di dieci soci-lavoratori dipendenti della cooperativa Best Service*

1. All'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«I dieci soci-lavoratori dipendenti della cooperativa Best Service, utilizzati in convenzione dal commissario regionale nei servizi di vigilanza, portierato e custodia durante il periodo della sua gestione che, con sentenze dell'Autorità giudiziaria, sono stati riconosciuti

dipendenti del mercato ortofrutticolo di Fondi (M.O.F.) dal 1991, sono assunti alle dirette dipendenze della Regione ed inquadrati nel corrispondente livello funzionale.

Con successivo provvedimento della giunta regionale e previa verifica della disponibilità dei posti in organico i dipendenti assunti ai sensi del comma precedente vengono assegnati agli enti sub-regionali e/o alle strutture regionali decentrate della provincia di Latina.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 novembre 2001

STORACE

02R0070

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2001, n. 29.

**Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. La Regione riconosce il particolare rilievo che rivestono le problematiche giovanili nell'ambito della programmazione regionale in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività regionale.

2. In conformità con quanto previsto al comma 1, la Regione, al fine di acquisire una conoscenza specifica ed approfondita della condizione giovanile e di coordinare gli interventi e le politiche degli enti locali a favore dei giovani nonché di garantire una rappresentanza del mondo giovanile nelle sedi istituzionali, promuove, nel rispetto dei principi costituzionali e nell'ambito delle competenze di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, azioni tese a:

- a) favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica;
- b) promuovere presso le province ed i comuni forme di consultazione dei giovani, in forma individuale ed associata, al fine di favorire la partecipazione degli stessi, alla vita amministrativa degli enti locali;
- c) analizzare ed approfondire, con il concorso delle associazioni rappresentative del mondo giovanile, le tematiche attinenti alla condizione dei giovani;
- d) promuovere un sistema coordinato di informazioni rivolto ai giovani;
- e) favorire l'inserimento dei giovani nella società e nel mercato del lavoro;

f) prevenire i percorsi della devianza e contrastare l'emarginazione giovanile;

g) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile;

h) coordinare gli interventi rivolti ai giovani in materia di formazione, istruzione, occupazione, servizi sociali e prevenzione sanitaria;

i) favorire scambi culturali giovanili a carattere interregionale ed internazionale.

Art. 2.

*Forum regionale per le politiche giovanili*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito, presso il consiglio regionale, il Forum regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Forum, di cui fanno parte rappresentanti:

a) delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento;

b) delle associazioni studentesche ed universitarie;

c) delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori maggiormente rappresentative;

d) delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all'art. 5, purché costituite, come minimo, da un anno ed operanti in almeno due province.

2. Il Forum dura in carica quanto il consiglio regionale ed è convocato almeno due volte l'anno.

3. Il Forum è presieduto dal presidente del consiglio regionale o da un suo delegato.

4. Entro sessanta giorni dalla data di istituzione della struttura di cui all'art. 4, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva il regolamento interno del Forum.

5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina:

a) la composizione del Forum assicurando il rispetto del pluralismo delle rappresentanze di cui al comma 1;

b) le modalità di costituzione del Forum;

c) l'organizzazione ed il funzionamento interno del Forum;

d) le modalità per la costituzione, all'interno dei componenti del Forum, del direttivo con compiti istruttori e preparatori nonché di rappresentanza del Forum nelle sedi istituzionali;

e) l'eventuale iscrizione nel registro di cui all'art. 5 di ulteriori associazioni rispetto a quelle previste al comma 2 del medesimo articolo.

6. Alle riunioni del Forum possono partecipare i consiglieri e gli assessori regionali ed essere invitati rappresentanti degli enti locali ed esperti in materia nonché i rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro previsto all'art. 5, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera d).

Art. 3.

*Funzioni del Forum regionale per le politiche giovanili*

1. Il Forum:

a) esprime parere sulle iniziative concernenti la condizione giovanile su richiesta della giunta e del consiglio regionale nonché degli enti locali;

b) predispone relazioni, studi, documenti ed analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di sottoporli alla valutazione dei competenti organi regionali;

c) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.

## Art. 4.

*Struttura regionale*

1. Per l'esercizio delle finalità della presente legge è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, un'apposita struttura secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione delle strutture della giunta regionale.

2. La struttura di cui al comma 1, tra l'altro:

- a) svolge attività di supporto al Forum;
- b) effettua un'azione di monitoraggio della condizione giovanile;
- c) valuta l'impatto delle politiche regionali in favore dei giovani;
- d) gestisce servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani;
- e) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni tra mondo giovanile e le istituzioni;
- f) svolge attività istruttoria ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 5 e provvede alla relativa tenuta.

## Art. 5.

*Registro regionale delle associazioni giovanili*

1. È istituito presso la giunta regionale il registro delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro.

2. Al registro possono iscriversi le associazioni:

- a) studentesche;
- b) di volontariato;
- c) culturali;
- d) ambientaliste;
- e) sportive;
- f) a carattere religioso;

g) ogni altra associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lettera e).

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro, le associazioni di cui al comma 2 devono presentare domanda alla struttura prevista all'art. 4 e, oltre ad essere formate in prevalenza da giovani, devono avere:

- a) sede nel territorio regionale;
- b) finalità giovanile indicata chiaramente nella denominazione e contemplata all'interno dello statuto;
- c) statuto improntato ai criteri di democraticità;
- d) assenza di finalità di lucro.

4. La struttura regionale di cui all'art. 4, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di cui al comma 3, provvede all'iscrizione nel registro oppure al diniego dell'iscrizione con provvedimento motivato.

5. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) dettagliata relazione sull'attività che l'organizzazione svolge o che intende svolgere.

6. La struttura di cui all'art. 4 provvede con periodicità annuale alla revisione ed all'aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti previsti al comma 3.

## Art. 6.

*Programma triennale di interventi a favore dei giovani*

1. La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, approva il programma triennale di interventi a favore dei giovani, di seguito denominato programma, contenente gli indirizzi, gli obiettivi ed i progetti dell'azione regionale.

2. Il programma contiene:

- a) l'individuazione della tipologia di progetti concernenti la condizione giovanile promossi dalla Regione;
- b) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia;
- c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
- d) l'indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti ed agli incentivi.

3. Il programma prevede contributi a sostegno di progetti ed iniziative per, tra l'altro:

- a) l'inserimento sociale e la partecipazione dei giovani;
- b) le politiche attive per l'occupazione;
- c) la prevenzione del disagio giovanile;
- d) la mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio-culturale fra Paesi europei;
- e) l'aggregazione, l'associazionismo e la cooperazione giovanile nazionale ed internazionale;
- f) l'informazione e la consulenza per i giovani.

4. Entro il 30 novembre, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione annuale sull'andamento del programma e le eventuali correzioni allo stesso.

## Art. 7.

*Conferenza regionale per le politiche giovanili*

1. È istituita la Conferenza regionale per le politiche giovanili, di seguito denominata Conferenza che, ripartita in ambiti territoriali provinciali, ha lo scopo di coordinare gli interventi in favore dei giovani e di scambiare le esperienze amministrative sviluppate in tema di politiche giovanili.

2. La conferenza è composta, per ciascun ambito provinciale, dagli assessori provinciali e comunali competenti in materia di politiche giovanili.

3. Al fine di coordinare e raccordare l'attività della Conferenza, il presidente della giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, convoca, almeno due volte l'anno, la conferenza stessa.

4. Alla seduta della conferenza di cui al comma 3, partecipano gli assessori provinciali e tre rappresentanti per ogni ambito provinciale designati da ciascun ambito stesso nonché il presidente del Forum, il presidente ed i due vice presidenti della commissione consiliare, permanente o speciale, competente in materia di politiche giovanili.

## Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'importo di lire 200 milioni per l'anno 2001, che viene prevista nel bilancio pluriennale al capitolo n. 28186 di nuova istituzione, denominato «Fondo regionale per i giovani».

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 16310 del bilancio pluriennale 2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 29 novembre 2001

STORACE

02R0071

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2001, n. 30.

**Disciplina dell'attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In presenza di vincoli paesistici ed ambientali previsti dalle leggi statali e regionali vigenti, imposti successivamente al legittimo inizio di un'attività estrattiva, l'esercente che:

a) abbia inoltrato domanda di nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava a norma dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27, senza ottenere dall'amministrazione regionale un'espressa pronuncia nei termini ivi previsti, riprende i lavori alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo, ed inoltra una nuova domanda ai sensi del comma 2, fermo restando quanto previsto al comma 5;

b) non abbia inoltrato domanda di nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava a norma del citato art. 39, comma 4, della legge regionale n. 27/1993, può riprendere i lavori solo dopo aver inoltrato la domanda ai sensi del comma 2, ed avere ottenuto dall'amministrazione regionale il relativo nulla osta.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercente di cui al comma 1, lettere a) e b), inoltra domanda alla struttura regionale competente in materia di cave al fine di ottenere il nulla osta alla prosecuzione dei lavori di coltivazione di cava, secondo il progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo, e, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tutela paesistica ed a quella competente in materia ambientale per il rilascio, rispettivamente, dell'autorizzazione paesistica e della pronuncia relativa alla procedura di verifica o del giudizio di compatibilità ambientale. Alla domanda sono allegati:

a) progetto presentato prima dell'imposizione del vincolo;

b) progetto di recupero ambientale, qualora non sia già incluso nel progetto di cui alla lettera a);

c) relazione tecnico-economica, qualora non sia già inclusa nel progetto di cui alla lettera a);

d) studio di inserimento paesistico, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche, ad esclusione dei casi in cui, ai sensi della lettera e), è allegato lo studio per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);

e) studio per la verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA) ovvero studio per la VIA, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche e dall'art. 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

3. Per le cave per le quali sia necessario lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesistica è acquisita all'interno della procedura stessa, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge regionale n. 24/1998.

4. La struttura regionale competente in materia di cave, accertato il legittimo inizio dell'attività estrattiva, previo parere della commissione regionale consultiva per le attività estrattive di cui alla legge regionale n. 27/1993, e acquisite le determinazioni paesistiche ed ambientali entro i termini previsti dalla vigente normativa, si esprime in merito alla domanda di nulla osta di cui al comma 2 entro quindici giorni dalle acquisizioni stesse.

5. Qualora l'esercente di cui al comma 1, lettera a), non abbia presentato la domanda ai sensi del comma 2, i lavori di coltivazione di cava cessano.

6. Nel caso di adozione di un provvedimento di diniego del nulla osta da parte della struttura regionale competente in materia di cave, l'esercente di cui al comma 1, lettere a) e b), è tenuto alla sistemazione dell'area.

7. Possono riprendere i lavori di coltivazione di cava gli esercenti nei confronti dei quali, pur non essendo intervenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, una pronuncia definitiva dell'autorità giurisdizionale sui provvedimenti adottati dal comune nei casi in cui l'amministrazione regionale non si sia espressamente pronunciata nei termini di cui all'art. 39 della legge regionale n. 27/1993, siano state rilasciate, alla medesima data, le determinazioni paesistiche ed ambientali da parte delle competenti strutture regionali.

8. La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di comprensori estrattivi per i quali è già intervenuta autorizzazione regionale ai comuni per la pianificazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 27/1993; non si applica altresì ai parchi ed alle riserve istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, ed alle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche.

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 novembre 2001

STORACE

02R0072

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(5651765/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 4 1 3 \*

€ 3,20